

INFRASTRUTTURE Oliverio chiede un tavolo di verifica tra ministero e Regione Statale 106, la lettera a Toninelli

«Richiamare gli obblighi del contraente generale e definire un cronoprogramma»

di VALERIO PANETTIERI

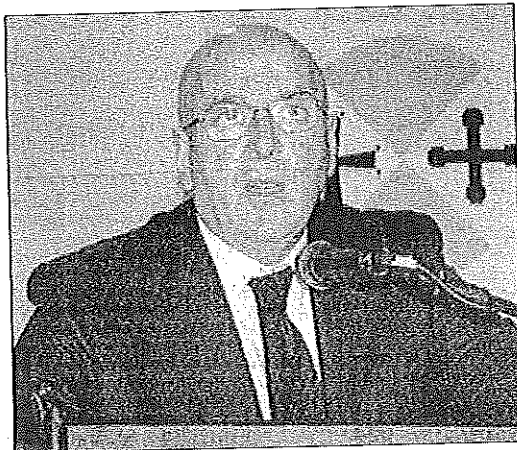
COSENZA - Mario Oliverio scrive a Toninelli dopo la bufera sul cantiere della Statale 106. Il presidente della Regione scrive al ministro chiedendo la creazione di un gruppo di verifica per poter monitorare l'andamento delle procedure relative all'avvio dei lavori. Toninelli, già ieri, aveva annunciato l'arrivo di un commissario per velocizzare le procedure. Tutto questo mentre il 13 giugno, in fase di conversione del decreto sblocca cantieri in legge è scoppiata la bagarre su un ordine del giorno presentato da Enza Bruno Bossio. Nell'ordine del giorno veniva chiesto l'impegno del governo a velocizzare le procedure di avviamento del cantiere, già finanziato per 1,3 milioni di euro da una delibera Ciipe del febbraio 2018. Una richiesta che secondo il ministero poteva essere accolta ma con una postilla: «parere favorevole

«Gravissimo quanto accaduto alla Camera»

condizionato - si legge nello stenografico - all'introduzione, dopo la parola "velocizzare", di "compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica".

Dell'Odg che ha scatenato la guerra in aula è rimasto poco: non è stato approvato. «La verità - ha chiosato durante il dibattito Bruno Bossio - è che, in questo caso come in generale su questo disegno di legge come su tutte le proposte fatte finora dal Governo del fallimento, la narrazione non coincide mai con la realtà dei fatti. Volete riformulare il mio ordine del giorno secondo la vostra narrazione? Scrivete adesso un impegno cogente, preciso su un cronoprogramma di lavori che sarebbero dovuti partire già da marzo».

Ed è anche per questo che Oliverio ha scritto al ministro. «Ho appreso dalla stampa - scrive Oliverio - attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che tra le opere inserite nel decreto legge, cosiddetto "Sblocca cantieri", è previsto anche che sarà affidata ad un commissario ad acta la responsabilità della realizzazione dei lavori



Mario Oliverio

relativi alla seconda tratta del terzo megalotto della Statale 106, Sibari-Roseto Capo Spulico.

Alla luce delle gravi e inappropriate dichiarazioni che il rappresentante del governo nazionale ha svolto in Aula, nella seduta della Camera dei deputati del 13 giugno ultimo scorso, secondo cui per questa opera si dovrà "valutare la compatibilità con le esigenze di finanza pubblica", e anche in base al fatto che si dovrebbe attendere la emanazione dei decreti attuativi per quanto previsto nel testo "Sblocca cantieri", non posso non esprimere la preoccupazione che l'inizio dei lavori di questa importante e strategica arteria rischia così di essere rinviato sine die.

Oltretutto, tenuto conto che l'approvazione della relativa delibera CIPE è avvenuta nel febbraio 2018 e registrata alla Corte

dei Conti nel luglio dello stesso anno e che sono già scaduti i termini per la presentazione del progetto esecutivo, il procedimento di nomina del Commissario potrebbe configurarsi come un ulteriore atto sospensivo e dilatorio.

Sarebbe sufficiente che il Ministero competente richiamasse gli obblighi del soggetto contraente generale affinché rapidamente si possa definire il cronoprogramma dei lavori per fissare la data di apertura dei cantieri e conseguentemente quella di ultimazione dei lavori. Al fine di poter convenire ad una intesa tra Mit e Regione Calabria, Le chiedo la disponibilità ad istituire un tavolo tecnico per pervenire ad una congiunta azione di verifica e monitoraggio rivolta a velocizzare tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera».

MEDICINA Una calabrese nel team che studia i microrganismi per combattere i tumori

I batteri che ci aiutano contro il cancro

Il gruppo impegnato in tre branche di ricerca, tra pochi anni via alle sperimentazioni

di GIUSEPPE SAVOIA

CORIGLIANO-ROSSANO - È di questo territorio uno dei professionisti del team che studia i microrganismi contro i tumori. Si tratta della dottoressa Francesca Algieri, nata a Corigliano Calabro e residente a Milano, che con la competenza e l'impegno profusi nel campo dello studio prima e dell'attività poi rende onore all'intera comunità. La dottoressa Algieri, dopo aver conseguito a Perugia la laurea in Biotecnologie farmaceutiche nonché un dottorato in analoga disciplina a Granada, si è specializzata applicando praticamente le nozioni acquisite.

Ora, come appunto dicevamo, fa parte del gruppo di immunologia delle mucose e Microbiota del prestigioso Centro di ricerca dell'Humanitas. Team che attualmente ha allo studio anche un vaccino per la cura del melanoma e del sarcoma. L'importanza del lavoro



Francesca Algieri

in corso è stato inoltre all'attenzione, nei giorni scorsi, del quotidiano nazionale il "Corriere della Sera". Maria Rescigno, professore di Patologia generale, con studi e ricerche fra Milano, Cambridge, Cnr, Biococca e Ico, dal 2018 guida il gruppo del quale è componente

la concittadina di Corigliano Rossano.

Nel centro universitario costruito nel campus dietro l'ospedale di Rozzano sono oltre trecento gli studiosi impegnati in ricerche sul sistema immunitario.

Rescigno, con un team di

venticinque specialisti, punta sul microbiota. Fra gli obiettivi ci sono diagnosi precoce, prevenzione e terapie per il cancro. Il gruppo è impegnato su tre aree di ricerca: «La prima - spiegano - è sulle patologie neoplastiche».

Abbiamo visto che c'è un collegamento fra il microbiota e il processo di crescita dei tumori del colon retto. Alcuni batteri possono avere un ruolo sulla formazione di metastasi, altri possono indurre la produzione di metaboliti in grado di bloccare la crescita del tumore».

Altri studi sono condotti sul ruolo della dieta: «Modifica il microbiota, che è responsabile della malattia».

E c'è il programma (finanziato da Airc con fondi del 5x1000) per mettere a punto il vaccino contro le metastasi: «Tra un anno e mezzo partirà la sperimentazione nei pazienti con melanoma, fra tre anni quella per il sarcoma», informano dall'Humanitas.

SINDACATI Il segretario della Cgil: «Se non ci convocano sarà sciopero»

Landini rilancia la battaglia per il lavoro

«Grande manifestazione il 22 a Reggio Calabria»

ROMA - «Il governo finora non ha ascoltato il sindacato, noi ci stiamo mobilitando per chiedere di aprire dei confronti e delle trattative vere». Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, parlando della mobilitazione unitaria in atto con anche le manifestazioni delle varie categorie, dal pubblico impiego ai metalmeccanici.

«Gli scioperi - ha detto - stanno andando bene, e la partecipazione non era scontata» annunciando che quella di sabato prossimo a Reggio Calabria sarà «una grande manifestazione».

Quanto allo sciopero generale Landini ha detto «ne stiamo discutendo, e con tutte le iniziative messe in campo è chiaro che se

il governo nelle prossime settimane e nei prossimi non ci convoca noi non escluderemo nulla».

«Gli scioperi - ha aggiunto - si fanno sì fanno per ottenere cose, non si fanno per protestare. Noi abbiamo un consenso forte, le piazze sono piene». Per Landini infatti c'è un clima di sfiducia, di rottura nella «rappresentanza politica»

da parte del mondo del lavoro, e gli stessi elettori dell'attuale governo «scendono in piazza con i sindacati a protestare contro il governo che hanno votato».

Landini ha rimarcato anche il fatto che il 44% degli italiani alle Europee non è andato a votare e a protestare oggi ci sono anche i «giovani», lavoratori come i rider che non hanno le stesse tutele e gli stessi diritti di altri con i quali magari lavorano insieme. «Il nostro compito - ha concluso - è riunificare i diritti».

AMACO
ARREDA PER LA MOBILITÀ IN CALABRIA
Sede legale: Località Torrevicchia s.c. - 87100 Cosenza - tel. 0984.502071 - fax 0984.433132
più 0177/507233 - servizio clienti: 0984.502071 - pec: amaco@pecin-pres.it

BANDO DI GARA - CIG 7935649059
SEZIONE I: ENTE AMACO, S.p.A. Località Torrevicchia s.c. 87100 COSENZA - ITALIA.

ITALIA: Tel. 0984.502071 - Fax 0984.433132 - gara.amaco@pecin-pres.it

SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di gasolio per autotrazione con 8% al 0,001%, CIPV: 09134100-8. Importo complessivo presunto a base di gara € 285.430,00 IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Informazioni relative ai lotti: NO. Aggiudicazione: offerta minor prezzo. Durata del contratto: 24 mesi.

SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rivolga alla documentazione di gara sulla piattaforma informatica <https://amaco.spa.acquistiamobili.it>

SEZIONE IV: Procedura APERTA: Ricezione offerte 12/07/2019, h. 13.00; Ufferta: 17/07/2019, h. 10.00. Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone delegate.

Publicata sulla G.U.R.L. parte II - Contratti Pubblici - n. 69 del 14/05/2019.

IL RUP
Giuseppe Naccarato

FISCO Entro il 30 giugno il ravvedimento operoso con sanzioni molto ridotte Imu e Tasi, quanto costano i ritardi

Ecco cosa fare se non si rispetta la scadenza fissata per oggi

di UGO CAHIZZARO
ed UMBILE GUARNIERI

La scadenza per il versamento del primo acconto Imu e Tasi 2019 è fissata per oggi, 17 giugno; chi non è riuscito a pagare entro tale termine, può rimediare al ritardo attraverso l'Istituto del Ravvedimento Operoso. Si tratta di uno strumento che consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta, prima che questa venga accertata dall'Amministrazione Finanziaria, con un esborso maggiorato di sanzioni e interessi che però è ridotto rispetto alla sanzione vera e propria (30% del tributo). In sostanza, il contribuente riconosce la propria mancanza e viene «premiato» con uno sconto. I contribuenti che non hanno effettuato il versamento alla scadenza, avranno la possibilità entro il 30 giugno di regolarizzarsi pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno. È utile a tal proposito ricordare che l'IMU e la TASI devono essere versate in due rate, la prima in acconto al 16 giugno e l'altra in saldo al 16 dicembre di ciascun anno, salva la possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Nel caso in cui il contribuente opti per il versamento in un'unica soluzione, questo non può considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino ad ottobre, con il rischio quindi di dover effettuare un congruaglio al saldo nel mese di dicembre. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'Imu e della Tasi alla scadenza, è possibile ravvedersi entro il 30 giugno 2019 usufruendo del ravvedimento sprint, esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza originaria (quindi dal 17/06/2019 al 30/06/2019 per l'acconto 2019), con la riduzione della sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; entro il 16 luglio 2019 sarà possibile usufruire del ravvedimento breve, per versamenti eseguiti dal 15° giorno ed entro il 30°, con la riduzione della sanzione a 1/10 (in questo caso la sanzione è pari all'1,5%, 1/10 del 15%); entro il 14 settembre 2019 sarà possibile usufruire del ravvedimento intermedio per versamenti eseguiti dal 31° giorno ed entro il 90°, con la riduzione della sanzione a 1/9 e pari all'1,67%; è possibi-



Moduli per gli adempimenti fiscali

le, inoltre, usufruire del ravvedimento lungo che scatta dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presenta-

zione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e la sanzione fissa è del 3,75%. Ad esempio, nel caso

della scadenza dell'acconto Imu e Tasi del 17 giugno 2019, quindi, il ravvedimento potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2020. Per quel che riguarda il saldo in scadenza il 16 dicembre 2019, invece, è possibile ravvedersi entro il 30 dicembre 2019 usufruendo del ravvedimento sprint, esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza originaria (quindi dal 17/12/2019 al 30/12/2019 per il saldo 2019), con la riduzione della sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; entro il 15 gennaio 2020 sarà possibile usufruire del ravvedimento breve, per versamenti eseguiti dal 15° giorno ed entro il 30°, con la riduzione della sanzione a 1/10 (in questo caso la sanzione è pari all'1,5%, 1/10 del 15%); entro il 15 marzo 2020 sarà possi-

bile usufruire del ravvedimento intermedio per versamenti eseguiti dal 31° giorno ed entro il 90°, con la riduzione della sanzione a 1/9, pari all'1,67%; è possibile, inoltre, usufruire del ravvedimento lungo che scatta dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e la sanzione fissa è del 3,75%. Ad esempio, nel caso della scadenza dell'acconto Imu e Tasi del 16 dicembre 2019, quindi, il ravvedimento potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2020. Infine, oltre al tributo e alle sanzioni vanno corrisposti gli interessi legali, pari allo 0,1% nel caso di ravvedimento sprint, e pari allo 0,8% per gli altri casi.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul periodo antecedente l'entrata in vigore Registratori telematici: ecco le principali novità

di MANUELA ADIMARI

I commercianti al minuto che si sono dotati tempestivamente dei nuovi registratori telematici non sono tenuti a metterli in servizio, ossia a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri anteriormente all'entrata in vigore del relativo obbligo. Nel caso di soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, l'obbligo non sussiste fino al 1° luglio 2019. Tuttavia, qualora gli stessi decidano di effettuare i suddetti adempimenti su base volontaria, ad esempio mettendo in servizio i registratori a partire dal mese di giugno 2019, fino al 1° luglio non potranno considerarsi esonerati dalla registrazione dei corrispettivi e dovranno assicurare modalità uniformi di certificazione delle operazioni. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 139, in riferimento a un soggetto che, svolgendo attività di ristorazione mediante diversi punti vendita, si interrogava sulla possibilità di procedere a una gestione differenziata della certificazione dei corrispettivi nei vari ristoranti. Nello specifico, l'interpel-

lante chiedeva se fosse possibile, fino all'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015, installare gradualmente i registratori telematici nei punti vendita, cominciando a trasmettere i dati dei corrispettivi man mano che gli apparecchi fossero stati messi in servizio. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, la gestione "mista" dei punti vendita non è consentita. Ciò non significa, tuttavia, che gli esercenti non possano procedere a un adeguamento graduale dei loro registratori. Esemplificando, un soggetto con volume d'affari superiore a 400.000 euro può attivare i nuovi registratori telematici (senza metterli in servizio) anche anteriormente al 1° luglio 2019, continuando a certificare le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale (ovvero mediante fattura, ove richiesta dal cliente). Occorre, infatti, distinguere le fasi di "attivazione" e "messa in servizio" degli apparecchi. Un registratore si considera "attivato", quando risulta censito al sistema dell'Agenzia delle Entrate e quando è associato alla partita IVA di un esercente; si considera "in servizio", invece quando ha effettuato alme-

no una trasmissione dei dati. Inoltre, la messa in servizio può essere programmata per un momento successivo all'attivazione e, fino a tale momento, l'apparecchio può essere utilizzato come registratore di cassa ai sensi della L. 18/83. Richiamando l'esempio precedente, quando anche l'esercente abbia censito e attivato i registratori anteriormente al 1° luglio 2019, non sarà tenuto a metterli in servizio prima di tale data. Con riguardo al caso in oggetto dell'interpello, il soggetto passivo potrà dunque attivare i registratori dei diversi punti vendita anche in momenti differenti, senza che abbia effetto sulle modalità di certificazione delle operazioni già applicate. Fatte tali premesse, l'Agenzia aggiunge che la messa in servizio dei registratori telematici a partire da una data anteriore a quella fissata dall'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 127/2015 può essere effettuata, comunque, su base volontaria. Infatti, poiché la ratio delle nuove disposizioni è quella di "contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche", in assenza di espressioni indicazioni contrarie, dovrebbe essere possibile, per un soggetto

passivo IVA che effettua operazioni di cui all'art. 23 del DPR 633/72, procedere volontariamente alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anteriormente al 1° luglio 2019, purché nel rispetto dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015 e delle regole tecniche di cui al provv. n. 182017/2016 (dunque anche in mancanza dell'adesione al regime opzionale di cui al previgente art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015). Tuttavia, precisa l'Agenzia, fino al 1° Luglio 2019 tali adempimenti non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi di cui all'art. 24 comma 1 del DPR 633/72, per cui il soggetto interessato dovrà continuare a registrare i corrispettivi. Inoltre il soggetto che opererà per tale soluzione (in caso di gestione di più punti cassa in uno o più punti vendita) non potrà adempiere l'obbligo di certificazione dei corrispettivi in parte con la memorizzazione e la trasmissione telematica e in parte mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, essendo necessaria l'adozione di un'unica modalità di certificazione delle operazioni.

DOMANDE & RISPOSTE

Nuda proprietà di un'abitazione in un condominio e detrazioni per la ristrutturazione edilizia

La domanda: Sono titolare della nuda proprietà di un'abitazione, facente parte di un condominio, su cui mia madre ha il diritto di usufrutto. Io dovrò affrontare, in maniera esclusiva, i lavori di ristrutturazione condominiale per l'immobile e vorrei usufruire, in sede di presentazione della mia dichiarazione dei redditi, delle relative detrazioni fiscali. Dovrò indicare nel

quadro B, tra i redditi da fabbricati, del mio Modello 730 l'abitazione in questione? In tal caso quale codice, tra quelli disponibili e che individuano l'utilizzo dell'immobile, dovrò indicare nella colonna 2 del rigo B1 del quadro B del mio Modello 730?

La risposta: La detrazione delle spese di ristrutturazione edi-

lizia di cui all'articolo 16-bis del Tuir, D.P.R. 917/86, compete anche al nudo proprietario, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva e, quindi, di un valido titolo giuridico sull'immobile così posseduto. L'indicazione, nel Modello redditi o nel Modello 730, dei dati relativi all'immobile su cui un soggetto è titolare del diritto reale di godimento - qual è

l'usufrutto - non compete al contribuente nudo proprietario, ma esclusivamente all'usufruttuario; sarà quest'ultimo, a dichiarare l'immobile nel quadro B del Modello 730 (ovvero nel quadro RB del modello Redditi persone fisiche).

Oltretutto, nel caso di specie, le spese sostenute esclusivamente dal nudo proprietario fanno riferimento ad interven-

ti di ristrutturazione edilizia su parti condominiali; l'esercizio del diritto alla relativa detrazione fiscale dalle imposte sui redditi non comporta alcun adempimento da parte del soggetto interessato alla detrazione, se non quello di indicare nel quadro B del Modello 730, alla colonna 3 del rigo F41, il codice fiscale del condominio e di barrare la casella di colonna 2, "condominio" del rigo E51, dal momento che i dati catastali dell'immobile verranno indicati dall'amministratore del condominio nel quadro K della propria dichiarazione.



Fine legislatura Le ultime elezioni regionali si sono tenute il 23 novembre 2014 ma per il ritorno alle urne si dovrà attendere fino al 2020

Le norme in vigore consentono di intervenire sul timing elettorale

Regionali, la data rimane un rebus Ipotesi reale lo slittamento al 2020

Ritorno al voto non oltre 60 giorni dopo la fine della legislatura
Così si darebbe l'ok al bilancio evitando l'esercizio provvisorio

Antonio Ricchio

CATANZARO

Adempimenti amministrativi e calcoli politici potrebbero determinare lo slittamento del voto in Calabria. Quella che fino a poco tempo era soltanto una voce, sta assumendo, con il trascorrere delle settimane, una reale consistenza. E, dunque, è molto probabile che si torni alle urne per eleggere il nuovo Consiglio regionale non prima della fine di gennaio 2020.

In base alle norme in vigore le elezioni regionali si potranno tenere in una finestra temporale di tre mesi e non oltre i 60 giorni successivi la scadenza della legislatura. Considerato che nel 2014 si è votato il 23 novembre - il governatore Mario Oliverio si è insediato il 9 dicembre - la scadenza naturale sarebbe fissata a ridosso delle festività natalizie. «Ora vi immaginate

sia possibile - ragiona uno dei big della maggioranza a Palazzo Campanella - portare avanti una campagna elettorale tra luminarie, presepi e altre celebrazioni religiose? Certo che no». Da qui il salto a gennaio, addirittura, alla prima settimana di febbraio. Periodi non certo ideali per una massiccia partecipazione popolare ma, in ogni caso, sempre più favorevoli rispetto a un dicembre costellato da ricorrenze religiose. Ci sono poi altre ragioni, di tipo politico, che faciliterebbero uno slittamento del voto. Il ricorso ai «tempi supplementari» sarebbe stato studiato

L'Emilia Romagna, altro territorio chiamato alle urne, ha già fatto capire che seguirà tale strada

Cosa dicono le leggi in vigore

● Il periodo utile per la determinazione della data delle elezioni è definito dall'articolo 5 della legge 165 del 2004.

● La legge di Stabilità 2015 ha aggiunto le parole «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio». Un altro decreto legge ha allungato il periodo entro il quale possono aver luogo le Regionali fino alla «domenica compresa nei sei giorni ulteriori, rispetto ai 60 giorni dopo il termine del quinquennio».

to già da qualche mese, per la ragione tecnica dell'approvazione del bilancio, che non lascerebbe la Regione nelle «paludi» dell'esercizio provvisorio.

Il terzo indizio, infine, arriva dall'Emilia Romagna, l'altra realtà che andò al voto nel novembre 2014 e che adesso farà di nuovo coppia con la Calabria. La Giunta guidata da Stefano Bonaccini ha già fatto sapere in via ufficiale che si potrà votare tra il 27 ottobre 2019 e il 26 gennaio successivo, senza bisogno di alcuna legge regionale di recepimento perché «la norma nazionale risulta con ogni evidenza auto-applicativa». Di fronte a una scadenza non immediata - ovvero la convocazione delle elezioni, che deve avvenire entro i 50 giorni che precedono la data stessa del voto - gli schieramenti avranno tutto il tempo di mettere al punto le loro strategie in vista dell'appuntamento che potrebbe ridisegnare la geografia politica della Calabria.

Tensione tra gli azzurri dopo l'ultima accelerazione di Occhiuto sulla sua candidatura

Tallini contro Siclari: fa la sponda agli avversari di FI

Il senatore corregge il tiro: «La mia parole finalizzate a rafforzare il partito»

CATANZARO

Aria tesa all'interno di Forza Italia. L'accelerazione di Mario Occhiuto, che giovedì scorso ha lanciato i comitati civici a sostegno della sua candidatura a governatore, ha fatto venire alla luce contraddizioni interne finora tenute lontane dalla luce dei riflettori. E se da un lato il senatore azzurro Marco Siclari invita Occhiuto a evitare fughe in avanti e coinvolgere tutti gli alleati della coalizione di centrodestra, dall'altro il consigliere regionale Mimmo Tallini ribadisce che l'attuale sindaco di Cosenza ha le

carte in regola per puntare alla presidenza della Regione. «Siclari - attacca - sembra preferire l'azione solitaria al gioco di squadra. Forse perché questo gli permette di saltare le regole che oggi egli paradossalmente invoca. Il «verticismo» delle decisioni che oggi contesta al coordinamento regionale è il meccanismo che gli ha consentito di ribaltare, a livello nazionale, la candidatura che era venuta dal basso. Imposizione che è costata una dolorosa scissione al partito di Reggio Calabria». Tallini bolla come «singolare» l'atteggiamento di Siclari: «Mettere continuamente in forse la candidatura a governatore di Mario Occhiuto è un atto poco rispettoso nei confronti di un coordinamento regionale che non è formato da



Coordinatore Mimmo Tallini guida FI in provincia di Catanzaro

perfetti sconosciuti. Troppo poco Senatore Siclari? Può darsi, ma questo è il partito che con le sue percentuali ha consentito a quello nazionale di contenere le perdite e di affermare in

Calabria una sua centralità politica. Un risultato che avrebbe potuto essere ancora migliore se il senatore Siclari avesse profuso maggiore impegno in una campagna elettorale che lo ha visto quasi come un semplice spettatore». Insomma, volano gli stracci in casa forzista. E Tallini vaghi duro: «Invece di questa comoda polemica messa in atto per indebolire la candidatura ufficiale del partito che - certamente sarà portata al tavolo della coalizione di centrodestra - sembra più orientata a fare da sponda agli avversari esterni di Forza Italia». A stretto giro la replica di Siclari: «La mia uscita voleva rafforzare la posizione di Mario Occhiuto, ma evidentemente caro Mimmo sono stato poco chiaro».

«La maggioranza vuole un O

«Primarie per scegliere? Abbiamo uno statuto che vale anche da noi»

CATANZARO

«L'assemblea di Lamezia ha aperto una fase nuova, in maniera partecipata e con una discussione vera». Sbi Romeo, capogruppo del Pdl in Consiglio regionale, ha l'aria di chi è convinto di aver superato una prova di facile.

Eppure a molti sembra che il P abbia imboccato un sentiero strettissimo dopo l'ultima assemblea di Lamezia. Com'è ne esce?

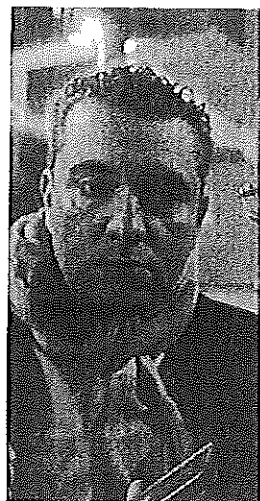
«Il percorso che ci porterà alle Regionali ed al congresso è iniziato con un largo pronunciamento per la candidatura di Oliverio, la celebrazione del congresso regionale, la ricostruzione del partito e della nostra comunità».

La spallata al governatore non arrivata, ma il Nazareno non ha neppure benedetto la sua candidatura. Non c'è il rischio, così facendo, di indebolire Oliverio?

«Le spallate stavano nei desideri di pochi fantasisti. Il Nazareno non è animato da spirito negativo e ha interesse ad alimentare lacerazioni. Bastino le parole di Orlando: è in interesse di Oliverio e del Pd costruire insieme un centrosinistra largo e vincente. Le benedizioni le dà il Papa noi siamo un partito politico, Oliverio ha una storia limpida e di profondo legame con la Calabria, riconosciuta anche da Zingaretti che nei suoi confronti ha un rapporto di stima ricambiato».

Il governatore ha chiesto di essere giudicato per quanto ha prodotto la sua squadra. Eppure spesso la percezione del ceto politico è distante da quella degli elettori. Tradotto: chi assicura che le elezioni saranno vinte pur valutando positivamente l'azione del centrosinistra alla Regione?

«Siamo la prima Regione del Sud nell'utilizzo dei fondi comunitari, la seconda in Italia per il Psr, abbiamo demolito i carrozoni clientelari e riformato l'asset delle aziende regionali, approvato il piano dei rifiuti, il consumo del suolo zero, il piano dei trasporti, costruito la gestione unica degli aeroporti, fatto uscire dalla precarietà centinaia di persone. Abbiamo invertito un trend in una condizione difficile, Oliverio chiede un giudizio sul lavoro fatto, altrimenti su cosa? Aver governato bene è im-



Asso solido Il capogruppo dem Sbi Romeo

PANORAMA

CCNL E DI PROSSIMITÀ

Lavoro a termine: causali derogate con i contratti

Contratti collettivi e intese di prossimità intervengono per allentare i vincoli del Dl 87/2018.

Falasca a pagina 16

Norme & Tributi

Contratti collettivi e di prossimità per «salvare» il lavoro a termine

RAPPORTI FLESSIBILI

Datori e sindacati stanno siglando intese per aggirare i vincoli del Dl 87/2018

Nel secondo livello ci sono stati interventi anche sulle causali

Pagina a cura di
Giampiero Falasca

Contratti collettivi nazionali e aziendali e contratti di prossimità per derogare alla stretta sul lavoro a termine introdotta dal Dl 87/2018. Sono le due strade che si stanno affermando, per arginare le conseguenze del provvedimento in vigore dal 14 luglio 2018, che ha costretto le imprese a rivedere interamente i propri piani di gestione del lavoro flessibile.

La contrattazione collettiva ha cercato di attutire alcune rigidità, seguendo due livelli di intervento:

- sono stati usati i rinvii che la legge opera in favore della contrattazione di primo e secondo livello;
- hanno iniziato diffondersi i "contratti di prossimità", ovvero gli accordi aziendali in deroga alle norme di legge, disciplinati dall'articolo 8 della legge

della legge 148/2011 (di conversione del Dl 138/2011). Si collocano nel primo filone i Ccnl intervenuti sugli istituti che la legge – anche dopo il Dl 87/2018 – assegna alla contrattazione collettiva, come la durata massima dei rapporti a termine, i limiti quantitativi e l'individuazione del lavoro stagionale.

Durata e contingentamento

L'accordo siglato il 31 luglio 2018 per il settore del cinema e dell'audiovisivo ha previsto «deroghe al numero massimo di contratti di lavoro a tempo determinato», stabilendo che le aziende potranno superare il tetto quantitativo massimo del 20%, introdotto dal

Dlgs 81/2015 e rimasto invariato dopo il Dl 87/2018 (che ha aggiunto un ulteriore tetto del 30%, applicabile alla sommatoria dei contratti a termine e dei rapporti di somministrazione a tempo determinato). L'accordo prevede inoltre la possibilità, per i datori di lavoro, di superare il tetto di 24 mesi applicabile ai rapporti di lavoro a termine e di superare il numero massimo di proroghe.

Il tema della durata massima è stato affrontato anche dal rinnovo del Ccnl per i lavoratori somministrati siglato il 21 dicembre 2018. L'accordo ha allungato sino a 48 mesi il periodo di durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra



Peso: 1-1%, 16-29%



un'agenzia per il lavoro e un somministrato (ferma restando la durata massima di 24 mesi di una singola missione presso lo stesso utilizzatore). L'intesa ha stabilito poi che le anzianità lavorative maturate prima del 1° gennaio 2019 si calcolano entro il limite massimo di 12 mesi, anche se il rapporto tra le parti ha avuto in concreto una durata maggiore. In questo modo, viene di fatto allungato il periodo di lavoro che può ancora essere svolto a tempo determinato dai somministrati che hanno accumulato lunghi periodi di attività prima dell'entrata in vigore del Dl 87/2018.

Altri accordi collettivi si sono concentrati sul lavoro stagionale, definendo con precisione quali attività lavorativa possono rientrare nella nozione: un intervento opportuno, perché consente di "sottrarre" i relativi rapporti a termine alle rigidità del decreto.

È il caso dell'intesa sul trasporto

aereo firmata l'11 novembre 2018, che ha regolato la stagionalità nell'ambito delle attività operative per un periodo massimo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, facendo sì che i periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrano a determinare il limite di durata massima fissato dalla legge.

Su un binario diverso – ma non necessariamente alternativo – si sono collocati gli accordi di prossimità, quelle intese che – a determinate condizioni – consentono di derogare alle norme di legge, anche senza un rinvio espresso del legislatore al potere integrativo del contratto collettivo. Queste intese si diffondono sempre di più, perché sono particolarmente adatte a modellare i vincoli legali in funzione delle esigenze delle imprese e dei loro dipendenti, anche se non sono molto

pubblicizzate.

Causali

L'istituto che domina negli accordi di prossimità è la causale: gli accordi spostano nel tempo il momento nel quale diventa obbligatoria la sua introduzione (allungando, quindi, il periodo della cosiddetta acausalità), o individuano causali aggiuntive rispetto a quelle legali. Queste intese sono valide a condizione che rispettino alcuni parametri normativi molto stringenti, e devono essere necessariamente siglate al secondo livello contrattuale, quindi su base territoriale o aziendale. Non è ammessa la stipula di accordi di prossimità a livello nazionale: sono, quindi, inefficaci eventuali clausole di accordi collettivi nazionali che introducono nuove causali o cambiano le regole previste dal Dl 87/2018 su questo tema.

LE SOLUZIONI IN CAMPO

I contratti collettivi

Le deroghe rispetto al Dl 87/2018

1

CINEMA

Limite quantitativo

Le aziende potranno superare il tetto quantitativo massimo del 20%

Durata e proroghe

Prevista la possibilità, a favore dei datori di lavoro, di superare:

- il tetto di 24 mesi applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- il numero massimo di proroghe

2

TRASPORTO AEREO

Stagionali

• Dettata una definizione dettagliata di che cosa si intenda per lavoro stagionale. I periodi di lavoro svolti con contratto a termine stagionale non concorrono a determinare i limiti di durata massima fissati dal Dl 87/2018

3

AGENZIE PER IL LAVORO

Durata massima

Allungato a 48 mesi il periodo di durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra un'agenzia per il lavoro e un somministrato (ferma restando la durata massima di 24 mesi per singola missione lavorativa presso un medesimo utilizzatore)

Anzianità

Le anzianità lavorative maturate prima del 1° gennaio 2019 si calcolano entro il limite massimo di 12 mesi

4

CEMENTO

Durata

Previsti nuovi limiti di durata massima. Individuazione di fattispecie aggiuntive di apposizione del termine



Peso: 1-1%, 16-29%

Norme & Tributi

I PALETTI DELLA «PROSSIMITÀ»

Deroghe solo con finalità e temi specifici

La stipula non è prevista in ambito nazionale ma solo aziendale o territoriale

Il contratto di prossimità offre grandi opportunità alle imprese – consentendo di modificare, entro certi limiti, le norme di legge, anche in mancanza di un rinvio espresso alla contrattazione collettiva – mal'ottenimento di questo risultato non è affatto scontato.

Le parti intenzionate a stipulare questi accordi devono, infatti, tenere presente che la tenuta giuridica dei contratti di prossimità è subordinata al rispetto pieno e integrale di molte condizioni, formali e sostanziali.

La prima condizione riguarda i soggetti stipulanti: le intese, infatti, devono essere siglate a livello aziendale o territoriale (resta escluso, invece, il livello nazionale), e le organizzazioni sindacali che le sottoscrivono devono rappresentare la maggioranza dei lavoratori interessati.

La stipula da parte di questi soggetti non basta per dare piena validità ed efficacia agli accordi; questi devono anche rispettare due specifici requisiti sostanziali.

Il primo di questi requisiti riguarda le finalità degli accordi, che

devono perseguire uno degli obiettivi elencati dalla legge.

L'elenco è molto ampio: vi rientrano le finalità di conseguire maggiore occupazione, l'obiettivo di incrementare la qualità dei contratti di lavoro, la stimolo all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, la definizione di misure volte a far emergere il lavoro irregolare, lo stimolo agli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali e, infine, il supporto a nuovi investimenti e all'avvio di nuove attività.

Si tratta di concetti molto ampi che, come tali, saranno oggetto di valutazione discrezionale della giurisprudenza: sarebbe opportuno interpretare in senso molto rigoroso tali finalità, evitando di allargare il loro campo di azione in maniera eccessiva.

Ciascuna di queste finalità è sufficiente a rendere valida l'intesa, e dovrà essere espressamente richiamata nell'accordo, per provare il rispetto del parametro legale. Sarà importante curare questo aspetto, perché un'indicazione generica o non rispondente all'effettiva realtà aziendale potrebbe compromettere la validità dell'accordo e l'efficacia delle deroghe.

Un secondo requisito sostanziale riguarda le materie per le quali si possono introdurre le deroghe: la legge, anche qui, individua un nu-

mero chiuso di temi che possono essere considerati dall'accordo.

Rientrano nell'elenco gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie, le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale, i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti, i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, la disciplina dell'orario di lavoro, le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e le partite Iva, le trasformazioni e conversione dei contratti di lavoro e, infine, le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.

Le deroghe, infine, non possono essere indiscriminate: devono rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Una volta rispettati tutti questi vincoli, resta un adempimento formale: le intese devono essere depositate all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.



Peso: 15%

IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Le uscite per i salari e le rate dei mutui aiutano la continuità

Sarà possibile versare la mensilità che precede il deposito della domanda

Il concordato in continuità, seppure depotenziato dall'introduzione dell'allerta, è stato inserito in una cornice più chiara dal legislatore, che ha introdotto alcune norme che ne definiscono il perimetro di applicazione, con particolare riguardo alla gestione di taluni rapporti preesistenti.

Si tratta in particolare del pagamento di creditori spesso decisivi per la continuità, dipendenti e fornitori di beni strumentali, che tipicamente paventano od attuano l'interruzione delle prestazioni in pendenza delle loro spettanze, determinando ulteriori incertezze e tensioni nelle già complicate fasi della crisi aziendale.

Per queste situazioni, l'articolo 100 del Codice della crisi introduce la possibilità oggi non prevista, previa autorizzazione del tribunale, di pagare le retribuzioni dovute per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori che verranno impiegati nel ramo aziendale di cui si prevede la continuazione.

La norma va letta in coordinamento con l'articolo 84, comma 3 del Codice: per aversi un piano in continuità, i ricavi della continuità aziendale devono derivare da un biennio

di esecuzione del piano, con un'attività in cui siano impiegati almeno la metà dei dipendenti in forza nei due anni precedenti. Questa norma mira a limitare, per quanto possibile, la conflittualità emergente in situazioni di tensione finanziaria, favorendo la conservazione in organico di risorse umane preziose per la continuità: quando è in bilico la prosecuzione d'impresa, gli stipendi non vengono regolarmente corrisposti e molti lavoratori, normalmente i più appetibili sul mercato, tendono a ricollocarsi altrove.

La previsione di una sola mensilità è forse insufficiente, ma può dare supporto alle realtà che abbiamo tensioni di liquidità transitorie e reversibili, non già un'incapacità di far fronte ad una pluralità di mensilità arretrate, verosimilmente in una crisi ben più indirizzata all'insolvenza.

Il secondo comma dell'articolo 100 del Dlgs 14/2019 disciplina invece la possibilità di provvedere al rimborso delle rate residue di un mutuo garantito da beni strumentali, dovendosi ottenere dal Tribunale l'autorizzazione al pagamento dello scaduto per il periodo anteriore al concordato; per fare ciò, un professionista indipendente dovrà attestare che il credito garantito può essere soddisfatto con la vendita, a valori di

mercato, del bene su cui insiste la garanzia, e che tale circostanza non lede i diritti degli altri creditori.

In realtà si tratta di una maggiore specificazione del 4° comma dell'articolo 182-quinquies della legge fallimentare, che esplicita la possibilità di essere autorizzati per il pagamento di crediti anteriori per beni e servizi, qualora un professionista attesti la loro indispensabilità alla prosecuzione aziendale e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.

Queste due norme, in definitiva, tentano di dare una risposta pratica alla difficoltà di azione dell'impresa che accede al concordato, un'entità in funzionamento che si trova spesso a gestire pagamenti su un crinale temporale, tra il prima ed il dopo ammissione, con la difficoltà di agire senza violare la par condicio e compromettere i rapporti e la reputazione commerciale.



Peso: 11%



NUOVE COMMISSIONI

**Concorsi, pagati
i dirigenti
e non i dipendenti**Grandelli e Zamberlan *a pagina 23*

Paradosso-concorsi: pagati solo i dirigenti

RIFORMA DELLA PA**L'incarico in commissione
non sarà più remunerato
per funzionari e dipendenti****Per i vertici amministrativi
deroga esplicita al principio
dell'«omnicomprensività»****Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan**

Commissioni di concorso riviste e corrette. Per accelerare le procedure selettive, la riforma approvata in via definitiva dal Senato interviene su due versanti: composizione e compensi. Sul primo punto, un elemento di novità è rappresentato dal ripescaggio dei dipendenti collocati a riposo, che ora possono essere nominati componenti la commissione. Viene inserita un'eccezione al divieto generalizzato per la Pa di conferire incarichi a ex lavoratori pensionati pubblici e privati, a condizione che dalla cessazione dal servizio non siano trascorsi più di quattro anni. Un ulteriore aspetto viene individuato da alcune fattispecie che, oltre a rappresentare modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, diventano cause ostative alla nomina nelle commissioni. Sono i motivi disciplinari, le ragioni di salute e la decadenza dall'impiego. L'esclusione vale anche per il personale in quie-

scenza. Al contrario, nulla viene specificato sulle conseguenze sulla commissione di concorso nel caso in cui il dipendente, già nominato

componente, cessi dal servizio per una di queste cause. Ma la new entry più rilevante riguarda l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti le commissioni presso il dipartimento della Funzione pubblica. L'Albo sarà organizzato in sottosezioni, i cui elementi distintivi sono rappresentati dall'ambito regionale e dai settori tematici omogenei. Il soggetto interessato si iscrive all'Albo per tre anni, rinnovabili una sola volta.

La fissazione delle caratteristiche dell'Albo (requisiti, incompatibilità e inconfiribilità, ecc.) è rimessa a un decreto del ministro per la Pa. In attesa di questo provvedimento, la composizione delle commissioni di concorso continua ad essere disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dal Dpr. 487/1994. È poi prevista l'emanazione di un Dpcm per la revisione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni, oggi fissati da analogo provvedimento del 1995. Ma la previsione più impattante è rappresentata dalla riconducibilità dell'incarico di componente le commissioni conferito a un dipendente pubblico alle ratione officii, anche quando il conferimento è effettuato da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza. Conseguenza diretta e immediata consi-

ste nel fatto che a quel dipendente non può essere riconosciuto alcun compenso. Se questo trova fondamento nell'obiettivo di contenere gli oneri per le procedure concorsuali, del tutto inspiegabile risulta il disposto dell'articolo 3, comma 14, secondo cui il principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale non si applica ai compensi spettanti quale componente la commissione di concorso. Quindi al dirigente nominato presidente o membro della commissione, sia nel proprio ente sia in ente diverso, spetta il compenso; al funzionario o ad altro dipendente, per lo stesso incarico, nulla compete. Anche le regioni, le amministrazioni della sanità e gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti a queste disposizioni. Ulteriori elementi di semplificazione delle procedure selettive riguardano la previsione di sotto-commissioni, di preselezioni in caso di numero di domande doppio rispetto ai posti messi a concorso, il ricorso a test a risposta multipla, lo svolgimento e la correzione degli elaborati ricorrendo a sistemi informatici, l'effettuazione di una sola prova scritta oppure pratica



Peso: 1-1%, 23-21%

nel caso di profili tecnici. Strumenti i cui benefici saranno maggiormente risentiti dalle procedure gestite a livello centrale della Pa.

PAROLA CHIAVE

Albo dei commissari

Massimo sei anni

La riforma prevede la creazione di un Albo per i commissari nei concorsi pubblici. L'iscrizione dei soggetti interessati durerà tre anni, rinnovabili per una sola volta. Potranno far parte dell'Albo anche i pensionati purché da non oltre quattro anni

LE REGOLE

1. Dirigenti

Nel caso dei dirigenti, il principio di «omnicomprensività» del trattamento economico non si applica per gli incarichi di componente delle commissioni di concorso, in base alla deroga esplicita scritta all'articolo 3, comma 14. I dirigenti, di conseguenza, hanno diritto al compenso relativo allo svolgimento dell'incarico

2. Funzionari e dipendenti

Per funzionari e dipendenti pubblici, invece, si prevede che gli incarichi di componente delle commissioni di concorso «si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente o comunque conferiti dall'amministrazione» (articolo 3, comma 13). Di conseguenza, non è possibile prevedere alcun compenso aggiuntivo

3. Il nuovo albo

La riforma prevede l'introduzione di un Albo dei commissari, a cui ci si potrà iscrivere per tre anni rinnovabili una sola volta. L'Albo sarà diviso in sottosezioni, che riguarderanno gli ambiti territoriali e i settori dei concorsi. Regole, requisiti e modalità di iscrizione al nuovo Albo saranno definiti con un decreto ministeriale



Peso: 1-1%, 23-21%



CENTINAIA DI LAVORATORI LASCIATI A CASA

Gli «addetti» di Gigino via senza Dignità

La società del ministero del Lavoro usa il decreto e non rinnova i precari

Giuseppe Marino

■ «Con questa norma daremo un colpo mortale al precariato», aveva tuonato Di Maio annunciando il varo del suo primo decreto, il «Dignità». Il provvedimento era nato sulla scorta delle trattative per regolamentare i diritti dei riders, i ciclofattorini delle consegne a domicilio. A quasi un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, i rider non hanno le loro regole. E, soprattutto, perfino le società controllate dal ministero del Lavoro, quello guidato dallo stesso Di Maio, mandano a casa le persone alla scadenza dei contratti anziché stabilizzarle.

Clamoroso il caso di Invitalia, la società per la riconversione di aree industriali in crisi, che ha usato proprio il decreto Dignità, e il suo limite di 24 mesi per i rinnovi dei contratti a termine, per mandare via 135 precari storici e sostituirli con nuovi assunti. Si tratta di lavoratori assunti in Emilia Romagna dopo il terremoto che nel 2012

devastò intere aree della Regione.

Il 30 giugno il loro contratto andrà in scadenza e al momento non ci sono prospettive di stabilizzazione. Tanto che i precari hanno scritto a Di Maio: «Invitalia, sfruttando in modo distorto il decreto dignità non ha alcuna intenzione di assumere a tempo indeterminato, dopo anni e anni di proroghe non più ulteriormente applicabili alla luce dell'attuale normativa».

Ma non è l'unico caso. Chissà se i lavoratori di Invitalia saranno più fortunati di quelli di Anpal, la società che dovrà gestire le politiche del lavoro connesse al Reddito di cittadinanza, sta per assumere 3.000 persone senza esperienza per fare i «navigator» e intanto, un po' alla volta, sta mandando a casa i 654 precari storici che hanno accumulato anni di pratica nel settore. Anche questi lavoratori avevano scritto un appello a Di Maio nel luglio del 2018. «Non ci ha mai risposto - racconta una lavoratrice che è stata lasciata a casa - quello che non capiamo è perché hanno fatto di tutto per tagliarci fuori dalle assunzioni sui navigator». In ef-

fetti i criteri sembrano disegnati apposta per tenere i precari storici di Anpal fuori dalla selezione che inizierà domani alla Fiera di Roma. L'Anpal, presieduta dal «prof del Mississippi»

Mimmo Parisi, che Di Maio ha fortemente voluto come «guru del Reddito», ha aperto la selezione a laureati in alcune materie, da Sociologia a Scienze della Formazione, lasciandone fuori altre come Filosofia, non poi così lontana dalle altre due co-

me tipo di preparazione. Inoltre, a parità di risultato nei test per i 3.000 navigator, avranno la meglio i candidati più giovani. I precari storici invece, sono stati assunti con un criterio opposto, chiedendo almeno 4 anni di esperienza nei settori in cui dovevano andare a lavorare. E dopo 6-7 anni di contratto non sono più così giovani. Per di più, è stata aggiunta una clausola specifica: tra i precari ancora in servizio avrebbe potuto partecipare al test per i navigatori solo chi aveva il contratto in scadenza, non oltre un mese prima della data del bando di selezione. I precari di Anpal che lavorano nel settore specifi-

co dei navigator, hanno tutti scadenze successive.

Il sospetto dei lavoratori e dei sindacati è che si voglia fare piazza pulita di chi è entrato al lavoro sotto precedenti governi e portare a termine un'operazione di assunzione su larga scala targata Cinque Stelle. E pazienza se si creano nuovi precari, lasciando a casa i vecchi. Da domani alla Fiera di Roma arriveranno in 54mila con un sogno. Le telecamere per lo show sono già pronte.

PARADOSSO

Invitalia ne assume altri
I test Anpal per i navigator
penalizzano chi lavora già



Peso: 24%

IMPRESA

Nuovi chiarimenti dal ministero del lavoro sulla normativa per il terzo settore

Odv e Aps, statuti al restyling Regime alleggerito fino al 3/8. Accertamento al Runts

Pagina a cura
DI CARLA DE LELLIS

Spetta al Runts l'accertamento dei requisiti d'iscrizione nel terzo settore. Accertamento che ci sarà soltanto dopo la trasmigrazione dei dati dai vigenti registri delle Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale) al nuovo registro unico nazionale del terzo settore (Runts), nel termine di 180 giorni. Fino a conclusione dell'accertamento, gli enti continuano a essere considerati Odv e Aps. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 13/2019. Nella circolare, inoltre, il ministero spiega che, fino al 3 agosto, Odv e Aps possono adeguare gli statuti alla nuova disciplina del codice del terzo settore con il regime alleggerito sui voti in assemblea e che la scelta di rimanere nel terzo settore può esserci anche dopo tale scadenza, anche se dovrà avvenire necessariamente con le regole ordinarie (a maggioranza rinforzata).

Porte sempre aperte al Terzo Settore. La circolare risponde a richieste di chiarimento sulla procedura di adeguamento degli enti già iscritti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazione di promozione sociale (Aps), per la quale è fissato il termine al 3 agosto (cioè a 24 mesi dall'entrata in vigore del dlgs n. 117/2017 che ha approvato il codice del terzo settore, Cts). Riguardo alla scadenza il ministero spiega, innanzitutto, che la finestra (24 mesi) a disposizione degli Ets rappresenta un arco temporale entro cui possono manifestare la scelta di permanere all'interno del terzo settore, procedendo all'adeguamento statutario con modalità semplificate. In altre parole, è un'opportunità di adeguarsi alle nuove regole con il regime c.d. «alleggerito». Una volta spirato il termine,

con esso non viene meno la possibilità di procedere all'adeguamento statutario al fine di restare nel terzo settore, ma in tal caso (dopo il 3 agosto) andranno necessariamente seguite le procedure ordinarie, senza possibilità di usufruire del regime alleggerito.

L'iscrizione al Runts (che ancora non c'è). Sul punto è stato chiesto al ministero di sapere se il mancato adeguamento statutario entro il termine possa far venir meno l'iscrizione ai suddetti registri e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano. Relativamente alle Odv e alle Aps iscritte nei rispettivi registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, il ministero ricava la risposta dalla disciplina dell'istituto della «trasmigrazione» (art. 54 del Cts). Quest'ultima consiste nel meccanismo di (automatica) comunicazione al Runts dei dati relativi agli Ets (ovviamente, il Runts e le regole sulla trasmigrazione ancora non ci sono e saranno disciplinate con il previsto decreto attuativo). A seguito della trasmissione dei dati, spiega il ministero, spetterà all'ufficio del Runts territorialmente competente, entro 180 giorni, controllare e verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Runts, a partire dai contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto. In pendenza del procedimento di controllo, gli Ets già iscritti nei previgenti registri (volontariato e promozione sociale) continueranno a essere considerati Odv e Aps, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. Entro il citato termine di 180 giorni l'ufficio competente adotterà il provvedimento d'iscrizione al Runt ovvero il provvedimento di diniego d'iscrizione al Runts. Nel caso in cui dal procedimento di controllo dovesse scaturire l'esigenza, ai

fini della conformità degli statuti alle prescrizioni del Cts regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l'adozione di tali modifiche potrà esserci anche dopo la scadenza del 3 agosto, ma senza più possibilità di beneficiare delle modalità alleggerite, nemmeno se le modifiche dovessero riguardare le cd. «disposizioni inderogabili».

Accertamenti presso il Runt. Per il ministero del lavoro, dunque, la lettura sistematica delle norme del Cts induce a ritenere che la naturale sede d'esercizio della funzione di accertamento sull'effettiva conformità degli statuti alla nuova disciplina del Cts non possa che essere il procedimento, successivo alla trasmigrazione, finalizzato al perfezionamento dell'iscrizione al Runts incardinato presso il competente omonimo ufficio istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma.

Fino alla trasmigrazione, naturalmente, resta del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) di adottare eventuali provvedimenti di cancellazione nei confronti degli enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento.

Onlus e altri enti. Più complicata è la situazione delle onlus riguardo alla loro



Peso: 76%



iscrizione al registro nazionale (Runts) che, nel periodo transitorio, sono comunque considerate enti del terzo settore. Il ministero spiega che, diversamente da Aps e Odv, non è possibile la trasmigrazione, a causa dell'eterogeneità degli enti inclusi oggi nella qualifica fiscale di onlus e della mancanza di una sezione specifica nel Runts. Pertanto, le onlus che vorranno entrare nel terzo settore, dovranno presentare una specifica richiesta d'iscrizione al Runts con modalità che verranno individuate con apposito decreto attuativo.

Per gli altri enti è stato chiesto di sapere se il termine del 3 agosto si riferisca alla data entro cui devono adottare la delibera di modifica dello statuto o alla data entro cui deve intervenire il provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'amministrazione pubblica preposta (la prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la regione o provincia autonoma). Il ministero precisa che la scadenza non può riferirsi che alla data entro la quale l'organo statutario dell'Ets delibera la modifica

statutaria, adeguando lo statuto. Pertanto, non è necessario anche che, entro lo stesso termine del 3 agosto, avvenga la registrazione dell'atto e il provvedimento di approvazione da parte dell'amministrazione competente.

— © Riproduzione riservata —

Gli enti del terzo settore

Enti del terzo settore (in sigla Ets)	Sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts)
Esclusioni	Non sono Ets le amministrazioni pubbliche, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai predetti enti, fatta eccezione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile. Sono esclusi, inoltre, i corpi volontari dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta
Eccezioni	Agli enti religiosi civilmente riconosciuti (esempio: diocesi e parrocchie) le norme del Cts si applicano limitatamente allo svolgimento delle c.d. attività d'interesse generale, a patto che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, se non previsto diversamente e comunque nel rispetto della struttura e della finalità degli enti, recepisca le norme del Cts e sia depositato nel Runts



Peso: 76%



L'ITALIA PIACE POCO NON PENSA GIOVANE

di **Fabio Pammolli**

Fervono le discussioni sulla trattativa con la Commissione europea e sui punti decimali che, si spera, potranno fare la differenza. Intanto, il Paese fatica a ringiovanire e a rinnovare il proprio capitale umano e il proprio tessuto imprenditoriale. Le connessioni chiave le ha fissate Ferruccio de Bortoli commentando la relazione del governatore della Banca d'Italia («I giovani, migranti invisibili e cittadini di seconda classe», sul «Corriere» del primo giugno). L'Italia è vecchia ed è prigioniera di una trappola demografica. Entro 25 anni, un terzo della popolazione avrà più di 65 anni, mentre ci saranno sei milioni di attivi in meno. Sul bilancio demografico pesano la diminuzione dei tassi di fertilità e l'aumento dell'aspettativa di vita, non compensati dai flussi migratori in entrata.

Di per sé, questa riduzione degli attivi sul totale della popolazione frena la crescita. I dati, però, ci dicono qualcosa di più e, se possibile, di peggio. Il Paese non solo è vecchio, ma scaccia anche i propri giovani e non si attrezza per attrarne di bravi dall'estero. Nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, il tasso di disoccupazione è del 16%, contro il 4% tedesco e il 10% francese. Il tasso di occupazione è al 62%, venti punti percentuali sotto la Germania. Nel frattempo, nell'ultimo anno, 120 mila giovani se ne sono andati, mentre siamo in fondo alla classifica Ocse che misura l'attrattività dei Paesi per i lavoratori qualificati e per gli imprenditori esteri.

La classifica dell'Ocse offre spunti di rilievo, perché considera una molteplicità di fattori che influenzano la mobilità di studenti, lavoratori qualificati, tecnici, imprenditori, professionisti nei settori creativi. Pesano la dimensione e la specializzazione settoriale delle imprese, l'apertura del sistema universitario, la qualità della vita, le infrastrutture di trasporto e urbane, la presenza di scuole internazionali e di condizioni favorevoli per l'inserimento dei nuclei familiari, oltre a quelle di contesto sociale e di apertura, a partire dalle procedure per i permessi di soggiorno. Accanto a questi fattori, a incidere sono le percezioni sul futuro, le aspettative sul potenziale di crescita e sulla stabilità istituzionale, il funzionamento del mercato del lavoro, i redditi attesi, il peso della tassazione.

L'agenda è vuota

Di fronte a questa lista, non si può non osservare che quegli stessi elementi che rendono l'Italia poco attrattiva per i giovani stranieri sono anche quelli che più incidono sulla decisione, di troppi, di andarsene.

Nel quadro demografico e di specializzazione setto-

riale attuali, intervenire su questi fattori rappresenta l'unica scelta credibile, se si vuol dare al Paese una prospettiva di crescita dell'occupazione, della produttività, dei salari reali. Anziché progettare improbabili ricette autarchiche, è prioritario tradurre gli indicatori dell'Ocse in un insieme coerente di obiettivi concreti, programmando le azioni necessarie per raggiungerli e misurandone l'attuazione.

Disegnare l'agenda politica dando priorità alle condizioni di attrattività per i giovani qualificati e per le imprese che possono assumerli rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione copernicana in un Paese troppo rivolto al proprio interno, assuefatto a uno Stato che si erge a paladino contro la povertà e le disuguaglianze ma è capace solo di trasferimenti e interventi redistributivi di corto respiro.

Tra gli altri, un nodo da sciogliere prioritariamente è posizionato proprio all'intersezione tra passato, presente e futuro.

In un Paese che ha due pensionati ogni tre occupati, le nuove generazioni che si affacciano sul mercato del lavoro sono schiacciate dal peso del finanziamento a ripartizione al primo pilastro pensionistico e al welfare anziano. Questo peso è destinato a crescere, meccanicamente e inesorabilmente, per la demografia, e si aggraverà se persisterà la stagnazione della produttività del lavoro e dei salari reali.

Zavorre in busta paga

Già oggi demografia, tassi di occupazione e bassa produttività concorrono a far sì che in Italia ciascun occupato contribuisca al finanziamento per il welfare anziano di pensioni, sanità e assistenza di lungo periodo con un ammontare equivalente a circa il 64% del Pil pro capite. Il valore corrispondente per un occupato tedesco è più basso di quasi 25 punti percentuali. Il fardello contributivo rappresenta oltre il 70% del cuneo fiscale e dilata la differenza tra il costo del lavoro per l'impresa e la retribuzione netta per il lavoratore. Il peso dei con-



tributi pensionistici al pilastro pubblico a ripartizione genera un circolo vizioso, in cui il ricorso esclusivo al finanziamento a ripartizione grava sulle imprese e sul lavoro, deprimendo l'occupazione e la produzione.

Questa spirale va disinnescata, perché essa cozza contro qualunque dichiarazione d'intenti circa la volontà di attrarre nuovi posti di lavoro nei settori a più alto valore aggiunto e a più forte vocazione internazionale. Attualmente, l'aliquota contributiva è al 33%, con 9 punti a carico del lavoratore e 24 a carico dell'impresa. Per essere efficace, la riduzione del cuneo contributivo non dovrebbe essere inferiore ai 10 punti percentuali, ripartiti in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro. L'allineamento verso il basso delle aliquote contributive dovrebbe riguardare tutte le forme contrattuali, con

condizioni di deducibilità per l'accesso ai fondi pensione complementari. La strada delle riduzioni temporanee per il lavoro dipendente non poteva rappresentare una soluzione per i problemi che abbiamo descritto. Certo, oggi, lo spazio fiscale è ancor più esiguo. Serve concentrare lo sforzo, e la soluzione non può che essere una discriminazione positiva in favore dei giovani: una soglia anagrafica per l'accesso al nuovo sistema sufficientemente bassa (30 anni) da non determinare effetti repentini sulle finanze pubbliche (6-8 miliardi) ma, allo stesso tempo, capace di lanciare un segnale forte sulla volontà del Paese di riappropriarsi di un'agenda per i giovani e per la crescita.

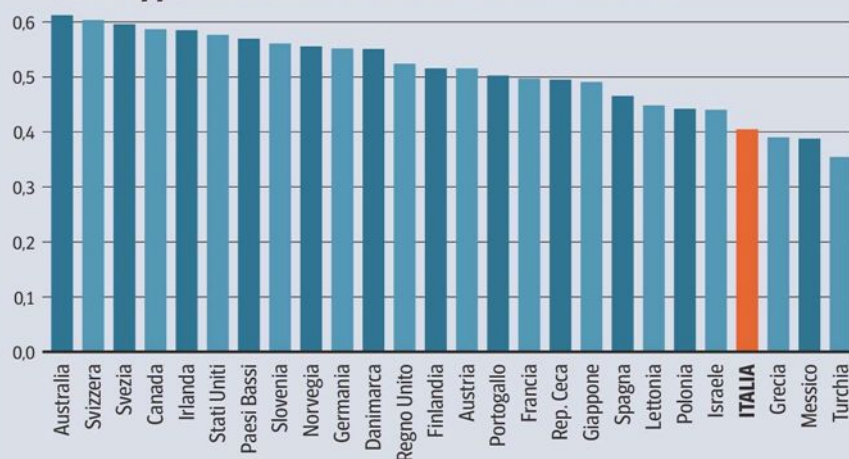
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La capacità di attrarre talenti o di trattenere quelli che ci sono è in caduta libera, spiega l'Ocse

Il Paese è sempre più vecchio e la politica non riesce a scegliere un'agenda dedicata alle nuove generazioni

È tempo di reagire, partendo da un taglio selettivo e permanente del cuneo contributivo

Senza appeal Indice Ocse di attrattività: lavoratori con master o dottorato



Fonte: Tabella 5.2 in Tuccio M., 2019, Measuring and assessing talent attractiveness in OECD Countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n. 229

S. A.



In un Paese che ha due pensionati ogni tre occupati, i ragazzi sono schiacciati dal peso della spesa previdenziale



Peso: 83%

Partnership Gabetti-Enel X Subito il credito d'imposta per rendere la casa sostenibile

Paola Benedetta Manca

MILANO

PER RISTRUTTURARE la propria casa rendendola sostenibile da punto di vista energetico, oppure antisismica, arriva una nuova opportunità, quella di usufruire degli Ecobonus e dei Sismobonus dello Stato ma senza dover aspettare 10 anni per detrarre le spese sostenute dalle imposte dell'Irpef o dell'Ires. Un'occasione che arriva da Gabetti, società leader nel campo immobiliare, grazie a un accordo con Enel X. Gli incentivi di Ecobonus e Sismobonus erogati dallo Stato sono, infatti, agevolazioni fiscali che consentono a privati e società di detrarre, in 10 anni, una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione, che può arrivare fino all'85%, maturando un credito di imposta che può essere utilizzato, fino al 2021, per compensare le tasse.

IL CREDITO, però, può essere ceduto ai fornitori che hanno realizzato l'intervento o ad altri soggetti. Grazie alla cessione del credito, la persona interessata dovrà versare la sola quota non incentivabile, cedendo la restante parte sotto forma di credito d'imposta, quale parziale forma di pagamento, a chi realizza il lavoro. E' l'opportunità che offre Gabetti, grazie alla partnership siglata con

Enel X, con un team e reti di professionisti dedicati e un progetto di filiera, unico nel settore, che mette insieme tutti i professionisti necessari per accedere in maniera puntuale a queste nuove agevolazioni. Proprio per far conoscere questa possibilità, il Gruppo Gabetti è in tour con un road show di 10 tappe in Italia, per incontrare agenzie immobiliari, aziende locali e amministratori di condominio.

DURANTE gli incontri, verranno illustrate le possibilità derivate dalla cessione del credito, i vantaggi e le modalità operative per le agenzie immobiliari, per le imprese coinvolte, per i condomini e per i privati. Il road show, dopo aver toccato le città di Catania, Roma, Torino, Bologna e Bari, arriverà a Perugia (20.6), Livorno (21.6 al Sofitel Grand Hotel), Napoli (27.6) Padova (28.6), Milano (03.7 all'Enterprise Hotel) e Genova (04.7).

«LA RISTRUTTURAZIONE degli edifici italiani è una priorità del sistema Paese – sottolinea Marco Speretta, 48 anni, direttore generale Gruppo Gabetti –. Dalle analisi che abbiamo fatto, è emerso, in maniera molto netta, che il nostro patrimonio immobiliare è particolarmente vecchio: è stato costruito tra gli anni '50 e '70. Perciò è in condizioni non ottimali e non allineate con la richiesta: si crea, quindi, una discrepanza tra domanda e offerta molto importante. Ci sono poi complicazioni

legate al consumo energetico di questi immobili, una delle principali fonti di inquinamento. L'elemento fondamentale – continua Speretta – è poter riqualificare questo patrimonio e il Gruppo Gabetti, con operatori tra cui Enel X, ha sviluppato progetti che favoriscano il miglioramento dell'impatto ambientale degli edifici, anche grazie al sistema di incentivi Ecobonus e Sismobonus. Abbiamo fatto un accordo in esclusiva con Enel X – illustra Speretta – che acquista il credito di chi vuole ristrutturare casa attraverso gli incentivi statali. Noi facciamo da tramite tra i clienti ed Enel X, grazie alla nostra rete di agenzie immobiliari, degli amministratori di condominio (ne amministriamo oltre 6.000) e a una rete di progettisti, impiantisti e imprese di costruzioni che fanno materialmente i lavori che poi Enel X finanzia».

IL MERCATO delle transazioni immobiliari, grazie al sistema di incentivi sta subendo una mutazione. «Nel 2018 – conclude Speretta – è cresciuto del 6,5% rispetto al 2017, sostenuto anche dagli incentivi sulla ristrutturazione. Inoltre, dai nostri studi, si evidenziano differenze di prezzo, che vanno dal 20 al 32%, tra abitazioni in classe A e classi inferiori, soprattutto fuori dal centro delle città. Il 2018 si è chiuso con un incremento del numero transazioni



Peso: 65%



medie annue del 5,5 %, che sale all'8,8% nel primo trimestre del 2019, e quest'aumento è da imputare, in gran parte, agli incentivi sulle ristrutturazioni e alla nuova possibilità di cedere il credito».

Gabetti ed Enel X hanno siglato un accordo che permette al proprietario immobiliare di cedere il credito d'imposta all'impresa che realizza i lavori senza aspettare dieci anni

BONUS FISCALI DETRAIBILI

Marco Speretta, direttore generale del Gruppo Gabetti, durante una tappa del road show



Peso:65%

Bilancio positivo. Nel 2018 attivati 100mila accordi in più rispetto al 2016 - Turismo e agricoltura a caccia di addetti

Flessibilità con tutele per le assunzioni estive

**Dario Aquaro
Marta Casadei**

Sono balzati agli onori delle cronache nelle scorse settimane, con i sindaci di alcune località balneari che hanno denunciato la carenza di personale sulle spiagge (puntando il dito, nel caso di Gabicce Mare, contro la "concorrenza" del reddito di cittadinanza introdotto dal governo gialloverde). Così come in Trentino, dove è stato lanciato l'"allarme" per la mancanza di circa 15mila lavoratori da impiegare nella raccolta delle mele: impegno che negli anni passati ha attirato soprattutto braccianti provenienti dall'Europa dell'Est.

Sono i contratti di lavoro stagionale: uno strumento che garantisce flessibilità (e adattabilità) nel rapporto lavorativo e, allo stesso tempo, offre una serie di tutele al lavoratore.

Gli ambiti di applicazione

Questo tipo di contratto si applica ai lavori addetti alle attività elencate nel Dpr 1525/1963 - mai aggiornato da un nuovo decreto ministeriale, che però è stato previsto. Le attività spaziano dal lavoro in fiera fino ai corsi di insegnamento professionale, e possono essere individuate dalla contrattazione collettiva: si pensi al Ccnl Turismo, al Ccnl

Trasporto aereo o al Ccnl Alimentari-Industria.

La fotografia aggiornata

È innegabile che i contratti stagionali si adattino bene alle esigenze (sia delle imprese, sia dei lavoratori) in alcuni ambiti chiave dell'economia italiana, come i già citati settori dell'agricoltura e del turismo, storicamente caratterizzati da un'alta incidenza del lavoro sommerso. Per questo motivo, negli ultimi anni, hanno avuto molta fortuna, diventando una formula contrattuale sempre più popolare: secondo una stima dell'Inps su dati Uniemens - che escludono lavoratori agricoli e domestici - i contratti stagionali attivati nel 2018 sono stati, nel complesso, 658.969, in aumento rispetto ai 613.661 del 2017 e ai 565.599 del 2016.

Il fatto che il contratto di lavoro stagionale sia rimasto immune da molte restrizioni introdotte dal Dl 87/2018 - dai limiti di durata massima, allo stop and go (le pause obbligatorie fra un contratto e il successivo), dal limite quantitativo nell'uso dei contratti a termine (20% dell'organico stabile) alla maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di rinnovo - suggerirebbe la possibilità di un ulteriore

incremento nel 2019.

La fotografia scattata dal report trimestrale Inps sul precariato mostra, invece, una leggera diminuzione delle attivazioni: tra gennaio e marzo dell'anno in corso, infatti, sono stati attivati 91.204 contratti, contro i quasi 103mila dello stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso trimestre di riferimento, d'altro lato, sono cresciute le cessazioni: 78.592 contro le 66.696 del periodo gennaio-marzo 2018.

La spinta del turismo

Che cosa significano questi numeri? È ancora presto per dirlo. Certo è che la stagione estiva - che beneficia di un'ulteriore spinta dal turismo - potrà dare più elementi di lettura sull'utilizzo di questo tipo di contratti.

Non solo. Come spiegato nelle pagine di questa Guida rapida, per le esigenze di prestazioni temporanee e non programmabili, a disposizione dei datori (e dei lavoratori) c'è anche il contratto intermittente ("a chiamata"). Che però ha un campo di applicazione più ristretto. Perché è utilizzabile fino a 25 anni o per chi ne ha oltre 55 (anche pensionato), e prevede una serie di obblighi e un tetto di giornate lavorabili.



Peso: 32%



CONFINDUSTRIA

Sezione: RELAZIONI INDUSTRIALI

24 ORE
L'ESPERTO RISPONDE

Rassegna del: 17/06/19

Edizione del: 17/06/19

Estratto da pag.: 7

Foglio: 2/2



Peso: 32%

**L'alternativa. Il rapporto intermittente
si può usare per chi ha meno di 24 anni
Opzione aperta anche ai pensionati**

Contratto a chiamata per giovani e over 55

**Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta**

In vista del periodo estivo sono frequenti le esigenze di prestazioni "mordi e fuggi": laddove l'entità della stesse non sia predeterminabile e quindi richieda attività non programmabili, di carattere saltuario e/o discontinuo, la fattispecie contrattuale utilizzabile è quella del contratto intermittente, disciplinato dall'articolo 13, del Dlgs 81/2015. Occorre però verificare prima se l'attività o il soggetto interessato rientrano nel campo di applicazione: vi sono, infatti, specifiche ipotesi soggettive e oggettive che definiscono il perimetro di utilizzo del contratto a chiamata.

Con riferimento alle prime, sono individuate in capo a due categorie di soggetti: i giovani di età inferiore a 24 anni, purché la prestazione si esaurisca entro il 25° anno di età; i soggetti di età superiore a 55 anni, anche pensionati.

Rimangono poi, in alternativa, le ipotesi oggettive, per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero ricomprese tra le attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657/1923. Peraltro, in assenza di disciplina contrattuale nazionale,

va ricordato come anche gli accordi collettivi di secondo livello possano regolamentare il job on call.

Al ricorso del contratto di lavoro a chiamata si accompagna l'obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015).

Sussiste, inoltre un tetto di utilizzo del lavoro intermittente, fissato - per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro - in 400 giornate di effettivo lavoro "nell'arco di tre anni solari" (tranne che per turismo, pubblici esercizi e spettacolo). Infine, si ricorda che i lavoratori a chiamata, al pari di tutti gli altri, sono soggetti alla sorveglianza sanitaria e a tutte le tutele previste in materia di sicurezza sul lavoro.

Tempo parziale

Rimanendo nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato, quando è possibile predefinire l'articolazione dell'orario di lavoro, un altro strumento che permette di gestire attività "ridotte" è quello del rapporto a tempo parziale: in questa ipotesi, secondo le previsioni dell'articolo 5, del Dlgs 81/2015, va indicata puntualmente la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Il datore di lavoro ha poi facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni suppl-

mentari (secondo le disposizioni dei contratti collettivi) così come di pattuire clausole elastiche. Ma, in realtà, la fattispecie contrattuale che sarebbe più idonea a soddisfare le esigenze lavorative in parola, è quella del contratto di prestazioni

Contratti intermittenti

È disponibile online, gratuitamente sul sito del Sole 24 Ore, il dossier che ripropone la Guida rapida dell'Esperto risponde uscita il 28 gennaio 2019: un vademecum sui contratti intermittenti o a chiamata per gli under 24 o gli over 55. www.ilsole24ore.com/guide ne occasionale: chi fosse interessato deve però fare i conti con il Dl 50/2017, che ha regolato la materia in maniera più stringente rispetto alla disciplina del Dlgs 81/2015.

Questo istituto è stato previsto per le prestazioni di tipo occasionale, ossia saltuarie e di ridotta entità.

Lavoro occasionale

La normativa esclude i datori di la-



Peso: 35%



voro che operano in determinati settori (edili e affini, lapidei, miniere e cave) e ambiti (appalti d'opera e di servizi), così come tutti quelli che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato (8 nel caso delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo) oppure che abbiano in corso o abbiano avuto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore.

L'utilizzatore che intende avvalersi di prestazioni occasionali può acquisire attività lavorative che

danno luogo, nel corso dell'anno civile, a compensi netti non superiori a: 5.000 euro per ciascun prestatore, per la totalità degli utilizzatori; 5.000 euro per ciascun utilizzatore, per la totalità dei prestatori; 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. Particolari limiti sono stati previsti nel caso in cui il prestatore sia studente, pensionato o percettore di prestazioni integrative del salario.

Oltre ai limiti economici, l'utilizzatore deve rispettare anche un limite di durata: la prestazione, infatti, non può superare le 280 ore.

La misura del compenso è fissa-

ta dalle parti, ma non può essere inferiore al livello minimo individuato dalla legge ossia 9 euro netti per ogni ora di prestazione (con minimo giornaliero non inferiore a 36 euro).

IL GLOSSARIO

Lavoro stagionale

Il lavoro stagionale è una particolare tipologia di impiego flessibile: la disciplina normativa applicabile, a grandi linee, ricalca quella del contratto a termine; rispetto al lavoro a tempo determinato "classico" presenta, tuttavia, diverse particolarità che rendono il rapporto più elastico e con meno vincoli.

Contratto intermittente

È un contratto subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, per periodi predeterminati nella settimana, mese o anno. Più in particolare sono previste due forme:

- lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro;
- lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.

DISCO VERDE ALLA NASPI

Indennità di disoccupazione

La Naspi - l'indennità di disoccupazione - spetta anche ai lavoratori stagionali. Va a chi ha perso il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà; per questo motivo i lavoratori stagionali ne hanno il diritto dopo il termine previsto dal contratto a tempo determinato, se il rapporto non prosegue. Non spetta agli stagionali che si dimettono prima della scadenza naturale del contratto. Altri requisiti per ottenere la Naspi, validi anche per gli stagionali: è necessario che possano vantare 13 settimane contributive nei 4 anni prima della disoccupazione che non abbiano già dato luogo alla Naspi, oltre a 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti. Quindi, la durata della prestazione Naspi sarà calcolata secondo il regime ordinario, con la conseguenza che a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (26 settimane) nell'anno, la durata teorica della prestazione sarà di 3 mesi (13 settimane).

I QUESITI

Una ditta esercente attività alberghiera non stagionale, ha alle dipendenze lavoratori a tempo indeterminato, nei periodi di intenso lavoro - come quello estivo o natalizio - può assumere addetti alla reception, camerieri di sala, camerieri ai piani con contratto a tempo determinato, ritenendoli lavoratori stagionali, quindi senza che siano soggetti al limite dei 24 mesi complessivi di contratti a tempo determinato?

L'allegato 1 al Dpr 1525/1963, al numero 48, per la stagionalità contempla le «attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi»: tale previsione non si applica nel caso della struttura descritta nel quesito, data l'apertura annuale. Occorre, quindi, rifarsi al contenuto del contratto collettivo nazionale o aziendale, per capire cosa prevede. In alternativa, l'albergo può considerare di stipulare un nuovo accordo aziendale in tal senso. In ogni caso si segnala l'accordo del 31 ottobre 2018, siglato tra Federalberghi e i sindacati. (Alberto Bosco e Josef Tschöll)

Un'impresa di pulizie artigiana che applica il Ccnl pulizie artigiani, ha ricevuto in appalto la pulizia di una piscina comunale per il periodo da settembre a maggio. L'incarico può essere considerato un'attività stagionale e quindi permettere l'assunzione di lavoratori con contratto a termine stagionale? Il tipo di lavoro non è previsto dal Dpr 1525/1963 e nemmeno dal Ccnl applicato.

Nell'attuale sistema normativo l'assunzione con contratto di lavoro stagionale è ammessa solo se lo prevede la legge (il Dpr 1525/1963 o il contratto collettivo). Se il Ccnl non lo prevede, l'unica possibilità è stipulare un accordo aziendale che regoli la specifica ipotesi di attività stagionale, perché la legge (articolo 21 del Dlgs 81/2015) rinvia ai contratti collettivi che possono essere anche quelli aziendali. Altrimenti non resta che una normale assunzione con contratto a tempo determinato. (Pietro Gremigni)

IL DOSSIER ONLINE



Peso: 35%

I vantaggi. Gli accordi stagionali possono essere stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza di causali - Non si applicano nemmeno i limiti di durata e utilizzo massimo

Una formula che dribbلا i vincoli del decreto dignità

**Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta**

Il lavoro stagionale sta diventando un istituto con molto appeal nel mercato del lavoro, in quanto la grande flessibilità che ne accompagna l'utilizzo è diventata una merce molto rara dopo l'entrata in vigore del decreto dignità.

I contratti a termine stipulati per attività lavorative riconducibili a questa nozione sono immuni, infatti, dai limiti che caratterizzano il lavoro a tempo, a partire dalle regole introdotte dal Dl 87/2018, con la conseguenza che i contratti possono essere stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015.

Il pacchetto delle esenzioni che la legge riserva al lavoro stagionale non si limita alla disciplina delle causali, delle proroghe e dei rinnovi; alle attività rientranti nella nozione non si applicano neanche i limiti di durata massima introdotti dalla riforma (24 mesi), il cosiddetto "stop and go" (l'obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto), il limite quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a termine (20% dell'organico a tempo indeterminato presente al 1° gennaio dell'anno). Si applica in maniera limitata anche la maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto tra le stesse parti (non è dovuta per i casi previsti dal Dpr 1525/1963).

L'eccezione

Ma come si può individuare l'eccezione della stagionalità rispet-

to ad una determinata prestazione lavorativa?

Questa ricognizione si può ottenere sulla base di due percorsi alternativi.

Tale definizione si applica, innanzitutto, se l'attività rientra tra quelle individuate dal Dpr 1525/1963, il provvedimento che - in attesa di un decreto del ministero del Lavoro che lo aggiorni - individua da decenni quali sono le attività stagionali.

La platea dei lavoratori stagionali può essere definita anche dalla contrattazione collettiva che, secondo quanto prevede l'articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale attraverso intese di livello nazionale, territoriale oppure aziendale, sottoscritte da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi sono, infatti, alcuni settori i cui contratti collettivi nazionali di riferimento hanno da sempre disciplinato particolari declinazioni di questo istituto, consentendo sostanzialmente la sterilizzazione della stretta operata dal decreto Dignità sui rapporti a termine.

Si tratta, infatti, di una "qualifica" tipica per determinati comparti, come quello del turismo, dove il fabbisogno di personale rispecchia, per larga parte, l'andamento ciclico delle punte di attività e il contratto a tempo determinato soddisfa le esigenze strutturali di flessibilità.

Ad esempio, il contratto nazionale per i dipendenti da aziende dell'industria turistica, con l'accordo in materia del 14 novembre 2016 ha individuato diverse ipotesi - esenti dai limiti quantitativi - in cui sono attivabili i rapporti di lavoro a termine da parte delle aziende di stagione e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione

dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.

Aziende di stagione

In merito alla definizione di "aziende di stagione", l'articolo 51 del Ccnl l'ha individuata per le unità produttive che rientrino tra le «attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi»: peraltro, in questo ambito, l'intero organico può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre, l'accordo prevede come ulteriori ipotesi di esclusione dal contingentamento potranno essere disciplinate dalla contrattazione di secondo livello: quest'ultima può intervenire anche per ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assunibili.

Sempre in ambito turistico, anche l'accordo siglato da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali il 31 ottobre 2018 va nella stessa direzione: l'intesa considera aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, per le parti, rientrano nei casi di legittima apposizione del termine per esigenze stagionali le attività già previste dal Dpr 1525/1963 ma



Peso: 80%



anche le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, come quelli: connessi a festività o allo svolgimento di manifestazioni; interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Più recente gli interventi operati nel settore commercio da Confcommercio e Confesercenti (accordo del 17 aprile 2019) dove le parti hanno ribadito la validità della previsione che consente – in determinate località a prevalente vocazione turistica (indivi-

duate dalla contrattazione territoriale) – pur in assenza di esercizio di attività a carattere stagionale, l'attivazione di contratti a termine riconducibili a ragioni di stagionalità al fine di gestire i picchi di lavoro.

STAGIONALI

Nuovi rapporti di lavoro attivati

GEN/MAR 2018 GEN/MAR 2019

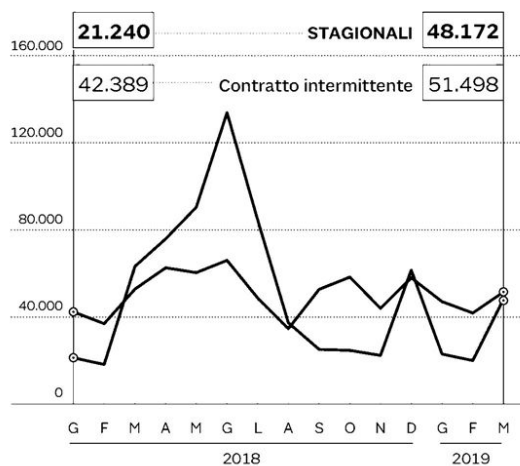
102.702 91.204

Cessazioni rapporti di lavoro

GEN/MAR 2018 GEN/MAR 2019

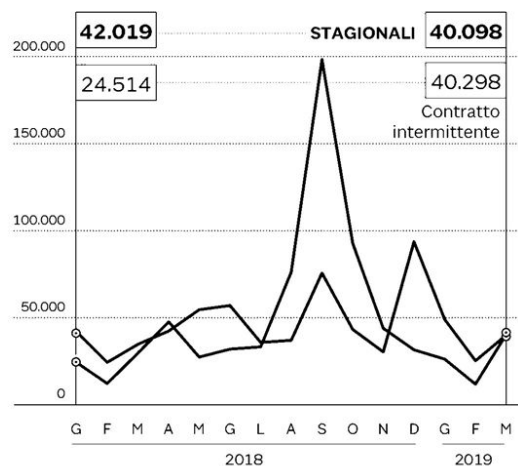
66.696 78.592

LE ATTIVAZIONI



Fonte: Inps - Osservatorio sul precariato, elaborazione al 10 maggio 2019

LE CESSAZIONI



Fonte: Inps - Osservatorio sul precariato, elaborazione al 10 maggio 2019



Peso: 80%



Vademecum

Applicazione delle regole, modalità e tempi negli accordi tra datori e lavoratori

Pagina a cura di
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta

IMPIEGO STAGIONALE

Non c'è un tetto al numero di rapporti attivabili

Il meccanismo e il perimetro

Il contratto a termine nelle attività stagionali:

- nessun limite di durata massima, anche al superamento dei 24 mesi;
- ok a proroghe e rinnovi senza l'obbligo di indicare la ragioni giustificatrici circa l'apposizione del termine al contratto;
- non c'è l'obbligo dello stop & go ossia di rispettare le pause che vanno osservate tra un contratto a termine e il successivo (10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi);
- nessun limite al numero complessivo di contratti a termine attivabili;

- il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
- non si applica il contributo addizionale Inps dell'1,40% né il contributo incrementale dello 0,5% introdotto dal Dl 87/2018 ai contratti stagionali per le attività di cui al Dpr 1525/1963.

La nozione di stagionalità:

- lavoratori impiegati in attività stagionali individuate con decreto dal Lavoro;
- fino all'adozione del decreto descritto si applicano le disposizioni del Dpr 1525/1963;
- ipotesi individuate dai contratti collettivi.

INTESE AZIENDALI

Platea definita anche dalla contrattazione collettiva

I destinatari e gli accordi

La platea dei lavoratori stagionali può essere definita anche dalla contrattazione collettiva che, secondo quanto prevede l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo numero 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale. Va sottolineato che i contratti collettivi, come su altri aspetti molto rilevanti del lavoro flessibile, sono chiamati a svolgere un ruolo molto importante e funzionale di adattamento delle regole ai diversi contesti produttivi di riferimento e questo - nei fatti - avviene mediante i rinnovi degli accordi esistenti. L'elencazione del lavoro stagionale - inoltre

- potrà essere ampliata e arricchita, per non penalizzare eccessivamente una lunga lista di attività che, pur essendo "stagionali" nella sostanza, non hanno questa qualifica formale tanto nel Dpr del 1963 quanto nelle intese oggi vigenti.

Infine, va ricordato che gli accordi legittimati a includere una certa prestazione all'interno del perimetro delle stagionalità sono quelli che si ritrovano elencati dal Dlgs 81/2015: intese di livello nazionale, territoriale oppure aziendale, sottoscritte da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze che risultano presenti in azienda.



Peso: 84%

LAVORO A CHIAMATA

La durata dell'attività va comunicata prima

Gli adempimenti

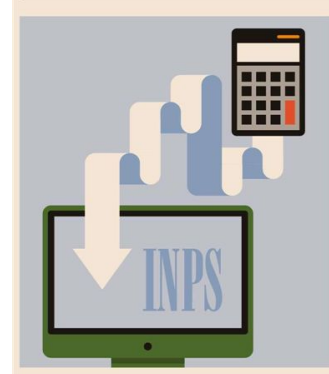
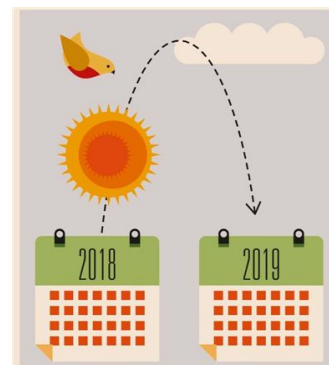
Al ricorso del contratto di lavoro a chiamata si accompagna l'obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa, oltre al vincolo di utilizzo per un massimo di 400 giornate nel triennio. Partendo dal primo adempimento, le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello "Uni-Intermittente", con i dati del lavoratore, quelli del datore di lavoro, data di inizio e fine della chiamata, dentro un periodo massimo di 30 giorni. Se il datore di lavoro conosce la programmazione dell'attività può fare la comunicazione con riferimento ad un ciclo integrato di attività non superiore a 30 giorni: possono essere fatte comunicazioni che

considerino tempi anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

Due sistemi per l'invio del modello Uni-Intermittente: email all'indirizzo Pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it oppure online, dal sito www.cliclavoro.gov.it.

Resta la possibilità di utilizzare una app dedicata oppure, solo per determinate casistiche, di inviare un sms al numero 339-9942256.

La comunicazione si può inviare lo stesso giorno della prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell'inizio della stessa. In caso di malf funzionamento dei sistemi descritti, rimane la possibilità di inoltrare il modello tramite fax all'Ispettorato territoriale del lavoro.



PROCEDURA

Prestazioni occasionali: gestione dal sito Inps

Piattaforma per prestatore e utilizzatore

Per accedere alle prestazioni occasionali, utilizzatore e prestatore devono registrarsi per gli adempimenti previsti: le procedure sul sito Inps si possono fare con le proprie credenziali rilasciate dall'Istituto o dagli intermediari, in base a deleghe scritte (con l'applicazione "Deleghe indirette"). Accedendo alla piattaforma, è possibile fornire informazioni identificative per gestire rapporto di lavoro e adempimenti contributivi. Il prestatore esaurisce gli adempimenti con la registrazione, ma l'utilizzatore deve creare la provvista finanziaria per pagare le prestazioni: il deposito può essere alimentato con versamento delle somme con modello F24 o attraverso la procedura informatica

PagoPa. Solo dopo che le somme vengono contabilizzate e rese disponibili dal sistema l'utilizzatore può procedere con la comunicazione all'Inps della prestazione: infatti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione occasionale (tramite piattaforma telematica o contact center) vanno comunicati i dati identificativi del prestatore, oggetto e luogo della prestazione, compenso pattuito, data e ora di inizio e di termine della prestazione. Strutture alberghiere e ricettive possono indicare, nella comunicazione di inizio attività, una data di inizio della prestazione e un monte orario complessivo, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, anziché riferita a 3 giorni, limite per tutti gli altri utilizzatori.



Peso: 84%



L'EDITORIALE

SE IL CONDONO DIVENTA UN DIRITTO

di Salvatore Padula

L'EDITORIALE

SE IL CONDONO
(CONTINUO)
DIVENTA
UN DIRITTO

di Salvatore Padula

Due round di scudi fiscali e la *voluntary disclosure* (con un bis un po' sottotono) hanno contribuito, non senza le contraddizioni che bollano ogni sanatoria, a fare emergere una parte probabilmente rilevante delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero dai contribuenti italiani. Due meccanismi che perseguivano in momenti diversi finalità analoghe, pur con enormi differenze sia sul versante dei costi sia per la procedura, con lo scudo che regalava l'anonimato e la *voluntary* che invece era, appunto, un'emersione volontaria, nell'ambito di una procedura condivisa a livello internazionale.

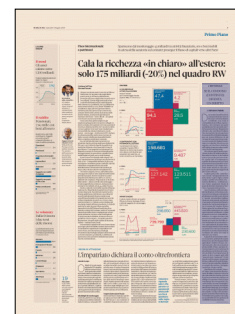
Che rimane oggi di quelle esperienze? Si dice che nulla sia più mobile della ricchezza. Il che sembra essere vero anche nel nuovo mondo, quello fatto di trasparenza e scambio di informazioni tra i Paesi, di presunta lotta ai paradisi e al segreto bancario (con troppe eccezioni anche dentro la casa europea), quello dei monitoraggi fiscali più o meno efficaci.

A colpire, però, è che - come dicevano i nonni - la lingua batte dove il dente duole. E, gira e rigira, si torna sempre a parlare di condoni, che - insieme alla flat tax - sembrano es-

sere l'unico argomento fiscale in grado di stimolare la fantasia, l'interesse e la passione del governo.

Anzi, il condono, nelle sue molteplici declinazioni, è diventato un elemento di straordinaria continuità tra gli ultimi governi del centro sinistra e l'attuale pentastellato-leghista. Quasi uno stato naturale, persistente e automatico del sistema tributario. Al punto che i componenti del governo si vantano dei condoni: Matteo Salvini, giorni fa, ha celebrato il successo della rottamazione-ter, molto apprezzata dai contribuenti, «voluta da questo Governo e votata dal Parlamento». Un segno di come si sia perso il senso della misura, trasformando un evento che dovrebbe essere incidentale ed eccezionale (ovvero, ogni sanatoria, in quanto eticamente inopportuna) in una scelta di cui andare fieri e di cui riscuotere il dividendo in termini elettorali (non scordiamo che anche chi evade le tasse poi va a votare).

E quando lo stesso ministro Salvini, vice premier, parlando di cassette di sicurezza, dice che bisogna ridare agli italiani «il diritto di usare contanti nascosti», dice una cosa ancor più incredibile. Finisce, speriamo involontariamente, per trasformare il più eclatante e pericoloso dei condoni in un diritto. Poco importa, pare di capire, da dove vengano quei soldi



Peso: 1-2%, 3-11%

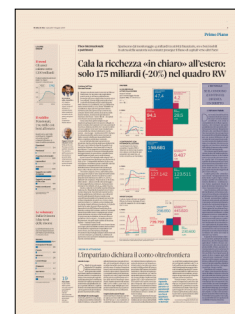


“nascosti sotto i materassi”. Il solo fatto di averli fa sorgere un naturale diritto a utilizzarli (e ripulirli) legalmente. È proprio superfluo chiedersi se vengano da evasione, riciclaggio, corruzione, droga o mafia?

Il problema dei contanti “nascosti” esiste, visto che persino il procuratore di Milano, Francesco Greco, ha più volte sollevato il tema e provato a ipotizzare soluzioni (condono con obbligo di acquistare titoli di Stato

vincolati per un certo periodo). Ma, come al solito, un conto è immaginare un percorso coerente, che insieme alla sanatoria imponga, per esempio, nuovi e più stringenti regole sull'uso del contante. Un altro conto è immaginare l'ennesimo liberi tutti fiscale. Porterebbe forse qualche voto in più, ma ucciderebbe davvero quel poco di credibilità rimasta al sistema.

« RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-2%,3-11%

LA LETTERA

«Con noi l'Italia tornò a crescere»

di Matteo Renzi

Caro direttore, il senatore Monti ha tracciato ieri da queste colonne un ardito parallelismo tra il governo Salvini-Di Maio e quello che ho avuto l'onore di presiedere. Comprendo la difficoltà di Monti di giustificare davanti agli occhi di chi lo stima il suo voto favorevole al Def 2019 di

Conte e il voto negativo al referendum costituzionale del 2016. Ma penso che sia davvero difficile negare la realtà per costruirne una parallela.

continua a pagina 36

La lettera L'ex premier rivendica i risultati del suo governo: il Pil è divenuto positivo (+1,8%), gli indici di fiducia sono saliti ai massimi, le tasse sono state abbassate

DAGLI 80 EURO AL LAVORO L'ITALIA TORNÒ A CRESCERE

di Matteo Renzi

Davvero possiamo accettare, come sostiene l'ex leader di Scelta Civica, che la flessibilità faticosamente ottenuta durante la presidenza europea 2014 sia un errore? Possiamo davvero rimpiangere l'austerità?

Parlino i numeri, non le ideologie. Con Monti l'Italia ha vissuto una profonda recessione: la crescita era negativa (-2,4%), gli indici di fiducia ai minimi, i posti di lavoro erano 22 milioni, le tasse erano aumentate a cominciare dall'Imu e interi settori — penso ad esempio alla cantieristica navale — distrutti da un furore anti-impresa inspiegabile. Con noi l'Italia è tornata a crescere: il Pil è divenuto positivo (+1,8%), sono andati ai massimi gli indici di fiducia, i posti di lavoro hanno superato le 23 milioni di unità, le tasse sono state abbassate a cominciare da Imu e Irap e la strategia di

superammortamenti e iperammortamenti ha restituito fiducia a chi voleva investire. Simbolo di questa profonda diversità è il rapporto debito/Pil, salito di 15 punti percentuali con Monti, stabile con noi.

E chiariamo una volta per tutte la questione degli 80 €. Questo provvedimento — decisivo per dieci milioni di persone che hanno un salario medio basso e che da oltre cinque anni ricevono più soldi in busta paga — non è un provvedimento che Monti ama. Capiamo sia difficile capirne l'importanza per chi non ha problemi ad arrivare alla fine del mese. Ma per chi ci arriva stanco e stremato saper di poter contare su 80 € in più è tutt'altro che secondaria. Oltre che giusto.

Sono soldi che derivano dalla flessibilità europea come dice Monti? Eppure basterebbe controllare il calendario per capire che non è così. Abbiamo introdotto gli 80 € nel marzo 2014, abbiamo ottenuto la flessibilità europea nel gennaio 2015. Gli 80 € sono stati finanziati con la spending review dell'onorevole Gutgeld. E que-

sto valga anche come risposta a chi — da Bonino a Tajani — continua a balbettare falsità su un presunto scambio immigrazione/80 € che esiste solo nelle fake news dei social, ma non nella realtà.

Quanto al governo Conte-Salvini-Di Maio: davvero qualcuno in buona fede può paragonarlo al nostro esecutivo? Nel rapporto con l'Europa, ad esempio: noi abbiamo ridotto le procedure di infrazione che erano 121 con Enrico Letta (100 con Mario Monti) a meno di sessanta. Non ringrazierò mai a sufficienza Sandro Gozi per questo lavoro. E dire che appena sono arrivati i populistici le infrazioni sono tornate a crescere. Oppure sulla politica estera, oggi in mano a un fedelissimo di Mario Monti quale



Peso:1-3%,36-32%



Moavero Milanese: noi stavamo con Obama ed eravamo protagonisti a Bruxelles. Qual è la linea del governo dal Venezuela ai gilet gialli, dalla Cina alla Libia? E sull'economia: davvero noi saremmo simili a chi ha introdotto il reddito di cittadinanza o quota 100? E sull'immigrazione: noi siamo quelli che hanno recuperato un barcone pieno di cadaveri perché l'Italia non tradisse i suoi valori e desse sepoltura ai nostri fratelli morti nel Mediterraneo. Altro che la pacchia è finita.

Paragonare la nostra esperienza a quella di Salvini e Di Maio è sbagliato. Farlo dopo che uno ha votato a favore in Parlamento per il governo di Salvini e Di Maio è quasi ridicolo.

Con il suo gabinetto Monti ha fatto bene sulle pensioni, grazie al sacrificio personale di Elsa Fornero. Si è fermato davanti alla riforma del mercato del lavoro, ha sbagliato ad alzare le tasse e ha ceduto su tutta la linea nel negoziato su banche e su fiscal compact. Il suo governo poteva fare molto, ma ha smesso di lavorare quando Monti, come ad altri prima di lui, ha smesso di pensare al Paese e ha iniziato a pensare alle elezioni. Comprensibile, per carità. Ma allora ci eviti le lezioni con toni da professore. O se proprio le vuoi fare almeno abbia il coraggio di guardare i dati Istat. Se li avesse guardati Monti non avrebbe mai votato il Def che aboliva la povertà e che scriveva la storia, per usare le parole di Di Maio. Scelta di

cui evidentemente oggi, comprensibilmente, si rammarica. Quanto a noi: questo governo è il governo Conte. Non è il governo Renzi. A Bruxelles se ne sono accorti. Gli imprenditori pure. Prima o poi se ne accorgerà anche Monti. Noi non abbiamo fretta, l'Italia forse sì.

Il bonus

Gli 80 euro sono stati finanziati con la spending review dell'onorevole Gutgeld



Peso:1-3%,36-32%



Paradossi politici

SE I NEMICI
LAVORANO
PER SALVINI

di Angelo Panebianco

Matteo Salvini, al momento, è in una botte di ferro. Ci sono, praticamente dappertutto, persone che lavorano (gratis) per lui, pur sostenendo, in genere, di essergli nemici e lanciandogli contro ogni giorno insulti e accuse infamanti. Facciamo qualche esempio. Nella città in cui abito i titolari e gli impiegati di quasi tutti gli esercizi di un particolare settore (non importa quale) hanno votato compattamente Lega sia alle politiche dello scorso anno che alle Europee di qualche settimana fa. Si erano convinti che l'autorità pubblica avesse scelto di riservare un trattamento di favore agli esercizi di quello

stesso settore gestiti da persone di altra nazionalità (non importa quale). Appariva evidente — per la verità, anche a chi non era direttamente coinvolto o interessato — che agli esercenti non italiani fosse stata concessa l'autorizzazione tacita, non scritta, di fare concorrenza sleale nei confronti degli italiani (i quali, a differenza dei primi, subivano continue ispezioni e multe salatissime per qualunque irregolarità anche di infimo ordine). Oppure prendiamo il caso, di qualche tempo fa, dell'islamica che in un ospedale del nord non voleva che «uomini» (nello specifico, il figlio e il coniuge) visitassero la

signora, italiana e, presumibilmente, cattolica, ricoverata nella sua stessa stanza. Quando le autorità dell'ospedale, anziché dire all'islamica «noi ti curiamo ma tu devi accettare le nostre regole», scelsero di spostare in altra stanza l'italiana, stavano, anche loro, lavorando per Salvini.

continua a pagina 36

LE SCELTE SULL'IMMIGRAZIONE

IL PARADOSSO DEI NEMICI
CHE LAVORANO PER SALVINI

di Angelo Panebianco

La diffusione della notizia, presumibilmente, gli portò più voti di chissà quanti comizi. Oppure prendiamo l'ultimissima. Salvini ha chiesto al Guardasigilli di investigare sulle eventuali irregolarità commesse da quel magistrato che ha messo subito fuori un non italiano (anche in questo caso la nazionalità è irrilevante) colpevole, oltre che di altri reati, anche di pesanti molestie nei confronti di una poliziotta. La vicenda sembra costruita apposta per alimentare i consensi alla Lega. Perché stupirsi quando si scopre che nei quartieri popolari, un tempo egemonizzati dalla sinistra politica, la Lega è oggi il partito più gettonato? Xenofobia? Razzi-

smo? Mah. Ammesso (e non concesso) che sia davvero così, mai sentito prima il detto secondo cui «il razzismo è lo snobismo dei poveri»?

Se ci solleviamo dall'aneddotica, dobbiamo renderci conto che l'unica possibile alternativa alle scelte di Salvini è una diversa politica dell'immigrazione. Non può essere invece il rifiuto puro e semplice di dotarsi di una qualunque politica, ciò che di fatto propongono i (sedicenti) nemici di Salvini quando sostengono che bisogna accogliere chiunque si affacci. Ciò equivale a confondere la società aperta con una società senza confini, con una non-società. Dire «accoglienza, accoglienza» e basta significa disinteressarsi dei vincoli, dei

problemi di sostenibilità economica e sociale, nonché delle questioni della sicurezza, significa porre le basi per feroci guerre fra poveri, significa innescare un processo che porta verso svolte autoritarie. Così come conduce allo stesso risultato imporre trattamenti differenziati a favore dei non italiani che qui risiedono.



Peso: 1-10%, 36-26%



La politica della chiusura non può funzionare in un Paese in declino demografico che, in quanto tale, ha vitale necessità di manodopera straniera. Ma non può funzionare nemmeno la scelta di non controllare gli ingressi o di usare per i migranti (quali che siano il loro credo religioso, i loro usi, eccetera) trattamenti diversi da quelli riservati agli italiani.

Nel precedente governo l'allora ministro dell'interno, Marco Minniti, impostò una politica dell'immigrazione che ebbe successo. Ma Minniti venne allora aggredito da tanti della sua stessa parte politica, nemici, in nome dell'accoglienza, dell'idea stessa di una politica dell'immigrazione.

È difficile non porsi la domanda: ma perché lo fanno? Distingueri due diverse categorie di sostenitori occulti di Salvini, quelli che non sanno di esserlo e quelli che lo sanno benissimo. I primi, per lo più, sono mossi da sentimenti religiosi (o meglio: da una particolare interpretazione dei doveri pubblici che discenderebbero dal loro credo religioso). Detestano sinceramente Salvini ma non si rendono conto di quanto i loro atteggiamenti lo favoriscano. Sono mossi da una «etica della convinzione» per definizione disinteressata alle possibili conseguenze negative delle azioni da loro intraprese. Non sono disposti a riconoscere ciò che l'esperienza dimostra, ossia che è sempre di buone

intenzioni che è lastricata la via dell'inferno. La seconda categoria (quella consapevole) dei sostenitori occulti di Salvini è composta da arruffapopolo in tutto e per tutto simili al loro nemico ufficiale. Costoro non mancano mai, sono il prezzemolo di ogni situazione pubblica. Sostengono Salvini fingendo di avversarlo. L'immigrazione è solo una scusa. Essi hanno semplicemente bisogno di un nemico. E non di un nemico qualsiasi. Di un nemico che, almeno per un po', vinca o stravinca. E' l'unico modo di cui dispongono per giustificare (ai propri stessi occhi) la loro presenza pubblica. L'esistenza del nemico vincente consente a costoro di arringare, infervorare e mobilitare un po' di

persone sentendosi così vivi e, a loro volta, vincenti.

Quando si tratta di un materiale infiammabile come l'immigrazione, i costi di questi giochi per il Paese possono diventare assai pesanti. Molti (compreso chi scrive) pensano che selezionare — per quanto possibile — gli ingressi sia necessario ma che chiuderli sia sbagliato. Pensano che, anziché ispirarsi alla massima «prima gli italiani», occorra imporre una uguaglianza di trattamento per italiani e non italiani che vivano in questo Paese. Però, ciò che oggi viene contrapposto alla politica del governo non serve o è controproducente. Al momento, con nemici così, Salvini non ha alcun bisogno di amici.



**Rischiamo un'ecatombe****I monopattini
sono armi
troppo pericolose****VITTORIO FELTRI**

È iniziata da alcuni giorni l'era dei monopattini che già ci stanno antipatici perché - e se ne ignora il motivo - essi hanno facoltà di filare fino a 20 chilometri all'ora perfino sui marciapiedi, come del resto le biciclette davanti alle quali i vigili urbani chiudono un occhio, sono tolleranti benché costituiscano una minaccia per i cittadini appiedati, costretti a districarsi non solo nel traffico strada-

le ma anche sulle strisce ad essi riservate.

Le città ormai sono trappole per chi cammina. I comuni si preoccupano di tutti coloro che vivono negli agglomerati urbani, tranne che dei pedoni. Sono state realizzate decine di piste ciclabili sulle quali sfrecciano donne e uomini (...)

segue → a pagina 10

Si rischia un'ecatombe**Basta monopattini:
sono armi letali
per i poveri pedoni**

I mezzi elettrici zigzagano sui marciapiedi terrorizzando chi è a piedi. Dovrebbero circolare in strada, tra moto e auto

segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) impegnati a pedalare. Gli spazi per le automobili e i parcheggi si sono ridotti e per i motorizzati circolare è sempre più difficile. Gli automobilisti, che caricano di soldi l'erario, sono considerati dei pari. Non bastasse, adesso sono piombati nel casino generale anche i monopattini elettrici che sembrano zanzare impazzite e terrorizzano gli sfigati a passeggio.

Questi nuovi aggeggi, usati

con disinvoltura motoria soprattutto da giovanotti e giovanotte, zigzagano dovunque. Chi li maneggia mostra di divertirsi un mondo, mentre a chi li deve schivare conviene raccomandare l'anima al Signore per non esserne travolto. I monopattini sono armi letali che hanno già ucciso una persona, che non resterà l'unica vittima. Aspettiamoci una ecatombe, dato che i fruitori di questo mezzo innovativo e micidiale sono destinati ad aumentare per effetto della moda che li pro-

muove.

Personalmente non avrei nulla da dire se tali schegge a rotelle compissero i loro slalom lungo le carreggiate riservate a moto e macchine, ma



Peso:1-6%,10-25%



il fatto che gironzolino impunemente sugli spazi pedonali tra signore e signori che magari spingono carrozzelle recanti bimbi ci terrorizza e suscita in noi profonda riprovazione. Già vivere in una metropoli è complicato, anche perché i conducenti di utilitarie e supercar se ne fregano delle cosiddette zebre riservate a noi poveri tapini, se poi a costoro si aggiungono i monopattinisti abilitati a correre dribblandoci come fossero Maradona, beh, allora è fini-

ta.

Ci toccherà stipulare polizze assicurative per proteggere le nostre gambe e non soltanto quelle. Rivolgiamo una supplica ai responsabili dei municipi, sindaci e assessori: lasciate pure che i bulli dei monopattini si schiantino contro tram e autobus, ma fate in modo che risparmino i nostri stinchi e i nostri piedi che sono arti indispensabili per andare a lavorare e rientrare a casa. L'incubo di essere travolti da certi fessi non è sopportabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

IL DECRETO

■ Il decreto del 4 giugno del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli prevede, tra l'altro, che i Comuni individuino le strade utilizzabili, che può condurre un monopattino chi è in possesso di un patentino e che di sera bisogna indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti

LA PRIMA VITTIMA

■ L'11 giugno a Parigi - invasa da monopattini - è morto un giovane di 25 anni: si è scontrato con un camion per non aver dato la precedenza a un semaforo



Peso:1-6%,10-25%

LA TASSA OCCULTA DELLA BUROCRAZIA

Oneri per cittadini e imprese: in regola solo una legge su tre

**Eugenio Bruno
Marco Rogari**

Pubbliche amministrazioni alla continua ricerca di una trasparenza sempre più "fantasma". Nonostante le promesse, gli impegni, gli annunci e la sequela di leggi di riforma, la Pa non riesce proprio a trasformarsi nella casa di vetro promessa, almeno dall'inizio degli anni '90, a cittadini e attività produttive. Al punto che - a sei anni dall'entrata in vigore della cosiddetta legge sullo statuto delle imprese - attendono ancora di vedere indicati con chiarezza gli «oneri amministrativi» introdotti o «riveduti» da nuovi provvedimenti o atti sgorgati da ministeri o enti pubblici. Con un'ulteriore speranza: vedere almeno in parte ridotta o eliminata la cosiddetta «tassa occulta burocratica» a carico di aziende e utenti. L'ultimo monitoraggio condotto dal dipartimento della Funzione pubblica parla chiaro: «I risultati sono ancora (troppo) insoddisfacenti: solo un provvedimento su tre di quelli che introducono, modificano o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dagli elenchi degli oneri introdotti o eliminati». Un verdetto inequivocabile.

La relazione di Palazzo Vidoni

La sentenza contenuta nella relazione per il 2018 sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e traspa-

renza degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese, trasmessa il mese scorso al Parlamento dal ministro della Pa, Giulia Bongiorno, parla chiaro: occorre «trasformare quello che al momento si configura, sostanzialmente, come un mero adempimento assolto dalle amministrazioni in maniera formale e spesso ex post, in una «risorsa» per l'amministrazione che consenta di migliorare la qualità delle regole, prevenire l'introduzione di nuovi oneri e - scrive ancora la responsabile di Palazzo Vidoni - garantire l'effettiva conoscibilità da parte di cittadini e imprese degli adempimenti introdotti ed eliminati».

Per Bongiorno serve un cambio di passo. Ed è, in particolare, «necessario avviare una riflessione sugli strumenti per perseguire in modo efficace il raggiungimento degli obiettivi» fissati dallo Statuto delle imprese. Con il fine di «potenziarne la funzione di prevenire l'introduzione di nuovi oneri e di assicurare trasparenza e accountability». E in quest'ottica, secondo la ministra della Pa, «occorre sensibilizzare le amministrazioni affinché, per prime, comprendano l'importanza delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza» degli oneri burocratici e «pianificare» nuovi percorsi formativi ad hoc con il coinvolgimento della Scuola nazionale della pubblica ammini-

strazione.

La trasparenza che non c'è

I dati contenuti nella relazione inviata alle Camere confermano come la trasparenza non riesca proprio e incunearsi nell'inestricabile rete di cunicoli burocratici. Con la ricognizione effettuata lo scorso anno da Palazzo Vidoni sono stati individuati 64 provvedimenti (tra regolamenti ministeriali o interministeriali, e atti amministrativi di altro genere) che indicano in modo chiaro adempimenti amministrativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare e via dicendo). E di questi, appena 36 rientrano nel raggio d'azione dello Statuto delle imprese, ovvero introducono, modificano o eliminano gli oneri a carico di cittadini e imprese. Una fetta pari al 69,23% del totale dei provvedimenti pubblicati nel 2018, al netto dei 12 provvedimenti «per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle amministrazioni di competenza».



Peso: 17%



**MINISTRA
DELLA PA**

Giulia Bongiorno
vuole modificare
il monitoraggio
degli oneri
amministrativi

Provvedimenti "onerosi" 2018

Atti che introducono, modificano
o eliminano oneri preesistenti

AMMINISTRAZIONI

Lavoro e Politiche Sociali	3
Giustizia	-
Salute	-
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	3
Infrastrutture e trasporti	3
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo	12
Economia e finanze	-
Interno	2
Istruzione, Università e Ricerca	1
Sviluppo Economico	7
Beni e attività culturali	2
PCM - Pari Opportunità	1
PCM - Informazione ed Editoria	1
PCM - Politiche della Famiglia	1
Totale	36



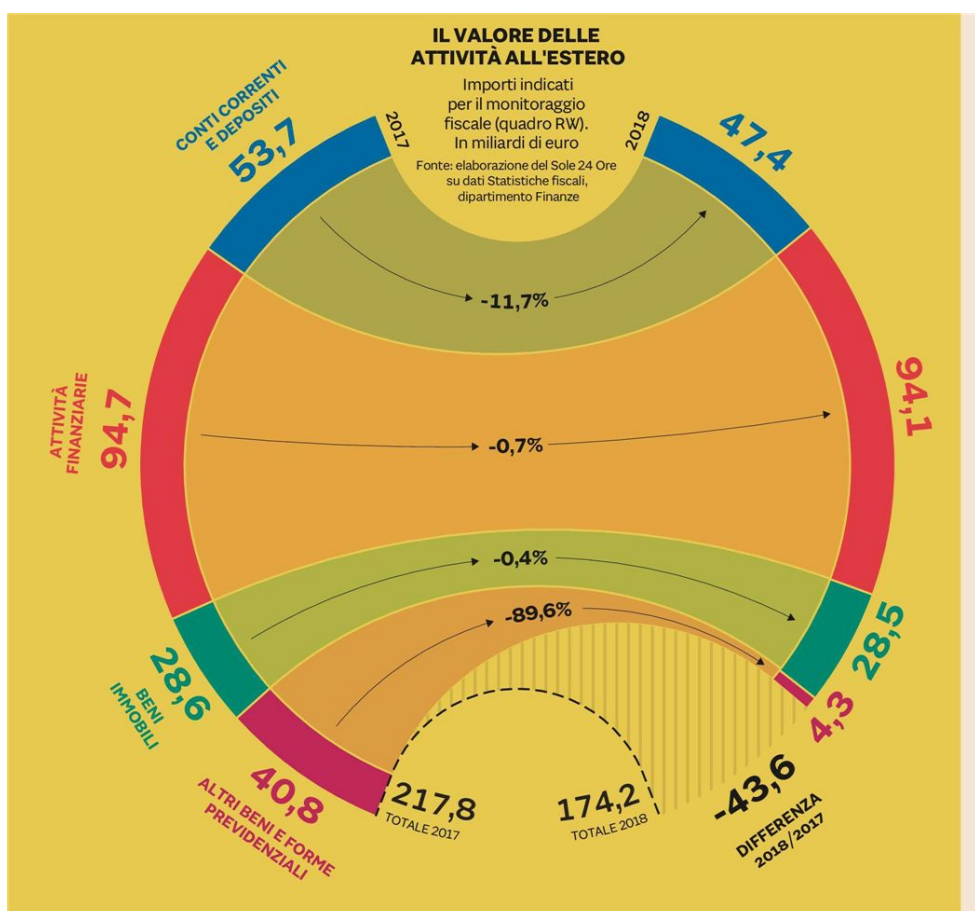
Peso: 17%



La ricchezza all'estero degli italiani perde 43 miliardi

I dati ufficiali. Gli asset totali indicati nel 2018 nelle dichiarazioni dei redditi (quadro RW) sono calati a 175 miliardi, -20% su base annua. Non si ferma il flusso di capitali oltrefrontiera.

di **Cristiano Dell'Oste** e **Giovanni Parente** a pagina 3
Con un articolo di **Antonio Longo**



Peso: 1-23%, 3-58%

Primo Piano

**Fisco internazionale
e patrimoni**

Spariscono dal monitoraggio 43 miliardi tra attività finanziarie, oro e beni mobili
In attesa della sanatoria sul contante prosegue il flusso di capitali verso altri Paesi

Cala la ricchezza «in chiaro» all'estero: solo 175 miliardi (-20%) nel quadro RW

**Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente**

Il denaro non dorme mai. E non solo nei film su Wall Street. Per la prima volta negli ultimi quattro anni, la ricchezza ufficialmente posseduta all'estero dagli italiani scende sotto i 200 miliardi. Il totale degli asset indicati nel 2018 nelle dichiarazioni dei redditi (quadro RW) si ferma a 174,9 miliardi, cioè 43,5 miliardi in meno su base annua (-20%). È una "mobilità" su cui riflettere, dopo che il vicepremier Matteo Salvini ha lanciato l'ipotesi di un condono sul contante fermo nelle cassette di sicurezza delle banche italiane. Anche perché gli indicatori mostrano che i flussi – leciti e illeciti – di capitali verso l'estero non si sono fermati.

Come sanno bene gli investigatori e gli inquirenti, gli argomenti sono spesso collegati. Lo stesso contante che in passato era in una cassetta di sicurezza a Milano potrebbe aver varcato il confine con uno spallone e poi essere stato regolarizzato con una delle due *voluntary disclosure*, così da restare – ancora oggi – monitorato in RW. Ma dopo le *voluntary* potrebbe anche essere rientrato in Italia o essersi volatilizzato in paradisi fiscali o dietro complesse architetture societarie.

Ecco perché gli ultimi dati vanno letti con prudenza. Il grosso del calo degli asset dichiarati in RW, pari a 36,5 miliardi, dipende da quelli che le statistiche chiamano «beni materiali e forme di previdenza». Una categoria in cui rientrano l'oro (lingotti o monete), le forme previdenziali gestite da soggetti esteri, le opere d'arte, i gioielli e i beni mobili registrati (yacht, aerei o auto di lusso).

Senza conoscere il dettaglio delle singole voci – che l'amministrazione finanziaria non ha fornito al Sole 24 Ore – è impossibile attribuire il calo a una sola ragione. Potrebbero pesare cambi dei criteri di valutazione e rimpatri dei beni, ma anche delocalizzazioni o intestazioni che rendono gli asset o il loro titolare effettivo invisibili al Fisco.

Tra le altre categorie, invece, nell'ultimo anno resta quasi invariato il valore degli immobili e delle attività finanziarie. Mentre le somme su conti e

depositi esteri diminuiscono dell'11,7%, cioè 6,3 miliardi. Nel complesso, l'impressione è che si stia affievolendo – almeno a livello di monitoraggio – l'onda lunga delle due *voluntary*, che hanno fatto emergere 66,6 miliardi, di cui 44,4 dalla Svizzera.

Intanto, i dati più recenti della Guardia di finanza indicano che i flussi illeciti di capitali verso l'estero restano imponenti. Nei primi sei mesi del 2018, le Fiamme gialle hanno individuato 115,6 milioni di euro di trasferimenti di denaro, tramite 9.293 controlli transfrontalieri, di cui quasi uno su tre ha rivelato irregolarità. In tutto il 2017, invece, erano stati intercettati 172,7 milioni, con un risultato più che doppio rispetto all'anno precedente. E c'è già chi ipotizza che parte di questo flusso potrebbe riprendere la via dell'Italia per beneficiare di un ipotetico condono del contante, anche se l'eventuale sanatoria potrebbe essere congegnata per evitare questo fenomeno. Di certo, come ricordò già nel 2016 il procuratore di Milano, Francesco Greco, il problema è che il contante – sia quello esportato illecitamente, sia quello nelle cassette di sicurezza italiane – è spesso frutto di reati.

I movimenti di capitale leciti verso l'estero fanno poi sorgere più di un dubbio sul fatto che le somme eventualmente regolarizzate rimarrebbero nel nostro Paese. Secondo la Banca d'Italia gli investimenti di portafoglio italiani in titoli esteri nel 2018 sono stati pari a 46 miliardi. E a febbraio di quest'anno sono usciti altri 6 miliardi dopo alcuni mesi in controtendenza.

« RIPRODUZIONE RISERVATA »

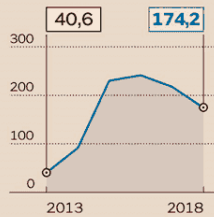


Peso: 1-23%, 3-58%

LE CIFRE CHIAVE

Il trend Gli asset calano sotto i 200 miliardi

Il valore totale dei patrimoni esteri "in chiaro".
Importi in miliardi di euro



Il reddito Pensionati, 2 su mille con beni all'estero

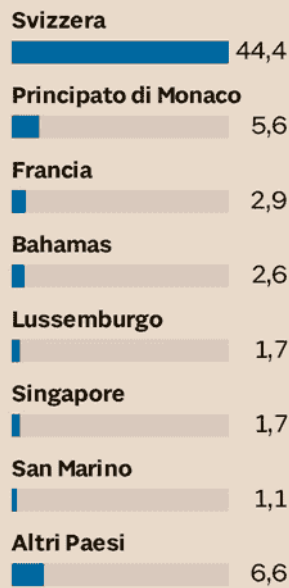
Quanti sono, ogni mille contribuenti, i soggetti con conti correnti o depositi all'estero, in base al reddito prevalente



Fonte: elaborazione su dati dipartimento Finanze

Le voluntary Dalla Svizzera i due terzi delle risorse

Le attività emerse con le due voluntary disclosure per Paese di provenienza.
In miliardi di euro



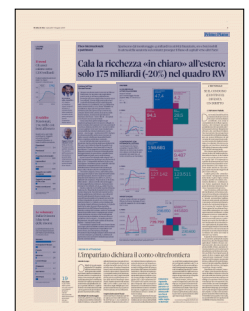
Fonte: agenzia delle Entrate



Un condono sulle «cassette».
«Far pagare un'imposta e ridare il diritto di utilizzare» il contante fermo nelle cassette di sicurezza. Ne ha parlato nei giorni scorsi il vicepremier Matteo Salvini



Maggiori entrate tributarie e non.
Nella partita con l'Europa sui conti pubblici, Giovanni Tria, ministro dell'Economia, fa leva anche sui proventi della rottamazione e del recupero di evasione legato alla e-fattura

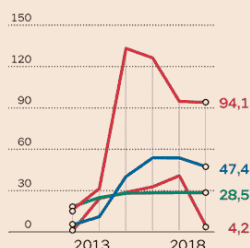


Peso: 1-23%, 3-58%

**I NUMERI****IL VALORE DELLE ATTIVITÀ ALL'ESTERO**

Importi indicati per il monitoraggio fiscale (quadro RW). In miliardi di euro

2017
2018

IL TREND

CONTI CORRENTI E DEPOSITI
47,4
-11,7%

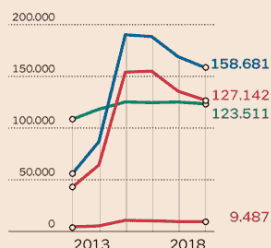
ALTRI BENI E FORME PREVIDENZIALI
4,2
-89,6%

ATTIVITÀ FINANZIARIE
94,1
-0,7%

BENI IMMOBILI
28,5
-0,4%

I CONTRIBUENTI CON PATRIMONI ALL'ESTERO

I contribuenti che hanno compilato il quadro RW in relazione ai diversi tipi di asset. Uno stesso contribuente può possedere più asset (es. un conto corrente e un immobile)

IL TREND

CONTI CORRENTI E DEPOSITI
158.681
-6,1%

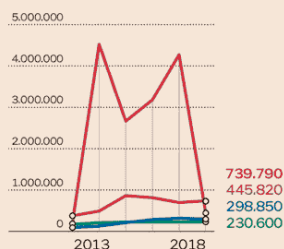
ALTRI BENI E FORME PREVIDENZIALI
9.487
-0,6%

ATTIVITÀ FINANZIARIE
127.142
-6,3%

BENI IMMOBILI
123.511
-1,37%

IMPORTO MEDIO

Il valore medio indicato nel quadro RW per le diverse tipologie di beni e attività soggette al monitoraggio. Dati in euro

IL TREND

CONTI CORRENTI E DEPOSITI
298.850
-5,9%

ALTRI BENI E FORME PREVIDENZIALI
445.820
-89,6%

ATTIVITÀ FINANZIARIE
739.790
+6,0%

BENI IMMOBILI
230.600
+1,0%

Nota: comprende oro, gioielli, opere d'arte, beni mobili registrati (yacht, aerei, eccetera) e forme di previdenza
Fonte: elaborazione su dati Statistiche fiscali, dipartimento Finanze





Milano in testa su Stoccolma

Verso i Giochi 2026. Il confronto su 20 anni di eventi sportivi di rilevanza internazionale: con Valtellina e Cortina, il sistema Italia batte la Svezia 262 a 150 come capacità attrattiva

A sette giorni dall'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 il Sole 24 Ore pubblica l'indagine Ptsclas sull'attrattività dei territori candidati a ospitare la manifestazione internazionale. La mappatura dei grandi grandi eventi sportivi ospitati dal 2000 fino al 2018 premia Milano, con un risultato di 262 a 150, su Stoccolma. Oltre ai risultati registrati nelle due "città" a competere sono anche i comprensori montani "collegati" e, di nuovo, è la montagna italiana a segnare un distacco marcato. Valtellina e Cortina si impongono 147 a 48, triplicando il dato delle rivali Aare e Falun. Anche guar-

dando ai soli sport invernali olimpici, infine, il nostro Paese prevale 148 a 68. Ma non sarà facile superare le influenze, anche politiche, e portare a casa i Giochi 2026.

Bagnasco e Menicatti

—a pagina 5

Primo Piano

Tra 7 giorni l'assegnazione delle Olimpiadi invernali

Il sistema Italia (con Valtellina e Cortina) vince 262-150 sulla Svezia (con Aare e Falun) per numero di manifestazioni sportive internazionali ospitate negli ultimi 20 anni

Giochi 2026, Milano batte Stoccolma per capacità di attrarre grandi eventi

**Giacomo Bagnasco
Gianni Menicatti**

La volata continua, Milano/Cortina e Stoccolma/Aare sono come due ciclisti che non staccano un attimo le mani dal manubrio, testa bassa e gambe a pieni giri per avere la meglio sotto il traguardo. In palio le Olimpiadi invernali del 2026.

Mancano sette giorni al verdetto. Lunedì prossimo a Losanna si svolgerà la sessione del Cio, Comitato internazionale olimpico, nella quale si individuerà la candidatura vincente.

Una settimana da vivere più che intensamente, pronti - nel rispetto dei fusi orari - a rispondere 24 ore su 24 a richieste di chiarimento provenienti da qualsiasi parte del mondo. Le due delegazioni si preparano a presentare le loro proposte, agendo su più piani e mobilitando vip del mondo sportivo e non. E se per la Svezia si muoverà anche la principessa Vittoria, l'Italia schiererà, tra gli altri, un

trio di fresche regine olimpiche degli sport invernali: Arianna Fontana, Sofia Goggia e Michela Moioli.

Tra i punti di confronto, l'attrattività dei territori in gara con riferimento alle manifestazioni sportive internazionali che si sono svolte negli ultimi anni. Grazie al lavoro di Ptsclas (un tempo Gruppo Clas), che per Il Sole 24 Ore già elabora dal 2007 le statistiche alla base dell'Indice di sportività delle province italiane, è possibile mappare tutti i grandi eventi sportivi ospitati dal 2000 fino al 2018. Da un lato le due "capitali", dall'altro i comprensori montani: per l'Italia Valtellina e Cortina, che



Peso: 1-6%, 5-82%

coinvolge anche la trentina Val di Fiemme e l'altoatesina Anterselva; per la Svezia Aare e Falun. Quest'ultima non capitalizza i Mondiali di sci alpino (peraltro non brillanti dal punto di vista organizzativo) di febbraio 2019, in quanto lo studio di Ptsclas si chiude all'anno precedente.

Città e montagne, Italia in testa

Se Milano, pur senza stravincere, supera Stoccolma, è la montagna italiana a incrementare di molto il distacco tra le realtà candidate. Il risultato tra le città è 115 contro 102, mentre Valtellina e Cortina si impongono 147 a 48, triplicando il dato delle rivali Aare e Falun. Dunque, alla fine Italia 262, Svezia 150. Nei soli sport invernali olimpici il nostro Paese prevale 148 a 68, mentre per tutte le altre discipline si ottiene una supremazia comunque netta: 114-82.

Il successo di Milano è dovuto in particolare al ciclismo su strada, grazie alle 19 partenze della "Sanremo" e ai 14 arrivi finali del Giro d'Italia. Il capoluogo lombardo, inoltre, ha un asso nel calcio, con le due finali di Champions League ospitate dallo Stadio Meazza nel 2001 e nel 2016, cui si aggiungono sei match di semifinale. Il golf "vale" un netto 5-0, e la pallavolo ottiene un 4-0: tre volte sono state ospitate gare dei Mondiali e una volta la "Final Four" di Champions maschile. Tra le discipline meno popolari, predominio assoluto nella canoa/kayak e nel tiro a segno. Stoccolma risponde con l'eccellenza nell'atletica (19 maratone più 14 meeting di Diamond/Golden League), nel nuoto e nella scherma, e con buoni risultati in triathlon, snowboard, sci alpino e di fondo.

Ma per gli sport invernali bisogna guardare soprattutto alle località montane "dedicate", e qui il duo Valtellina-Cortina vince per distacco. A fronte di una sola specialità, il freestyle, che premia Aare-Falun, i due comprensori italiani sfondano nel biathlon, nella combinata nordica e soprattutto nello sci alpino (46 appuntamenti ospitati) e in quello di fondo (29), prevalendo poi anche in altri campi, dal bob al pattinaggio di velocità, dallo short track al curling.

Punti di forza

Dati incoraggianti, di cui prende atto con soddisfazione Diana Bianchedi. Già campionessa olimpica nel fioretto a squadre a Barcellona 1992 e

Sydney 2000, il medico milanese rappresenta il Coni all'interno del comitato di coordinamento. «La realtà dei numeri ci fa piacere - osserva - ma d'altronde è la conseguenza della scelta precisa di premiare località con grandi strutture e tradizioni. Paesi come Cortina e Bormio ospitano gare di Coppa del Mondo tutti gli anni e questo costituisce un grandissimo vantaggio in termini di costo, per quanto riguarda sia gli impianti sia la viabilità. E le popolazioni sono abituate a convivere con questi eventi e a sostenerli».

La ex schermatrice ricorda «i 92 punti di forza della candidatura italiana sottolineati dal Cio il 24 maggio scorso». E Antonio Rossi - tre ori, un argento e un bronzo olimpico nel kayak da Barcellona 1992 ad Atene 2004, ora sottosegretario della Regione Lombardia per i grandi eventi sportivi - rimarca a sua volta che la nostra proposta può poggiare «su un'esperienza di livello che si aggiunge alla bellezza di impianti e piste».

«In Lombardia - aggiunge il campione lecchese - sono fondamentali l'attrattività di Milano e le eccellenze di tante località valtellinesi. Un esempio? Livigno, che è un punto di riferimento per il turismo giovane e giustamente si vedrebbe assegnare gare di freestyle e snowboard. La Regione, poi, avrebbe così la possibilità di accedere a bandi, quindi a risorse, per altri comprensori».

I pesi politici

«Confidiamo in un esame attento del report del Cio», conclude Rossi. Per rimanere al merito delle questioni, pare di capire, e non subire troppe influenze di marchio politico. A sfavore l'Italia potrebbe essere il fatto che alla Svezia non sono mai stati assegnati i Giochi invernali, né aiuterebbe il dettaglio che le ultime Olimpiadi bianche disputate nell'Europa occidentale sono state quelle di Torino 2006. Inoltre la "temibile" Gunilla Lindberg, capo (svedese) del segretariato generale Cio, può avere in mano molti contatti e più di una leva. Pure l'Italia tuttavia ha le sue carte da giocare, partendo da un'alta tradizione di membri del Cio, proseguita anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Gianni Menicatti è ricercatore Ptsclas



Peso:1-6%,5-82%



LE CANDIDATURE



24

giugno

● Il Comitato olimpico internazionale sceglierà a Losanna la sede dell'edizione 2026 delle Olimpiadi invernali. La candidatura italiana dovrà vincere la concorrenza della svedese Stoccolma

IL CONFRONTO

La località che ha ospitato il maggior numero di eventi dal 2000 al 2018 per disciplina sportiva



Fonte: elaborazione a cura di Ptsclas

**Antonio Rossi.**

Il campione olimpico di kayak, sottosegretario della Regione Lombardia per i grandi eventi sportivi, ricorda che il dossier italiano poggia «su un'esperienza di livello che si aggiunge alla bellezza degli impianti»

**Diana Bianchedi.**

Campionessa nel fioretto a squadre, rappresenta il Coni all'interno del comitato di coordinamento: «Paesi come Cortina e Bormio ospitano gare tutti gli anni e le popolazioni sono abituate»

**IL SOLE 24 ORE, 20 AGOSTO 2018, PAGINA 4**

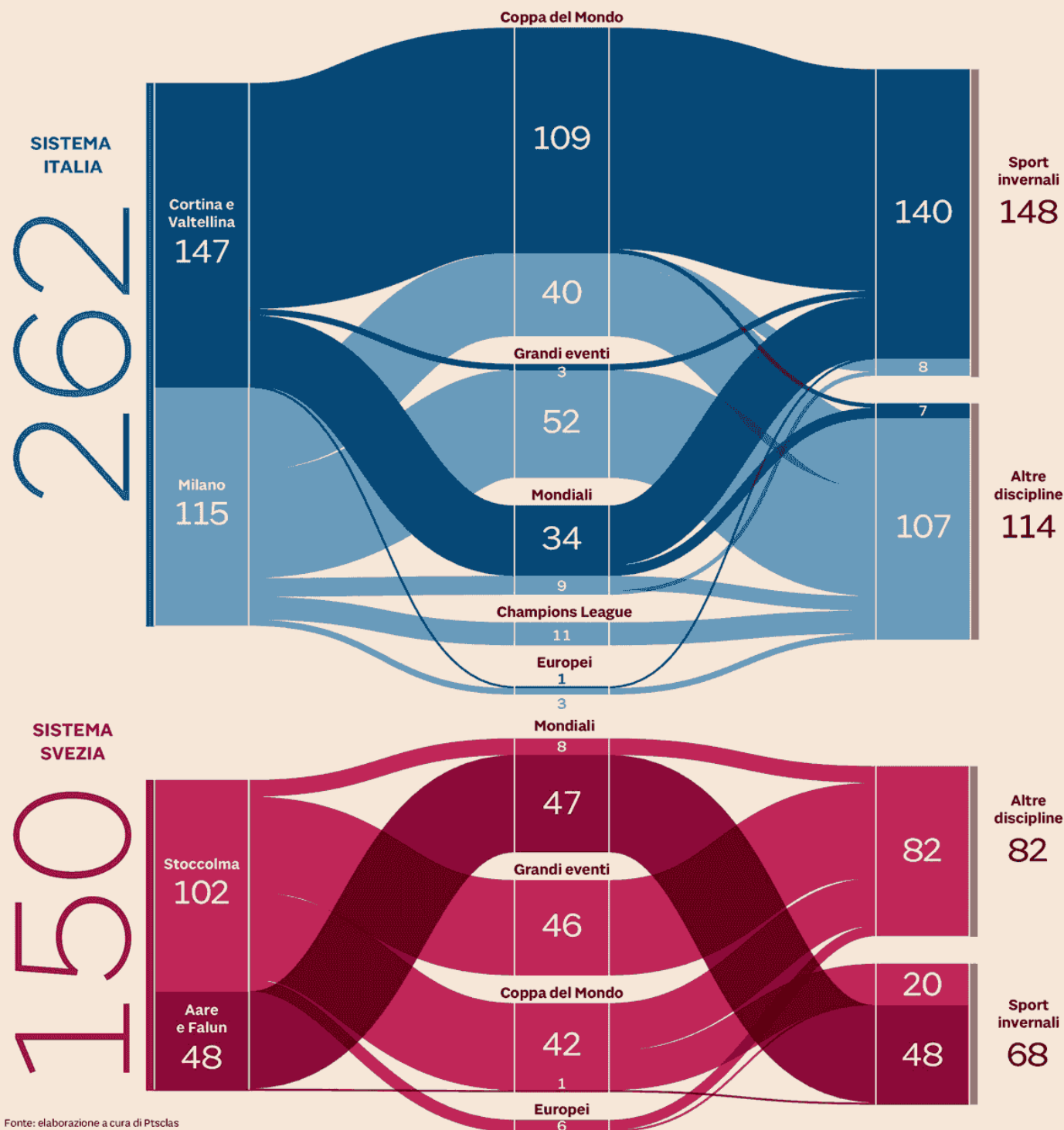
La pubblicazione dell'Indice di sportività 2018 (12^a edizione della graduatoria annuale elaborata da Ptsclas) premiava i territori di Trieste e Trento.



Peso: 1-6%, 5-82%

L'attrattività sportiva delle candidature alle Olimpiadi 2026

Eventi sportivi di rilevanza internazionale ospitati dalle località candidate dal 2000 al 2018 ripartiti per tipologia di evento e per disciplina invernale o altri sport



LA BANCA DATI

Le statistiche derivano dalla banca dati «Attrattività e sport» progettata e curata da Ptsclas, con informazioni su quasi 30 mila grandi eventi dello sport, disputati dal 2000. Oltre 50 le discipline considerate, riferite a Olimpiadi, Universiadi, Mondiali, Europei, prove di Coppa del mondo (e assimilabili, come gli Atp/Wta del tennis, Pga ed European tour del golf), fino alle grandi competizioni degli sport di squadra - Champions League in primis - e al calendario del ciclismo.



Peso:1-6%,5-82%

OPEN SOURCE

Software condiviso: la Pa taglierà i costi fino a 800 milioni

L'Agenzia per l'Italia digitale impone alle Pa di usare in via prioritaria software con licenza aperta.

Cherchi a pagina 8

Primo Piano

Pubblica amministrazione verso l'open source

L'Agenzia per l'Italia digitale lancia un centro di competenza per favorire il passaggio a un modello «a licenza aperta» - Nella Pa risparmi fino a 800 milioni di euro l'anno

Taglio ai costi con il software condiviso

Antonello Cherchi

La pubblica amministrazione sposa la filosofia del riuso. Almeno in campo tecnologico. La prospettiva è di mettere in rete i software e le applicazioni utilizzate dagli uffici pubblici, così da consentire a chi ne ha bisogno di potervi accedere e utilizzarle. È l'idea dell'open source e, per metterla in pratica, l'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) ha lanciato nei giorni scorsi l'iniziativa di un centro di competenza nazionale ad hoc. Una sorta di cabina di regia per rendere comuni risorse tecnologiche ed esperienze. Un progetto che ha come obiettivo anche forti risparmi, perché la condivisione dei software può innescare significative economie di scala, con un taglio dei costi dai 500 agli 800 milioni di euro l'anno.

La spesa informatica della Pa

La pubblica amministrazione spende all'anno circa 1.600 milioni di euro tra manutenzione, acquisto, realizzazione di software e gestione delle relative licenze. I dati di Siope, il database che permette il monitoraggio dei conti pubblici, ci dicono che nel 2018 le manutenzioni di sistemi e di software sono costate oltre 1.231 milioni; l'acquisto e la realizzazione di software 233 milioni; il noleggio, la locazione e il leasing delle licenze 133 milioni. Spese giustificate anche da un uso "esclusivo" dei programmi utilizzati da ciascuna amministrazione. Finora, infatti, il principio dell'open source è stato

poco praticato all'interno della Pa. Sono soltanto 270 le richieste pervenute ad Agid di riuso di software, su un totale di oltre 20mila amministrazioni.

Il cambio di passo

Il primo atto verso l'adozione sistematica dell'apertura dei codici sorgente dei programmi è stata la pubblicazione da parte di Agid, agli inizi di maggio, delle linee guida che impongono alle pubbliche amministrazioni di utilizzare in via prioritaria software con licenza aperta. Iniziativa che si pone in scia a quanto chiesto dall'Unione europea nel 2016 circa una politica comune di incentivo dell'open source negli uffici pubblici. Le linee guida dell'Agid si muovono in questa prospettiva e prescrivono alle pubbliche amministrazioni che hanno bisogno di acquistare un nuovo software di guardarsi prima in giro e verificare se non ci siano applicazioni già utilizzate da altri enti che possano fare al caso loro. In seconda battuta, possono rivolgersi al mercato, ma sempre quello delle licenze aperte. Una richiesta del genere ha, però, bisogno di



Peso: 1-2%, 8-38%

una "vetrina" dove le Pa possano verificare le disponibilità di programmi da riutilizzare. A questo servirà il centro di competenza nazionale sul riuso del software, gestito dall'Agenzia. Una struttura pensata «per non lasciare indietro nessuno», commenta Teresa Alvaro, direttrice di Agid. Il centro funzionerà, infatti, da punto di coordinamento: riceverà dalle amministrazioni i codici sorgente da inserire nella vetrina developers.italia.it e le assisterà nelle fasi di sviluppo e riuso del software. Farà poi da megafono delle buone pratiche già sperimentate in alcune realtà, come Piemonte, Umbria e Veneto. Inoltre, in autunno, l'Agenzia organizzerà il primo hackathon, una maratona informatica dedicata al riuso. Grazie alla virata verso l'open source si potranno realizzare economie di scala che, secondo i calcoli di Agid, consentiranno di risparmiare dal 30 al 50% sui 1.231 milioni dei costi di manutenzione, dal 20 al 30% sugli acquisti delle licenze e dal 50 al 70% sulla spesa del nuovo software. Il passaggio al paradigma dell'open source produrrà - secondo Agid - vantaggi anche per il

mondo privato. Le imprese, infatti, potranno fruire liberamente del codice messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni per realizzare nuove soluzioni e servizi digitali. Una prospettiva che trova sostanzialmente d'accordo le aziende dell'information technology. «In linea generale siamo favorevoli all'open source - afferma Roberto Bellini, direttore generale di Assosoftware - quando questo è rivolto a strumenti di produttività personale (ad esempio office automation e posta elettronica). Più complesso il discorso quando andiamo su soluzioni gestionali sviluppate su commessa del cliente, che sia la Pa o un privato. Inoltre, bisogna fare un'attenta valutazione, perché spesso a fronte di un azzeramento dei costi delle licenze d'uso, crescono quelli di manutenzione e aggiornamento».

« RIPRODUZIONE RISERVATA

I RISPARMI ANNUNCIATI

600
milioni

● Il riuso del software potrebbe incidere fino al 50% sui 1.231 milioni di euro di costi di manutenzione, con un risparmio di 615 milioni

163
milioni

● L'impiego dell'open source consentirebbe di tagliare fino al 70% i costi di acquisto di software, con un risparmio di 163 milioni

40
milioni

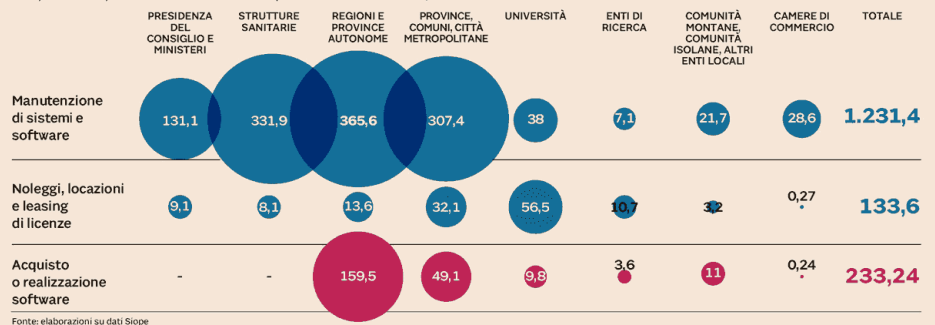
● L'acquisto di licenze costa 133 milioni. Il riuso permetterebbe di abbattere le spese fino al 30%, con un risparmio di 40 milioni



A capo dell'Agid. Per Teresa Alvaro, ad agosto 2018 nominata direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, «l'adozione del software open source nella Pa è un acceleratore per la transizione al digitale»

Il conto dei programmi informatici

La spesa delle pubbliche amministrazioni per i sistemi informatici, dati 2018. Valori in milioni di euro



PAROLA CHIAVE

Open source

Senza barriere

Il termine inglese "open source" letteralmente significa "sorgente aperta". Si tratta, infatti, di rendere disponibile a tutti, senza i vincoli di una licenza esclusiva (e, dunque, senza rivendicare diritti di proprietà intellettuale), i codici sorgente del software. In questo modo, chiunque può intervenire sul programma e modificarlo, rimettendo in circolo la versione rivisitata



Peso: 1-2%, 8-38%



Gestione dello studio .professioni

**Le cinque spie
dell'anomalia**

Con il software per gli indici sintetici di affidabilità partono le simulazioni - Per evitare le trappole del nuovo strumento i professionisti devono porre attenzione a compensi medi provinciali, acconti e uscite complessive dello studio

Al via le pagelle Isa: check up su fatture e spese

Nicola Forte

Dopo l'arrivo del software che consente di calcolare la pagella con l'applicazione degli Isa 2019 i professionisti possono cominciare a fare le prime simulazioni per capire l'impatto dei nuovi indici sintetici di affidabilità. È possibile effettuare il calcolo anche perché sono disponibili, nel cassetto fiscale, gli ulteriori dati necessari per il funzionamento dell'applicativo. I contribuenti possono acquisire anche i dati presenti negli archivi del Fisco e valutare se la propria posizione fiscale sia, secondo il Fisco, sufficientemente affidabile.

Gli indicatori

Al voto finale attribuibile al professionista contribuente (indicatore di affidabilità fiscale) si arriva in base alla media degli indicatori semplici. Anche se si tratta di una media aritmetica, non sempre tutti gli indicatori troveranno applicazione.

Sono due i tipi di indicatori previsti: quelli elementari di affidabilità e di anomalia, i cui effetti sono diversi in conseguenza della loro partecipazione al risultato finale. A loro volta gli indicatori di affidabilità sono quattro: ricavi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto; indice di durata e di decumulo

delle scorte (quest'ultimo non si applica ai professionisti).

Gli indicatori elementari di affidabilità vanno da 1 a 10 e si applicano sempre; quindi concorrono in ogni caso all'esito del voto finale. Invece, quelli di anomalia concorrono al voto finale solo se la situazione del contribuente presenti, appunto, anomalie. Essi possono assumere un voto tra 1 e 5.

Occorre quindi prestare attenzione ad errori che potrebbero far diminuire il valore finale.

I compensi

Se i compensi risultanti dalle Cu del 2019 sono superiori rispetto a quelli indicati dal contribuente nel modello di dichiarazione scatta la segnalazione dell'anomalia. La circostanza potrebbe essere ad esempio dovuta ad eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta, che potrebbe aver comunicato compensi superiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti. In questa ipotesi è necessario modificare il dato del Fisco. Altrimenti, scatterà l'applicazione dell'indicatore di anomalia abbassando il voto finale. Al contrario, se i compensi risultanti in anagrafe tributaria dovessero essere inferiori, anche se sottostimati, rispetto a quelli dichiarati, non sarà necessario correggere il dato perché non scatterà l'indicatore di anomalia.

Anche il numero delle prestazioni incide sul compenso medio relativo alla singola tipologia di prestazione. Quindi, se il professionista per errore indica nel modello Isa un numero di prestazioni professionali superiore rispetto a quello effettivo, si riduce il compenso medio che alla fine potrebbe essere inferiore al compenso minimo stabilito per singola provincia, indicato nella nota metodologica di ogni Isa (si vedano anche gli esempi in basso). Potrebbe così scattare l'indicatore di anomalia. Il numero delle prestazioni non coincide sempre con il numero delle fatture emesse soprattutto se sono state emesse fatture per acconti.

Le spese e i redditi

L'indicatore di anomalia scatta se l'ammontare complessivo delle spese dello studio è percentualmente eccessivo rispetto all'ammontare dei compensi dichiarati. Il professionista quindi farà bene a monitorare compensi e spese dichiarate.

L'indicatore scatta anche se il professionista ha dichiarato un reddito negativo per più di un triennio (si considerano anche i dati dei sette anni precedenti). L'indicatore assume valori sempre più bassi se il numero degli anni in perdita aumenta.



CORREZIONI AMMESSE

Il professionista può "forzare" i dati precaricati anche delle certificazioni uniche per correggere eventuali errori



BILANCI IN ROSSO

Redditi negativi per più di un triennio fanno scattare in modo automatico l'anomalia che si aggrava al crescere degli anni chiusi in perdita



Peso: 53%

POSSIBILI INDICATORI DI ANOMALIA E LA LORO GESTIONE

LA SITUAZIONE	IL CASO CONCRETO	LA SOLUZIONE
I COMPENSI PIÙ ALTI		
1 Se l'ammontare dei compensi risultanti dalle Cu 2019 estratti dall'archivio dell'anagrafe tributaria è superiore all'ammontare dei compensi dichiarati scatta l'applicazione di un indicatore di anomalia.	Il sostituto di imposta ha comunicato per errore all'agenzia delle Entrate di aver erogato al professionista un compenso di 90.000 euro anziché di 9.000 euro; l'ammontare dei compensi risultanti dal quadro RE e dal quadro elementi contabili degli Isa 2019 è inferiore, ed è pari a 40.000 euro.	Se il professionista è convinto che l'errore sia stato commesso dal sostituto deve "forzare" il dato presente nell'archivio del Fisco continuando a dichiarare i compensi a lui risultanti e spiegando la "forzatura" nelle annotazioni. Dovrà poi chiedere al sostituto di imposta di rilasciare una nuova Cu 2019 corretta.
I COMPENSI PIÙ BASSI		
2 Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione è inferiore al valore minimo provinciale, scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia.	Con due prestazioni professionali fatturate con compensi complessivi per 600 euro, il compenso medio è di 300 euro, mentre il valore minimo provinciale è superiore ed è pari a 350 euro.	Il professionista deve verificare se effettivamente il numero delle prestazioni sia corretto (nell'esempio se siano pari a due) o se non sia sfuggita una prestazione.
IL NUMERO DELLE FATTURE		
3 Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione, è inferiore al valore minimo provinciale, scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. Ma questo può dipendere anche da un'errata determinazione del numero delle prestazioni.	Il professionista ha percepito nell'anno 4 acconti, oltre al saldo della prestazione. Su un totale di 5 prestazioni professionali ha percepito compensi complessivi per 500 euro. Il compenso medio è di 100 euro. A fronte di un valore minimo provinciale di 220 euro, scatta l'indicatore di anomalia.	Il numero delle prestazioni indicate non è corretto. I quattro acconti ed il saldo costituiscono una sola prestazione. In questo caso il compenso medio è pari a 500 euro, superiore al minimo provinciale, quindi non scatta la segnalazione dell'anomalia. È un errore far coincidere il numero delle prestazioni con le fatture emesse che in alcuni casi possono essere solo di acconto e riferirsi a un'unica prestazione.
LE SPESE DI GESTIONE		
4 Prevista una soglia percentuale di spese dello studio, in rapporto all'ammontare dei compensi, oltre la quale scatta l'anomalia. La soglia tiene conto dell'impiego di personale dipendente e varia a seconda del modello di appartenenza del professionista.	Uno studio di un commercialista sostiene spese complessive per 80mila a fronte di compensi complessivi per 100mila euro. Dunque le spese sono l'80 per cento dei compensi. Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. Per i commercialisti la soglia di plausibilità nel caso di impiego di lavoratori dipendenti è pari al 72,74 per cento.	Dovrà essere verificato l'ammontare complessivo delle spese e dei compensi. Se i dati risulteranno comunque corretti la segnalazione di anomalia vuole anche significare l'inefficienza della struttura professionale in quanto i costi sostenuti sono eccessivi rispetto ai compensi.
I BILANCI IN ROSSO		
5 Un professionista presenta reddito negativo per più di un triennio. L'indicatore di anomalia monitora situazioni di reddito negativo che si sono ripetute negli anni.	Se il professionista ha dichiarato un reddito negativo per sei anni, il valore dell'indicatore di anomalia è pari a tre; mentre se ha dichiarato un reddito negativo per cinque anni, il valore dell'indicatore di anomalia è pari a quattro.	Si tratta di "dati storici". Il contribuente può verificare se i dati degli archivi del Fisco siano corretti. Ad esempio, il contribuente potrebbe aver presentato a maggio una dichiarazione integrativa relativa al 2017 ed essere passato da una perdita ad un reddito. Gli archivi non tengono conto della recente modifica; il contribuente può rettificare il dato e migliorare l'indicatore di anomalia.



Le verifiche.
Sono necessarie anche sul numero e sull'importo delle prestazioni caricate



Peso: 53%

Mattone gestito. L'anno prossimo l'Italia «vedrà» quota 80 miliardi, diventando il terzo Paese europeo per raccolta. Una spinta rilevante può arrivare dalle dismissioni pubbliche

Fondi immobiliari, il patrimonio tocca 66 miliardi di euro

Evelina Marchesini

Fondi immobiliari avanti tutta in Italia. A fronte di una percezione generalizzata del mercato immobiliare condizionata dall'andamento deludente del settore residenziale vi è un'ondata crescente di entusiasmo e di risultati da parte del cosiddetto "mattone gestito". Nel 2018 infatti il patrimonio immobiliare detenuto dai 450 fondi attivi ha superato i 66 miliardi di euro, crescendo del 13,8 per cento. E le previsioni per il 2019 indicano un patrimonio di almeno 75 miliardi, con un'ulteriore crescita del 12,1 per cento. In questo modo si arriverebbe vicini alla soglia degli 80 miliardi, con la quale l'Italia diventerebbe il terzo Paese in Europa sul fronte dei fondi immobiliari, lasciandosi definitivamente alle spalle l'etichetta di fanalino di coda tra i grandi del real estate.

Sono questi i dati che emergono dal Rapporto 2019 "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, che ne ha curato la parte di analisi finanziaria. Il Rapporto è giunto alla 34ma edizione. «La gestione professionale degli immobili - ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, illustrando il Rapporto - rappresenta sicuramente il fatto più importante di questo secolo nel mondo immobiliare, come la gestione attraverso fondi mobiliari aveva caratterizzato gli ultimi decenni di quello precedente».

Alle spalle del boom dei fondi immobiliari italiani il buon andamento del mercato immobiliare e un incre-

mentato interesse per una gestione professionale; un ruolo importante riguarda poi le dismissioni pubbliche, che dovrebbero utilizzare in buona parte lo strumento fondo. Così, il fatturato complessivo delle Sgr è stato di circa 420 milioni di euro nel 2018, con circa 1.200 addetti, e gli acquisti nel corso dell'anno sono stati pari a 6,1 miliardi di euro a fronte di 3,5 miliardi di dismissioni.

Europa

In Europa sono operativi oltre 1.870 veicoli a contenuto immobiliare, con un patrimonio complessivo pari a circa 1.100 miliardi di euro. Focalizzandosi sugli otto Paesi europei considerati dal Rapporto (Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera e Italia) emerge che il ritmo di crescita del patrimonio dei fondi non si arresta e nel 2018 si è avuto un progresso di oltre 10 punti percentuali, dopo la variazione maggiore realizzata nel decennio nel 2017. Lo scorso anno si è chiuso con un patrimonio totale (Nav) di 650 miliardi di euro. La dimensione media del patrimonio dei fondi immobiliari europei non supera i 380 milioni di euro, ma il dato è molto condizionato dal valore limitato dei singoli fondi italiani. Le previsioni raccolte per il 2019 tra i principali operatori europei sono di una crescita del patrimonio di oltre il 5 per cento. Il numero di fondi è previsto in aumento, sempre secondo Scenari Immobiliari, e l'andamento del primo quadrimestre 2019 conferma un ritmo lievemente inferiore a quello dell'anno appena trascorso, ma sempre positivo.

Mondo

A livello internazionale nel 2019 con-

tinua il momento positivo dei mercati immobiliari, con una grande spinta a investire sul residenziale, novità assoluta per il settore, che porta il mattone sul trono degli investimenti a livello mondiale. Il fenomeno più importante è la crescita del risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari (quotati e non) e Reits. Il totale degli investimenti a livello mondiale continua a crescere e alla fine dello scorso anno ha raggiunto i 2.930 miliardi di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2017.

Previsioni

Il rapporto di Scenari Immobiliari dedica una parte anche alle opinioni espresse dalle Sgr italiane. «Per quanto riguarda l'anno in corso, l'opinione delle Sgr è completamente mutata rispetto a quanto evidenziato lo scorso anno: le aspettative per la stabilità o un lieve miglioramento sono pari al 27% ciascuna, mentre un 20% si aspetta, parimenti, un peggioramento lieve o più sensibile - dice Mario Breglia - Nessuna società si aspetta un sensibile miglioramento dell'andamento dell'economia nazionale».

Più nel dettaglio, gli operatori si aspettano un lieve incremento dei



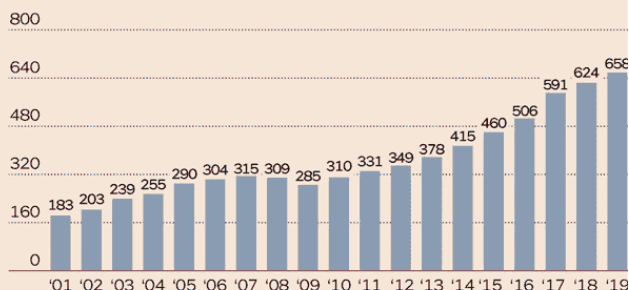
Peso: 32%

prezzi in ogni comparto, ad eccezione dei negozi, per i quali la prospettiva, per oltre il 46% delle società, è di stabilità.

La crescita dei fondi immobiliari

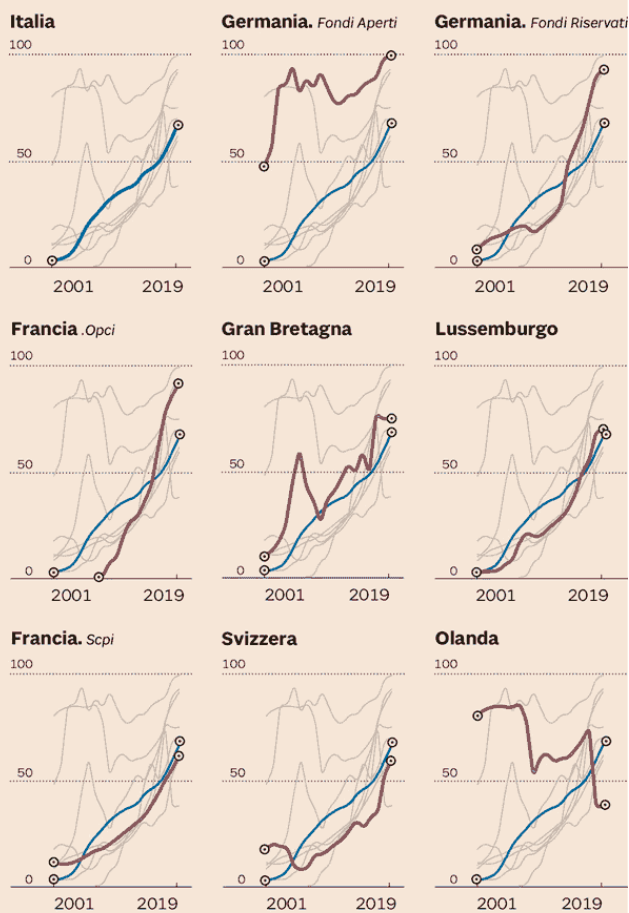
ANDAMENTO DEL PATRIMONIO IN TUTTA EUROPA

In miliardi di euro



ANDAMENTO DEL PATRIMONIO PER PAESE

In miliardi di euro



ASSET ALLOCATION DEI FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA

Valori percentuali al 31 dicembre 2018



Fonte: Scenari Immobiliari



Peso: 32%

**Fisco Norme & Tributi**

Compilazione di Redditi a ostacoli per le riserve da scritture contabili

DICHIARAZIONI

In bilico gli importi derivanti da prestiti infruttiferi dei soci

Le rettifiche della mancata imputazione di ricavi genera riserve di utili

Pagina a cura di
Paolo Meneghetti

La gestione del prospetto riserve è da sempre un adempimento complesso poiché complessa è la tematica sottostante, cioè la fiscalità delle riserve, la cui movimentazione civilistica non sempre collima con quella tributaria.

Nel modello Redditi 2018, inoltre, vi sono le novità del quadro collegate alle modifiche nella fiscalità dei dividendi, argomento che ha registrato tra il 2017 e il 2018 due significativi interventi del legislatore. Che dopo aver stabilito l'incremento dell'imponibile per il socio persona fisica qualificato (dal 49,72% al 58,14%), ha poi introdotto la ritenuta d'imposta del 26% per tutti i dividendi incassati dal 2018 (tranne quelli che sono attinti da utili prodotti fino al 2017, sottoposti alla vecchie regole per le delibere di distribuzione assunte entro il 2022).

Tra le criticità nella compilazione del prospetto riserve inserito nel quadro RS, vi è la gestione delle riserve che non sono generate in modo tradizionale da utili accantonati nel patrimonio netto (riserve di utili) oppure apporti dai soci (riserve di capitale), bensì vengono create, per così dire, da scritture contabili, cioè modalità di contabilizzazione di particolari operazioni che hanno come conseguenza l'incremento del patrimonio netto. Questa

che introdotte dal Dlgs 139/15, di cui, di seguito, analizziamo specificamente due casi:

- la riserva da utilizzo del criterio del costo ammortizzato;
- la riserva da correzioni contabili.

Riserva da costo ammortizzato

Una tipica ipotesi di riserve generate da scritture contabili è quella che si verifica quando la società viene finanziata a titolo infruttifero dai soci. Se questi ultimi, come accade nella maggioranza dei casi, dichiarano che nell'operazione di finanziamento il loro intento è quello di rafforzare patrimonialmente la società, quest'ultima rileverà il debito verso i soci al valore attuale (minore di quello nominale), mentre la differenza sarà imputata a incremento del patrimonio netto, cioè una riserva.

Come inquadrarla ai fini dell'inserimento nel prospetto? La natura "fiscale" di tale riserva è tematica sulla quale, ad oggi, non si è pronunciata l'agenzia delle Entrate, nel senso che con il Dm 3 agosto 2017 si è stabilito l'irrilevanza della stessa ai fini Ace, ma senza specificare se in caso di distribuzione essa ha natura di utili o capitale.

Anche la dottrina si è divisa su questo argomento, basti pensare alla circolare Assonime 8/18 che al paragrafo 1.1.2 segnala argomentazioni che potrebbero far propendere sia per l'una tesi sia per l'altra, anche se sembra trasparire una certa preferenza a giudicarla quale riserva di capitale. Chi scrive ritiene preferibi-

è una tipicità delle regole bilanci-



Peso: 30%

le questa ultima tesi, considerando che il finanziamento infruttifero dei soci può essere correttamente tradotto, nella sostanza, per una parte come un finanziamento fruttifero (al tasso di mercato) e una parte di apporto in conto capitale (pari alla differenza tra valore attuale e valore nominale del debito).

Aderendo a questa impostazione ne deriva che la riserva va collocata al rigo RS 131 e in caso di distribuzione si avrebbe la riduzione del costo della partecipazione e non un reddito da capitale.

Riserva da correzione contabile

Il principio contabile 29, al paragrafo 48 afferma: «La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore».

Quindi laddove nel 2018 un soggetto abbia intercettato un errore di mancata contabilizzazione di componenti positivi avvenuta in anni precedenti, deve correggere tale errore incrementando il patrimonio netto al primo gennaio 2018, in pratica alimentando una riserva. Circa la qualificazione di errore rilevante o meno (se l'errore non fosse rilevante la correzione avverrebbe a conto economico) il citato documento Oic non fornisce elementi lasciando la valutazione al redattore del bilancio.

Anche in questo caso accade che l'effetto di una scrittura contabile (la correzione dell'errore) è quello di generare un incremento del patrimonio netto che va qualificato fiscalmente al fine di compilare correttamente il prospetto delle riserve. Su questo punto non vi è

dubbio che se viene corretta la mancata imputazione di ricavi, parliamo di una riserva di utili che va collocata nel prospetto a seconda dell'anno in cui il maggior utile andava rilevato.

Se l'anno dell'errore rientra tra il 2008 e il 2016 l'incremento dovrebbe essere inserito al rigo RS 136, ma va notato che nella colonna 2 non è possibile inserire alcun dato incrementale, il che rende impossibile compilare il saldo finale con l'incremento stesso. Unica soluzione possibile è incrementare direttamente il saldo iniziale, anche se il dato contrasterà con il saldo finale dell'esercizio precedente.

L'ESEMPIO

1. Il caso

Una Srl detiene in bilancio 50.000 euro di riserve di capitale che vorrebbe distribuire ai soci. Nel patrimonio netto ci sono:

- riserve di utili generati entro il 2007 per 10.000 euro;
- riserve di utili generati tra 2008 e 2016 per 50.000 euro di cui 40.000 euro rappresentano una riserva in sospensione di imposta da saldo attivo da rivalutazione.

2. L'operazione

La distribuzione della riserva di capitale avviene, a livello fiscale, per 10.000 euro come dividendo tratto da riserve 2007 e per 10.000 euro come dividendi tratti da riserve libere 2008-2016. La distribuzione non si applica al saldo attivo, per cui la differenza è attribuita a una parte della riserva di capitale.

Prospetto del capitale e delle riserve	Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
	Capitale sociale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00
	RS131 Riserve di capitale	1	50.000,00	2	,00	3	30.000,00	4	20.000,00
	RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS133 Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS134 Riserve di utili	1	20.000,00	2	,00	3	20.000,00	4	,00
	RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	10.000,00	2	,00	3	10.000,00	4	,00
	RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	10.000,00	2	,00	3	10.000,00	4	,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1	40.000,00	2	,00	3	,00	4	40.000,00	
		Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite	
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	



Peso:30%

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Il tentativo (fallito) di fronte all'Ocri semplifica l'accesso al concordato

IMPRESE IN CRISI

Nonostante l'insuccesso, il passaggio avvia al tribunale con dati aziendali verificati

Pagamento dei chirografari al 20% (e non al 30%) per le proposte concorrenti

Pagina a cura di
Michele D'Apolito

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi saranno due le strade con cui si potrà arrivare al concordato preventivo. Quella tradizionale in base alla quale l'impresa si rivolge direttamente al tribunale e quella preceduta dall'attivazione del meccanismo di allerta e dal tentativo di risoluzione della crisi da parte dell'Ocri, il nuovo organismo di composizione disegnato dal Dlgs 14/2019.

La possibilità che le imprese approdino direttamente al tribunale per l'ammissione alla procedura di concordato, bypassando le fasi d'allerta sarà però tanto più frequente quanto più sarà rarefatta la presenza dell'organo di controllo, responsabile delle segnalazioni interne.

Le nuove regole

La procedura introdotta dalla riforma punta, con il meccanismo dell'allerta, a favorire una virtuosa anticipazione della crisi con l'obiettivo di aumentare le possibilità di superamento delle difficoltà. Il compito di individuare una via d'uscita spetta all'Ocri. In caso di insuccesso però l'impresa può fare domanda di concordato o avviare una liquidazione giudiziale.

Nel caso del concordato però il passaggio all'Ocri comporta diversi

vantaggi. Un concordato "meditato", presentato dopo l'allerta e il tentativo di composizione, seppur non andato a buon fine, effettuato dall'Ocri presenta comunque alcuni vantaggi. Innanzitutto i confronti anticipati presso l'Ocri, alla presenza di una terna di soggetti qualificati, consente una presa di consapevolezza in una fase "anticipata" in cui la possibilità di risolvere le tensioni aziendali è più elevata. Ma vi sono due ulteriori fattori, conseguenti all'allerta, che consentono una maggiore celerità di presentazione del piano concordatario ed una migliore gestibilità dello stesso da parte dell'imprenditore in crisi.

La veridicità dei dati

Il primo è quello introdotto dall'articolo 19, comma 3, del Codice della crisi, secondo il quale «Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali».

L'Ocri consente quindi di avviarsi al Tribunale per proporre un concordato con l'attestazione dei dati già pronta, su richiesta del debitore; questo aspetto, che può ap-



Peso: 33%

parire in prima battuta secondario, è tutt'altro che irrilevante e può consentire di rendere più celere una fase istruttoria sempre molto laboriosa e spesso fonte di ritardo nella presentazione dei piani, rallentati dalla difficoltà di passaggio dei dati tra impresa ed attestatore, con l'effetto di protrarre per tempi lunghi l'inerzia nell'affrontare la crisi.

Questo vantaggio dell'allerta preventiva, unito al fatto che è possibile in tale fase che il Collegio di esperti fornisca chiavi di risoluzione alternative o complementari a quelle definite dall'impresa con i propri advisor, può dare più vie d'uscita all'imprenditore in crisi, anche a beneficio della successiva fase concordataria; sul punto, va comunque registrata più di qualche incognita e perplessità sul peso che potrà avere questa eterogenea

compresenza professionale.

Le proposte concorrenti

Il secondo fattore che consiglia un passaggio preventivo dall'Ocri per una successiva miglior gestione del concordato da parte dell'impresa è contenuto nell'articolo 90, comma 5, del Codice della crisi: le proposte concorrenti da parte di terzi non sono ammissibili laddove un professionista indipendente attesti che la proposta assicura il pagamento di almeno il 30% dei chirografari, ma tale percentuale è ridotta al 20% qualora il debitore si sia attivato per l'apertura del procedimento di allerta o abbia utilmente avviato la composizione assistita.

Pertanto l'impresa che abbia posto l'attenzione alla propria situazione per tempo, affrontando il passaggio all'Ocri, uscendone senza successo a causa dell'evolu-

zione negativa dei fatti e dovendo concepire soluzioni più drastiche, potrà non vedersi insidiata nella propria autonomia di gestione da proposte concorrenti se garantirà la percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari nella misura del 20%, sensibilmente ridotta rispetto al caso di istanza di concordato avanzata senza un previo transito dall'Ocri (che è, appunto, del 30%).

Questi due aspetti sono l'ulteriore riprova di quanto il legislatore abbia posto centralità all'emersione precoce della crisi in una sede stragiudiziale riservata e protetta, che dispiega però alcuni importanti effetti anche in caso di accesso ad una soluzione concordataria.

IL CONFRONTO

1

PASSAGGIO PER L'OCRI Iter e compiti

La procedura di allerta prevede l'attivazione di un tentativo di composizione assistita della crisi gestito dall'Ocri. Il collegio di esperti dovrà acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Potrà inoltre provvedere, su richiesta del debitore, ad eseguire direttamente tali incombenze, così come potrà, sempre su istanza di parte, attestare la veridicità dei dati aziendali.

Vantaggi

Queste attività potranno accelerare la fase di presentazione della domanda di concordato, in caso di insuccesso della negoziazione assistita dall'Ocri. Il transito preventivo dall'allerta ridurrà dal 30 al 20 per cento le percentuali che il debitore dovrà garantire ai chirografari per scongiurare le proposte concorrenti da parte di terzi; un'agevolazione che ricorrerà nel caso in cui il debitore si sia precedentemente attivato per l'apertura del procedimento di allerta o abbia utilmente avviato la composizione assistita.

2

ACCESSO DIRETTO Gli organi di controllo

Le imprese prive dell'organo di controllo, responsabile della segnalazione interna da cui si attiva l'allerta, avranno maggiori probabilità di ricadere nell'attuale situazione di accesso diretto al Tribunale per la presentazione di un concordato senza aver prima analizzato in una sede terza, riservata e protetta, la crisi in atto. È infatti difficile che l'imprenditore attivi motu proprio l'allerta.

La necessità di un advisor

Ciò implicherà, come oggi, la necessità per l'impresa di essere affiancata da un proprio advisor e da uno o più attestatori del piano proposto, senza un previo confronto con altri professionisti indipendenti (il collegio di esperti dell'Ocri) che potrebbero svolgere una prima fase istruttoria e di attestazione della veridicità dei dati, anticipando i tempi di una proposta definitiva.

Niente sconto

Inoltre, il mancato accesso preventivo all'Ocri non consentirà di fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 90, comma 5, del Codice della crisi, ovvero la riduzione al 20% della percentuale minima a favore dei chirografari per evitare le proposte concorrenti.



Peso: 33%



Con i 9 miliardi di euro di stanziamenti annui, siamo passati in tre anni a livello mondiale dalla 21° alla terza posizione. Solo Cina ed Emirati destinano risorse maggiori alla parte est del continente nero. È caccia al tesoro, le Pmi in prima fila

L'Africa orientale parla italiano

Nessun paese Ue investe di più

FRANCESCA PACI
ROMA

E poi c'è l'altra Africa, quella poco appetibile tanto per l'opinione pubblica, terrorizzata dai migranti, quanto per i politici che promettono la "remuntada" economica cavalcando la paura. Eppure i Paesi sono gli stessi, quella fetta orientale dell'Africa sub-Sahariana da cui partono molti dei futuri miseri naufraghi nel Mediterraneo ma dove, al tempo stesso, l'Italia, con 9 miliardi di euro, è diventata il primo Stato europeo per valore d'investimenti diretti esteri, dopo essere risalito dalla ventunesima posizione globale del 2014 alla terza.

La diplomazia economica

«Si è sempre parlato di Africa come fonte di problemi migratori e non come potenziale d'investimenti, ma le cose stanno cambiando, c'è una nuova classe media africana consapevole di come la diplomazia economica funzioni meglio di quella politica e l'Italia in questo settore può essere leader», ragiona Ahamed Idrise, 32 anni, consulente del ministero degli Esteri delle Comore, le isole famose per un'essenza indispensabile ai profumi di lusso.

È a Roma con una sessantina di businessmen e delegati in abito di taglio impeccabile per la due giorni "Africa Cambia" organizzata da Confindustria e dal visionario avvocato Mario Di Giulio, capo dell'Africa Desk di Pavia Ansaldo. Lo scopo, spiega Di Giulio, è far incontrare gli imprenditori di 10 Paesi addossati all'oceano Indiano con i colleghi italiani per assicurare ai primi il know-how e a noi la pole position nella promessa quarta rivoluzione industriale, soprattutto nell'agro-alimentare, il rural high tech e le energie

rinnovabili: «Ci sono opportunità enormi nella produzione a basso valore di mercato, come per esempio la macchina fotografica a infrarossi per i parassiti notturni. L'Africa centro-orientale è il regno delle piccole e medie imprese, ossia la nostra specialità». Capita così che per 48 ore la Capitale diventi un grande andirivieni di uomini e donne provenienti da Burundi, Comore, Eritrea e Etiopia appena riappacificati, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Gibuti, la porta sul Mediterraneo della Via della Seta. Africani che, da Maccarese a Pomezia alle sartorie Fendi, il lavoro non vengono a soffiarcelo ma a proporcelo, offrendo un mercato che cresce del 5%, che necessita ogni anno di 12 nuovi milioni di posti di lavoro, che deve diversificare per liberarsi dall'altalena dei prezzi delle materie prime e che nel 2018 ha concretizzato la Zona di libero scambio africano. 44 Stati giovani e senza frontiere.

Rivoluzione nelle coltivazioni

Il dado è tratto, scommette McKinsey nell'ultimo rapporto "Africa's Business Revolution". La Cina, con una mole d'investimenti da oltre 100 miliardi solo quest'anno, l'ha capito bene.

La Francia vanta rapporti storici, amicizie tra leader che spesso hanno studiato insieme a Parigi, e non se n'è mai davvero andata dopo la decolonizzazione. L'Italia, senza la retorica vuota dell'"aiutiamoli a casa loro", si fa sotto. «Abbiamo bisogno di macchinari per essiccare le foglie di tè perché al momento usiamo il legno e siamo costretti a tagliare molti alberi», racconta Samuel Karima, 53 anni, titolare della Pro-Hem, un'azienda di Bujumbura da 250 impiegati e una rete di

6500 contadini che produce il 4% per il fabbisogno locale, il 10% per il mercato europeo e il resto per Pakistan, Egitto e Sudan. Con lui, a visitare il centro di ricerca sulla biodiversità agricola Bioversity di Maccarese, c'è la trentaduenne ugandese Cikace Namazzi che a Kampala separa i rifiuti organici dagli altri per ricavarne fertilizzanti e venderli ai contadini locali. Entrambi vogliono il made in Italy perché «più duraturo dei prodotti cinesi», entrambi sperano che i figli abbiano un chance in patria: con tanti laureati e pochissime opportunità, in Burundi come in Uganda, chi ha maggiori disponibilità economiche punta all'Europa, gli altri vanno a Dubai, negli Emirati o in Paesi africani come il facoltoso Kenya, dove vive una bella fetta degli oltre un miliardo di migranti interni.

«Le nostre aziende sono abituate a esportare merci o occuparsi di subforniture sulla scia di gruppi più grandi, ma con l'Africa non funziona, devi piuttosto trovare partner locali e insegnare loro a fare impresa, considerando che si tratta dell'unico continente con 200 milioni di terra arabile libera ma dislocata in zone prive di infrastrutture», osserva Mario Giro, ex ministro, docente di Storia delle relazioni internazionali a Perugia e membro storico di Sant'Egidio. Di fatto, continua prima di prendere un aereo per il Burundi, è il percorso intrapreso negli ultimi quattro anni,



Peso: 8-52%, 9-18%



sin da quando era alla Farnesina: mettere insieme il privato e la cooperazione. Ci sono Paesi come il Ghana che esportano pomodori per ricomprarli inscatolati all'estero, ma c'è anche il caso della pugliese Angel Company che realizza satelliti in miniatura e va fortissimo in Uganda, Kenya e Gabon, paesi in crescita e bisognosi di prestigio ma limitati negli investimenti spaziali.

La sfida delle biodiversità

L'Africa è una lavagna bianca: 1,2 miliardo di persone destinate a raddoppiare entro il 2050, ma anche il granaio del pianeta, dove l'età dell'oro degli Ogm ha sbaragliato i semi autoctoni salvo vederli rimessi in gioco dal ritorno dei Millennials al biologico. L'esempio

che porta Giampiero Menza della Bioversity è quello dell'Etiopia, costretta a importare grano dall'Egitto pur disponendo di campi infiniti, ma legata ora a un partner italiano per produrre in loco e lavorare la sua pasta.

La parola d'ordine è rete perché un imprenditore piccolo o medio che affronta l'Africa da solo viene divorato, nota Andrea Carapellese dall'Unido, l'agenzia Onu che da 30 anni si occupa di sviluppo industriale sostenibile facendo incontrare proprio le Ong e il business. Diversi Paesi vi si appoggiano, l'Italia ma anche il Giappone, la Germania, il Bahrein, la Corea, la Cina, la Russia. A Maputo, in Mozambico, la Finana della signora Filomena e' riu-

scita così, grazie al lavoro di sponda con gli specialisti dell'università di Catania, a riconvertire le banane inesportabili in Europa, per via delle certificazioni, in farina di banana verde, un'alternativa gluten free che, attenzionata da un'altra ditta italiana, è prossima al debutto nei nostri negozi.

L'alternativa alle migrazioni

«Con l'Italia possiamo aiutarci reciprocamente, noi costruiamo un'economia che ci consente di restare a casa e voi guadagnate un mercato fertile», chiosa Mercy Yopa, 32 anni, fattrice di un'azienda da 16 persone a Soroti che compra grano ai contadini ugandesi più poveri per rivenderlo agli intermediari di Kampala con accesso al grande mondo e guadagni quattro

volte superiori. Se avessero trattori made in Italy, dice, non dovrebbe passare per Kampala, almeno in prospettiva. Se li avessero, aggiunge con lo sguardo più triste, le donne come lei non perderebbero i loro uomini. —

Agricoltura, eolico ed energie rinnovabili sono i settori preferiti dalle imprese italiane
Nella zona di libero scambio salirà l'export di 35 miliardi e diminuirà l'import di 10 miliardi



Mercy Yopa, 32 anni,
Agro-Tide, Soroti



Samuel Karima, 53 anni,
ProHem, Bujumbura



Peso: 8-52%, 9-18%

Politiche per la famiglia

Sostegno alla natalità, il fondo è attivo ma beato chi l'ha visto

Si può chiedere un prestito fino a 10 mila euro ma le banche che hanno aderito sono solo tre

» PATRIZIA DE RUBERTIS

C'è poco da stupirsi se il numero dei nati in Italia è in costante contrazione: nel 2018 è stato di 449 mila (dato stimato), 128 mila in meno rispetto a 10 anni fa. In diminuzione anche il tasso di fecondità: 1,32 figli per donna, fra i più bassi in Europa, a fronte del tasso di sostituzione del 2,1 che consentirebbe il ricambio naturale della popolazione, disatteso da circa 40 anni. Mentre gli over 65 sono aumentati di oltre 30 volte negli ultimi 60 anni. Per il rapporto *Mother Index* sulla condizione delle madri rispetto all'impegno di cura, al lavoro e ai servizi per l'infanzia, elaborato dall'Istat per Save the Children, la "colpa" è nota: le politiche per la natalità. Il sostegno occasionale che l'Italia eroga alle famiglie non è in grado di invertire questa spirale micidiale che ha issato due barriere insormontabili: i futuri genitori non avendo l'appoggio del welfare ci pensano bene prima di mettere su famiglia, mentre un quarto delle "temerarie" mamme è costretto ad abbandonare il lavoro dopo la maternità, perché non in grado di coniugare entrambe le cose. Al contrario degli altri Paesi europei dove l'occu-

pazione delle neomamme mostra un percorso a U: forte discesa nei primi tre anni di vita del bambino, ma un graduale ritorno al lavoro in seguito.

INSOMMA, la ricetta con cui si aiutano le donne a fare figli è chiara: soldi in tasca subito (assegni legati alla maternità), aiuti nella cura dei bambini (dagli asili nido alle babysitter di famiglia), congedi parentali più flessibili e benefit vari (spesso a sostegno dei redditi più bassi). E su questa indicazione è nata l'idea di istituire il fondo di sostegno alla natalità, noto anche come Fondo nuovi nati, con cui favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a partire dal 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o entro tre anni dall'adozione, che proprio in questi giorni è tornato operativo. Lo strumento, istituito dalla legge di Bilancio 2017 e gestito dalla Consap (una società del Tesoro), ha infatti una dotazione di 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Peccato, però, che sia quasi impossibile usufruirne.

Un passo indietro per capire meglio. Il Fondo permette alle famiglie che lo richiedono di fronteggiare le nuove spese che l'arrivo di un figlio comporta grazie all'accesso al credito fino a 10.000 euro che può essere utilizza-

to per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di sette anni. I soldi non saranno però erogati direttamente dallo Stato che fornirà solo la garanzia alle banche che erogano il prestito. Poi, nel caso un creditore fosse inadempiente, riceverà una intimazione di pagamento, con l'ammontare delle rate o delle rate saltate e gli interessi. E il Fondo di garanzia subentrerà se il beneficiario del finanziamento non riuscirà a versare il dovuto entro 90 giorni. Poi lo Stato cercherà di recuperare le somme anticipate.

EQUISIBLOCCA la misura. Gli istituti che aderiscono all'iniziativa si devono, infatti, impegnare ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (il Taeg, vale a dire quello che comprende tutte le voci che del finanziamento e non solo l'interesse) non superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm, cioè la soglia stabilita ogni tre mesi dalla Banca d'Italia oltre la quale gli interessi sono ritenuti usurari) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il finanziamento è concesso. Un tasso che sarà sicuramente più basso di quello che normalmente fissano le banche quando ero-



Peso: 59%

gano dei prestiti ai propri clienti. Insomma, dovrebbero proporre un prodotto, con la garanzia dello Stato, a discapito di quelli del normale circuito bancario senza alcun guadagno. Quindi quale vantaggio hanno gli istituti ad aderire al Fondo? "Nessuno, anche perché non possono neanche richiedere altre garanzie ag-

giuntive alle famiglie. Tanto che attualmente sono solo tre le banche che hanno deciso di aderire all'iniziativa da quando lo scorso 20 maggio è tornato operativo il fondo, mentre il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e la presidenza del Consiglio dei ministri è stato firmato lo scorso 19 marzo", commenta Luigi Gabriele di Adiconsum. Gli istituti che aderiscono, come riporta la Consap, sono le banche

del credito cooperativo delle Alpi Marittime, di Monte Pruno e di Brianza e Laghi. "Come per il Fondo prima casa, anche per il Fondo di sostegno alla natalità, affinché l'iniziativa abbia successo e sia veramente uno strumento utile ed efficace, è fondamentale l'adesione del maggior numero di istituti bancari e degli intermediari finanziari all'iniziativa", aggiunge Gabriele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

449_mila

Il numero dei bambini nati in Italia nel 2018

Rispetto a 10 anni fa sono diminuiti di un terzo

Secondo l'Istat è in contrazione costante anche il tasso di fecondità: 1,32 figli per donna, fra i più bassi nell'Ue
Gli over 65 sono aumentati di 30 volte dagli Anni '60

Il meccanismo

Il finanziamento, con garanzia statale e tasso fisso, va restituito in 7 anni

INUMERI

23

Milioni di euro: la dotazione del Fondo per la natalità stanziata dalla legge di Bilancio 2017 e ora rinnovata

90

Giorni: dopo questo periodo di tempo se la famiglia non rimborsa le rate alla banca scatta la garanzia statale

40

Anni: da tanto tempo è disatteso il ricambio naturale della popolazione italiana, che diventa sempre la più anziana anche nel confronto europeo



Peso: 59%

Il turismo

Casa, dolce casa e ora Booking invade Airbnb

BARBARA ARDÙ, ROMA

Il colosso olandese delle offerte di alberghi ha sempre più appartamenti nel suo menù. E con 5,8 milioni di proposte di alloggi da privati tenta il sorpasso della regina americana dell'home sharing, che punta sul turismo esperienziale

Il sorpasso ancora non c'è stato. Non almeno sui numeri forniti dalle due ex start up. Sul web Booking e Airbnb, diventate ormai colossi dell'industria del turismo globale, si stanno combattendo una guerra sotterranea e non dichiarata per conquistare un primato sul web: chi ha sul suo sito il più alto numero di case o appartamenti da poter affittare in giro per il mondo. Mercato in crescita, non c'è dubbio. E se il sorpasso, almeno sui numeri ancora non c'è stato, in realtà è Booking a insidiare quello che per Airbnb era fin dall'inizio un primato. La start up creata a Chicago da Brian Joseph Chesky aveva già dalla nascita nel Dna il mercato dell'affitto breve di case e appartamenti. È così che è cresciuta negli anni, trasformando i tre soci in milionari. È Airbnb, da tempo, la Regina delle case in affitto. E non solo case. Castelli, agriturismo, b&b, tende nel deserto, fattorie, igloo.

Un primato che rischia però di perdere. A tentare il sorpasso è Booking, che vorrebbe una corona tutta per sé, Re degli alberghi ma anche Regina delle case. Da un po' di tempo infatti sale il numero di appartamenti, b&b, ville, offerte in affitto sul suo sito. E se in Italia il fenomeno è solo all'inizio, nel mon-

do il sorpasso è ormai a portata di mano. Airbnb conta 6 milioni di unità offerte, Booking ne ha 5,8 milioni. E Gillian Tans, ceo di Booking, ha detto a chiare lettere che il prossimo obiettivo aziendale è rispondere a una domanda di case in continua ascesa. «L'industria del turismo e le sue entrate stanno salendo nel mondo - ha dichiarato al francese *Le Figaro* - e se storicamente abbiamo puntato sugli hotel, oggi siamo il sito leader anche per gli alloggi diversi dalle camere d'albergo». E Alberto Yates, Regional manager di Booking per l'Italia non si mette certo a smentire il Ceo olandese. «Non so chi sia avanti - spiega ad *Affari & Finanza* - ma certo c'è un'attenzione crescente del Gruppo nella ricerca di strutture alternative agli alberghi. E in Italia c'è stata un'accelerazione nell'ultimo periodo. Non è una sfida. Semplicemente ci siamo accorti che ben il 40% dei nostri clienti ha prenotato un alloggio alternativo negli ultimi 12 mesi. E se la domanda arriva dal mercato è normale seguirla».

LA CONTROMOSSA AIRBNB

Un fatto però che ha costretto Airbnb a correre ai ripari. Cadere dal trono non è bella cosa, tant'è

che da Chicago hanno iniziato ad alzare le antenne. Un anno fa Airbnb s'è portata a casa Hotel Tonight, start up con cui oggi ottimizza le prenotazioni degli alberghi. Perché anche sul suo sito comunque gli hotel ci sono, anche se meno rispetto al concorrente olandese e in qualche modo "diversi".

«Airbnb - spiega Matteo Frigerio, amministratore delegato per l'Italia - è impegnata da sempre a realizzare una piattaforma di viaggio end-to-end, dove trovano spazio tante forme di ospitalità. Da una stanza in condivisione siamo cresciuti fino ad arrivare a oltre 6 milioni di annunci nel mondo, che comprendono sia l'extra-alberghiero (case per vacanza, ma anche boutique hotel, piccoli alberghi non di catena, ma a conduzione familiare), che condividono lo



Peso: 18-84%, 19-46%



spirito di ospitalità che contraddistingue la nostra idea di viaggio. E anche la nostra presenza in Italia è in evoluzione».

I due colossi del turismo online hanno in realtà due visioni del business turistico diverse. Se Booking ha puntato tutto sul turismo di massa e sugli alberghi, Airbnb è nata per far sì che il viaggio non fosse solo una notte in hotel, ma un'esperienza di vita. Due strade che oggi però tendono a incrociarsi. «Airbnb - spiega Frigerio - è stata tra i primi a credere nel turismo esperienziale opposto a quello di massa, con particolare attenzione alle comunità locali. La crescita sul mercato si è sempre accompagnata alla collaborazione con i responsabili delle politiche del settore, sia per una legislazione semplice e sostenibile, sia per contribuire allo sviluppo sostenibile dell'ospitalità. Chi sceglie Airbnb - aggiunge - è interessato a vivere esperienze di qualità nella città di cui diventa "cittadino temporaneo", diversamente dall'escursionista giornaliero o da quello dei grandi gruppi del turismo di massa».

UNA COMUNITÀ

Dal 2016, infatti, su Airbnb è possibile prenotare anche le cosiddette

«Esperienze», in più di mille città: non si sceglie un alloggio, ma l'host che ospita condivide il proprio tempo, passione o talento con i viaggiatori. Airbnb è insomma un home sharing, dove l'intermediazione della casa madre è ridotta all'osso. Protagonisti sono i territori e gli host, ormai diventati una comunità. Nelle città italiane però, che da sole sono già un monumento a cielo aperto, Airbnb ha invaso i centri storici, influenzando anche il mercato degli affitti. Un'accusa che Frigerio liquida così. «Su Airbnb - sostiene - è disponibile meno dell'1% degli oltre 55 milioni di immobili residenziali italiani. Crediamo si tratti di una dimensione tale da non poter influenzare significativamente sulla disponibilità di alloggi. Inoltre il mercato de-

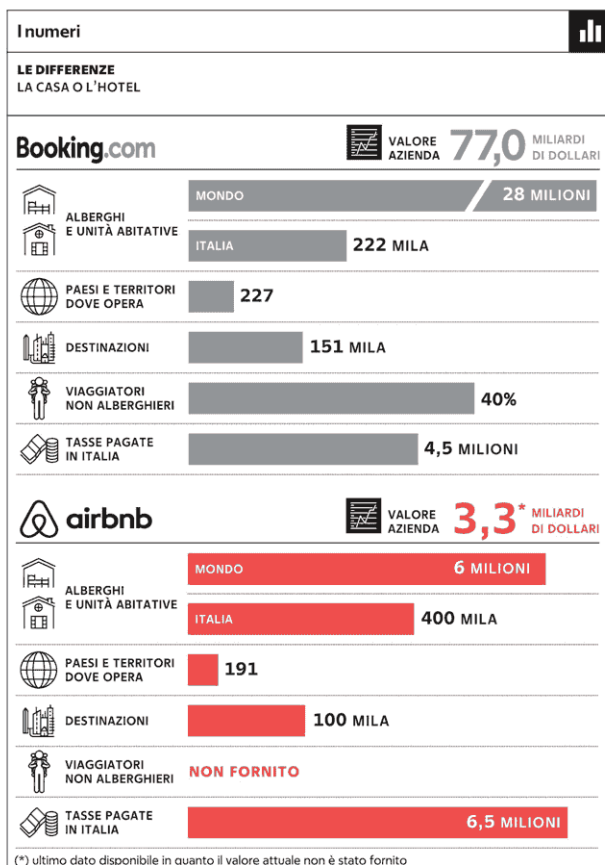
gli affitti a lungo termine in Italia ha dimensioni limitate, 80% delle famiglie è proprietario della casa in cui vive. E per alcuni, condividere la casa è un modo per far fronte a costi e perdite».

Se sorpasso sarà non cambia comunque la filosofia delle due aziende. Booking più *business oriented*, con un approccio dinamico, basato su un'assistenza al cliente a 360 gradi, tant'è che ad Amsterdam ci sono ben otto palazzi-

ne che ospitano i call center. Airbnb più soft e con l'idea del viaggio come esperienza. Ma a parte la guerra per lo scettro le due società dovranno affrontare problemi più reali, a cominciare da quello delle tasse, così come accade per ogni società che opera sul web. I profitti si fanno in Italia, le tasse si pagano altrove. Problema già all'esame della Ue. Sull'Iva il problema è più semplice: Booking nel 2018 ha versato nelle casse dello Stato 4,5 miliardi, Airbnb 6,5 dopo un accordo col Fisco. L'altra novità in arrivo sul fronte evasione è l'introduzione di un codice identificativo contro gli abusivi. Dovrebbe essere inserito nel Decreto crescita. Cosa che le due società non temono. Conclude Alberto Yates: «A meno che non si tratti di un altro adempimento che invece di semplificare complichiamo».

1 L'accoglienza degli ospiti in un appartamento Airbnb e la consegna delle chiavi

2 La facciata di un grande albergo



Focus

COS'È IL CODICE IDENTIFICATIVO

Previsto nel decreto crescita è un codice alfanumerico che identifica l'affittuario, il cui nome finirà in una banca dati collegata all'Agenzia delle Entrate. Il codice dovrà apparire sui siti dei colossi del web. Ideato per eliminare il nero non piace a Confedilizia, che contesta come non esistendo la categoria affitti brevi, sarà un adempimento in più dei proprietari





Mezzanine, Eltif e Basket bond così cambia la finanza italiana

ADRIANO BONAFEDE, ROMA

Diciamo la verità: per le piccole e medie imprese gli strumenti alternativi al credito bancario sono ormai davvero tanti. Ne ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia nell'ultima relazione annuale. Sul fronte del debito, ci sono i *mini-bond*, obbligazioni delle Pmi che possono essere acquistate - sull'altro fronte - dai fondi di debito o private debt e hanno ormai superato i 20 miliardi al 31 dicembre del 2018.

Ci sono poi i *basket bond*, società di scopo che emettono una sola obbligazione che andrà a sostenere la sottoscrizione di un gruppo di bond di Pmi già selezionate per solidità. Per i finanziamenti che sostengano progetti di medio periodo, ecco che possono emettere *mezzanine bond* acquistati da appositi fondi. Più recentemente, con il *crowdfunding* molte imprese hanno reperito finanziamenti (e equity) al di fuori del canale bancario, anche da singoli risparmiatori, attraverso piattaforme regolamentate: nel 2018 sono stati raccolti 111 milioni, contro i 65 del 2015. Ad aiutare la nascita e la crescita dei fondi di private debt l'intervento della Cassa depositi e prestiti tramite il suo Fondo italiano d'investimento, uno strumento che prende partecipazioni in questi prodotti.

QUEI 200 MILIARDI DI CREDITI IN MENO

«Al momento», spiega Carlo Mamola, ad del Fondo, «ci sono undici operatori in Italia che tutti insieme hanno raccolto 1,5 miliardi. Di questi, 390 milioni sono quelli messi da noi per partecipare e spingere gli investimenti. Certo, 1,5 miliardi sono ancora pochi: per questo dobbiamo creare un altro fondo di fondi che favorisca la nascita e supporti altri fondi di private debt».

Se si passa al lato equity, la rivoluzione è ancora più radicale: ci sono svariati soggetti disposti a entrare nel capitale delle Pmi per supportarne la crescita. Negli anni si sono fatti

avanti, per le startup, i fondi di venture capital. Ma per le Pmi già strutturate che hanno bisogno di iniezioni di capitale sono stati i fondi di private equity a intervenire. Nel 2018 questi fondi hanno speso quasi 10 miliardi per entrare in progetti di rilancio delle imprese. E nel 2017 erano stati quasi 5, nel 2016 più di 8, nel 2015 4,6 miliardi. Ci sono poi le *Spac*, che hanno raccolto quasi 4 miliardi, che nascono e si quotano in Borsa per individuare una "preda" con cui si fonderanno. *I club deal* sono invece sodalizi privati che si formano per sostenere un investimento in società target. E sono sul nastro di partenza otto *search fund*, che trasformano manager in imprenditori.

Ma per le Pmi è stata la quotazione nel listino regolamentato dell'Aim la soluzione più gettonata: sono approdate in questo mercato 117 società e la capitalizzazione è poco sotto i 7 miliardi. Davvero straordinario il fiorire di iniziative per far pervenire denaro fresco sotto forma di capitale o prestiti alle Pmi italiane, che restano il cuore del sistema produttivo con una quota del 78,5% del totale (contro il 66% dell'Europa a 28). Un tempo, non molti anni fa, c'erano in Italia soltanto le banche a finanziare le imprese. Fino al 2008 era così, e solo le società quotate o le più strutturate potevano emettere bond. Ma la crisi finanziaria del 2008 ha cambiato le carte in tavola. Gli istituti di credito hanno dovuto fare i conti con un sistema produttivo che a partire soprattutto dal 2011 ha subito il devastante impatto della tempesta mondiale. Il credito bancario è sceso in Italia dai 958,5 miliardi del 2008 ai 758,9 del 2018: oggi il sistema delle imprese sembrerebbe disporre del 21 per cento in



Peso: 78%

meno di finanziamenti. Sono 200 i miliardi che mancherebbero all'appello, un fatto che ha prodotto in questi anni proteste a catena degli imprenditori contro le banche, "ree" di aver frenato il mondo delle imprese. Di fronte queste cifre, tutto il nuovo armamentario di strumenti alternativi vale al massimo qualche decina di miliardi, dice l'Abi. Noccioline, in fondo.

MA SUI CONTI CI SONO 266 MILIARDI

E poi quei 200 miliardi in meno vanno spiegati. L'Abi, infatti, rimanda a Bankitalia per un calcolo corretto del credito bancario totale che tenga conto anche delle cartolarizzazioni. I crediti inesigibili, appartenenti a imprese che forse non ci sono più, pur cartolarizzati, continuano a esistere. Così facendo, secondo Bankitalia, le variazioni del credito bancario totale non sono negative da prima della crisi a oggi: facendo 100 il dato del 2007, il settore privato nel complesso arriva al febbraio 2019 a 112, quello delle famiglie è cresciuto del 28,9% (grazie alla ripresa dei mu-

tui), mentre quello delle imprese si ferma a un misero più 1,7. «Inoltre», spiega Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'Abi, «i depositi bancari delle imprese ammontavano a 171 miliardi nel 2008 mentre oggi sono a 266 miliardi». Ma se alle aziende servissero soldi, non avrebbero aumentato i depositi.

E allora? Il punto è che il sistema produttivo non è più lo stesso: i crediti bancari sono rimasti magari sotto forma di cartolarizzazioni degli Npl ma quelle imprese forse non esistono più. E le altre sono oggi meno dipendenti dal credito bancario: «Il miglioramento delle condizioni finanziarie delle imprese», aggiunge Torriero, «si è tradotto in una minore richiesta di finanziamenti e le aziende che sono rimaste operative hanno un minor grado di indebitamento». «Sì - conferma Simone Strocchi, fondatore di Electa Ventures tra i più attivi promotori di Spac - sono imprese che si vantano di non aver più bisogno delle banche».

«La verità è che», dicono all'Abi, «gli investimenti in Italia sono crollati del 30% dal picco del 2007, e ciò

non dipende più dalla mancanza di credito o di liquidità. Inoltre, i tassi d'interesse sono ai minimi storici». È il cavallo allora a non bere: perché? «Quello che non va», spiega Vincenzo Tortorici, senior partner di Bcg, «è la struttura economico-industriale del Paese: le imprese restano troppe, troppo piccole e troppo poco patrimonializzate per poter competere con successo e finanziarsi nei mercati globali. Occorrerebbe favorire fusioni e aggregazioni».

«Vanno riviste le politiche industriali del Paese», sostiene Giuliano Cicioni, partner di Kmpg Advisory Italia, «che devono essere spinte dalla necessità di adeguarsi a un mercato degli investitori che richiede imprese più strutturate, con funzioni di controllo indipendente, con l'introduzione di indipendenti nel cda e di manager esterni e maggiormente patrimonializzate».

In questi anni è stata creata una "cassetta degli attrezzi" completamente nuova. Ma perché questo armamentario funzioni al meglio, le Pmi devono evolvere. Una metamorfosi non facile.

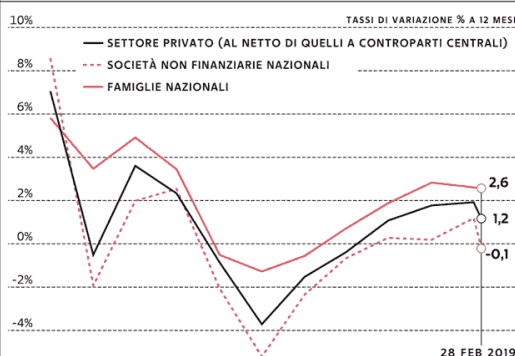
Dalla crisi a oggi sono cresciuti gli strumenti a favore delle Pmi per ottenere finanziamenti. Ecco la mappa delle varie soluzioni possibili e dei problemi che le imprese ancora incontrano

DAL LATO EQUITY

- 1 VENTURE CAPITAL FUND**
Fondi chiusi "a chiamata", di durata di solito decennale, dedicati a sostenere lo sviluppo delle startup. Sono molto diversificati perché la mortalità delle iniziative è alta, ma i ritorni possono essere significativi.
- 2 PRIVATE EQUITY FUND**
Fondi chiusi che puntano su società dal business consolidato, da accompagnare alla crescita. L'exit avviene per cessione delle partecipazioni con facoltà del fondo di indire alla vendita l'intera compagine societaria.
- 3 IPO TRADIZIONALE**
Il collocamento azionario per cui i mandanti (global coordinator) ricercano investitori tentando di collocare i titoli al più alto valore della fornice di prezzo concordata. La scelta dell'ipo risente del ciclo congiunturale.
- 4 QUOTAZIONE ALL'AIM**
Il segmento del mercato azionario dedicato alle Pmi che vogliono avvicinarsi alla quotazione, importato a Milano sull'esempio di Londra. Sta avendo un particolare successo, oggi ci sono già 117 società.
- 5 NUOVE IPO: LE SPAC**
Società costituite da promotori che raccolgono capitali dagli investitori con un orizzonte di 24 mesi. Si seleziona poi una società target che si fonderà con la Spac e si ritroverà quotata senza passare dal collocamento.
- 6 CLUB DEAL**
Sodalità private per sostenere un investimento in società target. Sono promossi da specialisti di private equity. Il club deal ha una maggiore flessibilità rispetto al private equity. Tra i vantaggi, l'exit non è definita nel tempo.
- 7 SEARCH FUND**
Veicoli che consentono a manager aspiranti imprenditori di cercare delle opportunità di investimento, in genere Pmi da acquisire e successivamente gestire. Già 8 i soggetti pronti a questa forma di raccolta.

I numeri

L'ANDAMENTO DEI PRESTITI DELLE BANCHE NEGLI ULTIMI 10 ANNI
TASSI DI VARIAZIONE A 12 MESI. DATI PER TIPOLOGIA, AL NETTO DELLE CARTOLARIZZAZIONI



Peso: 78%



DAL LATO DEBITO

1 MINIBOND

Emissioni obbligazionarie, dedicate alle Pmi, con rimborso "bullet" (gli interessi saranno corrisposti alla fine insieme al capitale). I fondi che comprano minibond sono stati sostenuti con varie agevolazioni

2 BASKET BOND

È un format lanciato dalla piattaforma di Borsa Italiana "Elite". Sono società di scopo che emettono un unico bond per sostenere la sottoscrizione di obbligazioni emesse da una selezione di Pmi

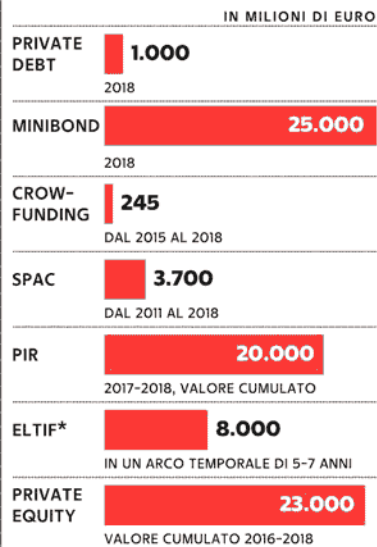
3 MEZZANINE FUND

Sono fondi di finanziamento, anche questi "bullet", che operano per sostenere progetti di crescita e sviluppo di medio periodo delle piccole e medie imprese, e non per far fronte a necessità di cassa

4 CROWDFUNDING

Grazie a un nuovo contesto normativo, le banche hanno trovato un canale alternativo di finanziamento alle startup: far partecipare chiunque al lancio di un'impresa con tassi di remunerazione adeguati

QUANTO VALGONO GLI ALTRI LE DIVERSE FORME DI FINANZIAMENTO



(*) ipotesi in cui il Decreto Crescita ricevesse il via libera

FONTE: AIFI E BCG SU FONTI VARIE

ALTRO

1 PIR

Sono fondi aperti che investono una quota anche in Pmi e consentono al risparmiatore di non pagare imposte sui rendimenti se detenuti per almeno 5 anni. Mercato fermo in attesa della riforma (Pir 2)

2 ELTIF

Sono in dirittura d'arrivo questi fondi chiusi con un orizzonte temporale di medio-lungo termine, pari almeno a cinque anni. La loro nascita può accrescere la creazione di fondi specializzati nelle Pmi



Peso: 78%



Ignazio Visco
governatore
della Banca
d'Italia

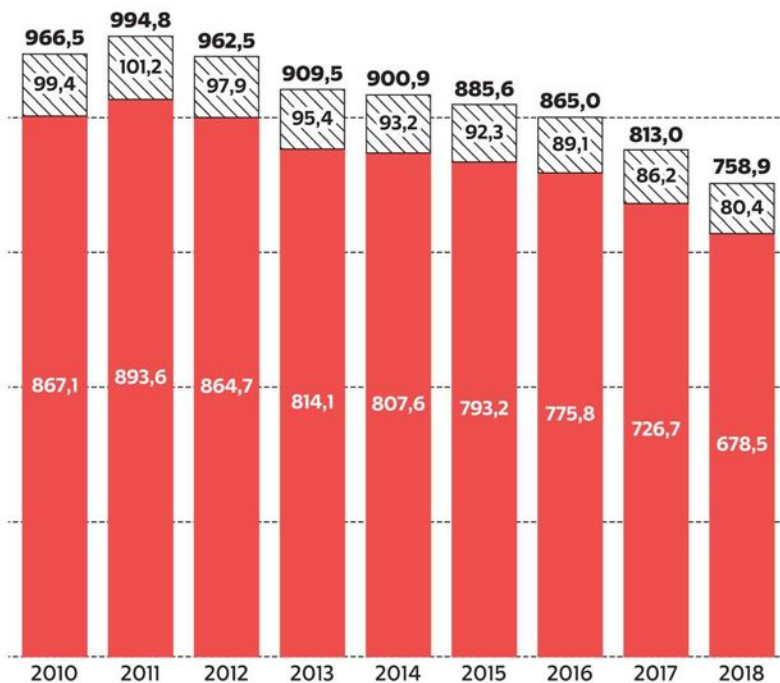


Raffaele Jerusalem
ad di Borsa
Italiana

I numeri

**AMMONTARE DEI CREDITI CONCESSI DALLE BANCHE ITALIANE
DAL 2010 AL 2018, IN MILIARDI DI EURO**

■ FAMIGLIE PRODUTTRICI ■ SOCIETÀ NON FINANZIARIE IN MILIARDI DI EURO



Antonio Patuelli
presidente
dell'Abi

1 La sede
della Banca
d'Italia, in via
Nazionale
a Roma



Peso: 78%

NUOVI PARADISI FISCALI

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro stima gli effetti del regime agevolato

Paradiso fiscale made in Sud

Pensionati esteri all'appello contro lo spopolamento

Pagina a cura
di **SABRINA IADAROLA**

Se il Paradiso (quello dantesco o di tradizione biblica) può attendere, al contrario, quello fiscale, potrebbe invece essere più vicino e ambito di quanto pensiamo. Meta ideale di chi vuol godersi la propria pensione pagando meno tasse e magari scegliendo vista mare e soprattutto ospitalità tipicamente italiane. Andare in pensione nei cosiddetti paradisi fiscali è una moda che i nostri connazionali seguono da tempo. Secondo dati Inps, le pensioni pagate all'estero nel 2018 costano oltre un miliardo di euro e sono state erogate a circa 400 mila persone in 160 Paesi, con vitalizi record a chi si è trasferito a Cipro e negli Emirati Arabi, ma anche in Portogallo. A favorire l'emigrazione ci sono il minor costo della vita, in particolare nei Paesi dell'Est Europa, e le politiche di defiscalizzazione o esenzione dei redditi da pensione nel Paese estero.

Oggi i comuni per una terza età da favola ci sono anche in Italia, nello specifico al Sud. Senza esclusione di Capri o di località turistiche ambite come Sorrento, Positano e Amalfi. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha elaborato, in occasione dell'appuntamento annuale del Festival del Lavoro, in programma a Milano dal 20 al 22 giugno, una fotografia del «modello Portogallo» in Italia alla luce della neo-normativa. Il recente provvedimento dell'Agenzia delle entrate (provvedimento del 31/05/2019 - «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) rende infatti operativa la previsione presente nell'articolo 24 ter della legge finanziaria che permette una tassazione del 7% per cinque anni ai titolari di redditi da pensione di fonte

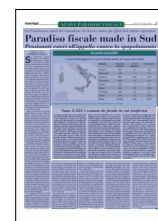
estera che trasferiscono la loro residenza in un piccolo comune (meno di 20 mila abitanti) delle regioni meridionali. A ispirare la misura è il successo della normativa portoghese che prevede l'esenzione da imposte per dieci anni con il regime speciale per i cosiddetti «Residenti non abituali». Tale misura ha permesso a molti italiani di percepire una pensione lorda in Portogallo, avendo a disposizione il 26% in più di reddito netto da spendere per la vita quotidiana.

La legge di Bilancio 2019 pone, per l'Italia, dei limiti sui Paesi di provenienza dei pensionati esteri: possono accedere all'agevolazione fiscale agevolata solo i percettori di pensioni residenti in Paesi con i quali è attivo un accordo di cooperazione amministrativa, che permette di evitare la doppia tassazione e prevede uno scambio dati fiscali. L'Italia ha stipulato accordi con 98 Paesi (inclusi quasi tutti gli europei). Se si osserva la serie storica degli stranieri provenienti dai Paesi convenzionati, che hanno trasferito la loro residenza in Italia negli ultimi dieci anni, l'andamento è stabile e si attesta sulle 50 mila unità. In particolare gli over 64 sono circa il 17% (circa 8 mila l'anno) mentre il 30% è rappresentato da giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni.

Dal punto di vista socio-demografico, quindi, se applicassimo all'Italia quanto accaduto in Portogallo, una crescita simile a quella osservata per gli Italiani che si sono trasferiti lì (gli over 64 erano 46 nel 2015 e sono diventati 666 nel 2017), lo scenario potrebbe farci immaginare un raddoppio ogni anno degli over 64, accompagnata a una conseguente crescita delle altre classi di età.

L'operazione messa in piedi dal governo gialloverde è di fatto una sfida al «modello Portogallo» che sta vivendo una vera e propria era dell'oro. Gli obiettivi guardano alle regioni del Mezzogiorno dove è prioritario

contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni, rilanciare i consumi, aumentare le opportunità occupazionali soprattutto nei settori immobiliari, servizi alle persone e commercio. Così come avvenuto per la politica portoghese che ha attratto molti cittadini europei, soprattutto anziani, si vuol rimettere di fatto in ordine i conti statali. Indubbiamente il fenomeno da un punto di vista economico è interessante. Lo sottolinea anche il presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro, **Rosario De Luca**, che commenta: «È una formula vincente già sperimentata in altri Paesi e che ora può essere sviluppata anche in Italia. D'altronde, l'Italia non ha nulla da invidiare al Portogallo in termini di bellezze e di clima. Rendere disponibili le bellezze e il clima delle regioni meridionali ai pensionati esteri è da sempre stato auspicato per rilanciare il turismo e l'economia del Mezzogiorno. Ma oltre ad attrarre i pensionati tedeschi o svedesi, l'operazione permetterebbe a molti emigrati italiani, partiti dalle regioni meridionali negli anni 70-80 per lavorare all'estero, di ritornare a casa con una pensione estera e una tassazione del 7% per cinque anni. Ovviamente, la protezione e lo sviluppo del patrimonio culturale del nostro Paese richiedono ancora molti investimenti, ma questa operazione potrebbe riservare piacevoli sorprese, anche nell'accorciare il divario esistente tra Nord e Sud. La scelta di investire anche in servizi socio sanitari renderebbe la formula perfetta». Paesi come il



Peso: 89%

Portogallo sul paradiso fiscale hanno costruito una vera economia. Ma è altrettanto vero che in un paese come l'Italia che sta già invecchiando velocemente, le previsioni nel giro di cinque o dieci anni accelererebbero questo processo. E il Paese, in un Sud che già lamenta infrastrutture e servizi carenti, dovrà a quel punto

essere in grado di gestire, anche in termini di politiche di welfare, il nuovo (o il vecchio) che avanza.

—© Riproduzione riservata—

Sono 2.355 i comuni da favola in cui trasferirsi

La legge prevede che per i pensionati provenienti dall'estero il trasferimento di residenza avvenga in un piccolo comune del Mezzogiorno (massimo 20 mila abitanti). Perché solo il Mezzogiorno? Perché è il Sud che progressivamente regredisce demograficamente più di altre aree del Paese, da decenni, a ragione della sensibile contrazione delle nascite e dell'esodo di giovani, verso ogni direzione d'Italia, d'Europa e del mondo. Le sue città sono da qualche tempo visibilmente regredite, le zone interne con la moltitudine di piccoli borghi sono svuotate come mai. È da lì che parte il maggior esodo con anziani (e soprattutto giovani) in cerca di fortuna ovunque possibile. Con la conseguenza non solo dell'impoverimento del patrimonio umano di giovani istruiti, indispensabile per qualsiasi movimento economico, ma con il progressivo deterioramento e abbandono anche del patrimonio immobiliare pub-

blico e privato. Quindi, non c'è scelta migliore che attrarre verso questi territori, italiani e stranieri alla ricerca di un clima mite, di detassazioni in grado di migliorare loro il tenore di vita, di uscire definitivamente dalla vita caotica delle città. A dirla tutta, è già presente un fenomeno di pensionati e pensionandi del nord Europa che hanno già comprato casa o riadattato casolari nella campagna e in piccoli centri delle zone rivierasche centromeridionali. Si tratta perlopiù di persone del ceto medio inglese, scandinavo e di persone di ritorno che hanno vissuto tutta la vita lavorativa nel nord Italia o altrove nel mondo. Comprano abitazioni disabitate a basso costo, e le ristrutturano. Si insediano in zone lontane da località molto turistiche e pertanto costose; sono interessati invece a località con distanze ragionevoli dal mare o dai monti: prevalentemente in piccoli borghi. Questi pensionati stazionano

in queste località per lunghi periodi ed invece altri, fanno lunghi fine settimana approfittando dei collegamenti aerei low cost. La tassazione agevolata dovrebbe essere un ulteriore incentivo. Per scoprire tutti i comuni dove trasferirsi, è stata realizzata una dashboard interattiva che permette di accedere alle informazioni di dettaglio attraverso un sistema di navigazione dati. Con i dati Istat sulla popolazione residente al 1° primo gennaio 2018, scopriamo che si tratta di 2.355 comuni, 347 (15,9%) di questi sono costieri e attrattivi di per sé. Un dubbio tuttavia resta ovvero quanto sia efficace l'operazione non verso i comuni di per sé attrattivi, quanto verso quei paesini disagiati e isolati dell'entroterra molisano, campano, calabrese, pugliese e così via, se non accompagnata da una rivitalizzazione di quei luoghi a prescindere dalla tassazione.

Le mete possibili

I comuni del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti, per regione (anno 2018)

Regione	Numero comuni	di cui litoranei	% litoranei
Abruzzo	291	11	3,8
Basilicata	129	7	5,4
Calabria	392	108	27,6
Campania	483	40	8,3
Molise	133	3	2,3
Puglia	210	48	22,9
Sardegna	363	62	17,1
Sicilia	334	93	27,8
Totale	2.335	372	15,9

Fonte: elaborazione Ufficio statistica Fondazione studi consulenti del lavoro su dati Istat.



Peso:89%

Scontrini: trasporti e vecchi esoneri evitano l'invio online

ADEMPIMENTI

Conto alla rovescia per il debutto degli scontrini elettronici. Salvo proroghe dell'ultima ora, dal 1° luglio, gli esercizi con un volume d'affari sopra 400mila euro all'anno devono inviare alle Entrate i corrispettivi per via telematica.

Alcune operazioni, nella prima applicazione dell'obbligo, sono però esonerate dall'invio: è il caso degli acquisti per i quali era già previsto l'esonero dallo scontrino, come la cessione di giornali o periodici, o di carburanti per le auto ai distributori. Esclusi gli acquisti a bordo

di navi, aerei o treni in ambito internazionale, e quelli attraverso vending machines. Esonerato anche il trasporto pubblico collettivo di persone, per il quale il biglietto è già una certificazione fiscale.

Balzanelli e Sirri a pagina 19

Fisco Norme & Tributi

Trasporti e vecchi esoneri evitano l'invio telematico dei corrispettivi

ADEMPIMENTI

Le esclusioni dall'obbligo che scatta il 1° luglio sono nel Dm 10 maggio 2019

Manca una nozione chiara di attività collegate a quelle espressamente esonerate

A cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

L'introduzione della memorizzazione elettronica dei corrispettivi e della trasmissione dei relativi dati rappresenta una regola generale e sostituisce qualunque altra precedentemente in essere. Sono quindi escluse solo le operazioni

per le quali, temporaneamente, il Dm del 10 maggio scorso stabilisce un esonero specifico.

Il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, eccetto per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400mila euro, per i quali la partenza è anticipata al 1° luglio 2019, salvo proroghe dell'ultima ora. L'adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972), oltre che la certificazione



Peso: 1-4%, 19-30%

mediante scontrino o ricevuta fiscale; la fattura dovrà però essere emessa se richiesta dal cliente.

Si deve considerare il volume d'affari complessivo del 2018 e, quindi, per chi ha iniziato l'attività nel 2019 l'obbligo scatta dal 2020 (risoluzione 47/E/2019). In assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che chi ha iniziato l'attività nel 2018 debba verificare il superamento della soglia, senza effettuare alcun ragguaglio ad anno.

Con il Dm del 10 maggio sono stati previsti gli esoneri dai nuovi obblighi che, per espressa previsione, valgono solo in fase di prima applicazione. L'articolo 3 dispone infatti che, con successivi interventi, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con ciò lasciando intendere che l'intenzione è quella di arrivare comunque a un obbligo generalizzato.

Per il momento, sono escluse le operazioni di commercio al minuto e assimilate per le quali, oltre all'esonero dall'obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente), l'articolo 2 del Dpr 696/1996 prevede la possibilità di non emettere nemmeno lo scontrino o la ricevuta fiscale (l'esonero compete anche per i servizi di duplicazione della patente di cui al Dm 13 febbraio 2015 e per quelli elettronici del Dm 27 ottobre 2015).

Fra le esclusioni dall'obbligo di certificazione, si rammenta il caso della cessione di giornali quotidiani

e periodici (articolo 2, comma 2, lettera e) del Dpr 696/1996). Ne deriva che l'edicola (o, più in generale, il dettagliante) che effettua tali cessioni nei confronti di clienti privati o meno, non sarà tenuta ai nuovi obblighi telematici, restando ferme le regole attuali.

Salvo diverso orientamento da ufficializzare con urgenza, lo stesso ragionamento dovrebbe valere, per esempio, per gli editori che adottano il sistema della forfettizzazione della resa, con riferimento agli abbonamenti sottoscritti dai privati. Per questi soggetti, in effetti, è previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura (che discende dall'articolo 1, comma 5, Dm 9 aprile 1993 e, nell'ipotesi specificata, anche dall'articolo 22 del decreto Iva) ma anche da quello di certificazione del corrispettivo mediante scontrino/ricevuta. Il Dpr 696/1996 (articolo 2, lettera oo) esonera infatti queste operazioni dall'obbligo in questione. Ecco quindi che anche per le cessioni qui in esame (dall'editore verso i privati) dovrebbe valere l'esonero dai corrispettivi telematici.

In base al Dm 10 maggio 2019 e fino a nuovo ordine, sono altresì esonerate dai corrispettivi "telematici":

- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualsiasi mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatiche) assolvono la funzione di certificazione fiscale;

- le operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale.

L'esonero vale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, anche per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'articolo 2 del Dpr 696/1996 e a quelle di trasporto sopra menzionate. Non risulta però definito il criterio di collegamento/connessione.

Inoltre, sembrerebbero costituire una categoria a sé, anche in base a quanto espresso nella relazione illustrativa, le operazioni ex articolo 22 del decreto Iva, se marginali rispetto a quelle già esonerate dai corrispettivi telematici ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1 del Dm 10 maggio 2019 o a quelle soggette all'obbligo di fattura. La marginalità è fissata all'1% del volume d'affari dell'anno 2018.

Restano invece confermate le attuali regole settoriali per le *vending machine* e i distributori di carburante. In particolare, per questi ultimi, le cessioni diverse da quelle di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori sono oggi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tali operazioni potranno essere esentate dai nuovi obblighi telematici qualora marginali, ma solo fino al 31 dicembre 2019.



Peso: 1-4%, 19-30%

LE OPERAZIONI SOTTO LA LENTE

Gli esoneri attualmente previsti dalla trasmissione telematica dei corrispettivi

OPERAZIONI ESONERATE DALLA DOCUMENTAZIONE

1. Operazioni esonerate dagli obblighi di documentazione in base all'articolo 2 del Dpr 696/1996

Esonero valido fino a disinnescio espresso

OPERAZIONI DI TRASPORTO

2. Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli con bagagli al seguito

Esonero valido fino a disinnescio espresso

OPERAZIONI A BORDO DI TRASPORTO

3. Operazioni effettuate a bordo di trasporti internazionali (rilevano i trasporti aerei, via nave o treno)

Esonero valido fino a disinnescio espresso

OPERAZIONI CONNESSE

4. Le operazioni connesse/collegate a quelle di cui ai punti 1. e 2. indicati in precedenza

Esonero fino al 31 dicembre 2019

Nota: andrebbero chiariti i criteri di connessione/collegamento che consentono di estendere l'esonero anche a operazioni per le quali questo non è previsto esplicitamente

OPERAZIONI MARGINALI

5. Le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle indicate ai punti 1. e 2. e a quelle soggette all'obbligo di fatturazione

Esonero fino al 31 dicembre 2019

Nota: si considerano marginali le operazioni i cui ricavi/compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018

CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO

6. Cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori effettuate da distributori di carburante

Restano fermi gli obblighi telematici già attualmente previsti

ALTRE CESSIONI E PRESTAZIONI

7. Cessioni di beni diverse da quelle di cui al punto 6. e prestazioni di servizi ex articolo 22 del decreto Iva, sempre che marginali

Esonero fino al 31 dicembre 2019

VENDING MACHINE

8. Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante vending machine

Restano fermi gli obblighi telematici già attualmente previsti



Peso: 1-4%, 19-30%



GLI SCONTI DEL FISCO

Detrazioni, ora debutta la spesa per il trasporto con i mezzi pubblici

Si avvicina l'appuntamento con il Fisco. Molte famiglie, in queste settimane, sono alle prese con la documentazione da presentare al proprio commercialista o al Caf per ottenere gli opportuni sconti sulle tasse da pagare. Come ogni anno, i contribuenti dovranno fare i conti con franchigie, scadenze da rispettare e deduzioni e detrazioni da presentare per poter ottenere gli sconti previsti dalla normativa fiscale.

Quest'anno è arrivata qualche piccola novità che permette di risparmiare qualcosa in più. In particolare, l'ambito delle spese per i figli e per la casa ha visto qualche new entry e alcune conferme che in molti aspettavano. Sono,

infatti, state prorogate le detrazioni del 50% per la ristrutturazione della propria abitazione e per l'acquisto di mobili. Si tratta di alcuni dei bonus più sfruttati dalle famiglie e la loro estensione anche alla dichiarazione dei redditi in arrivo non era così scontata. Anche le detrazioni per la riqualificazione energetica degli immobili è stata prorogata e quindi consentirà a molte famiglie di beneficiare di detrazioni tra il 50 e il 65% sui lavori fatti per risparmiare sul riscaldamento o sul clima di casa.

Se alcuni bonus hanno ancora validità, altri hanno appena fatto il loro esordio. Quest'anno sarà possibile, per la prima volta, usufruire della detrazione sulle spese affron-

tate per il trasporto con i mezzi pubblici. Si tratta di una detrazione del 19% su quanto speso per gli abbonamenti ai treni pendolari, per esempio. E' però previsto un tetto di 250 euro annui. Vuol dire che se il costo per l'abbonamento è stato di 500 euro, la somma da indicare non può comunque superare i 250 euro (e quindi la detrazione del 19% sarà calcolata su questa cifra). E' un'opportunità che riguarda, per esempio, chi ha figli che vanno a scuola con i mezzi pubblici e che ogni giorno si spostano con treno o pullman.

Più in generale, chi ha figli può presentare le opportune documentazioni per ottenere i benefici fiscali su quanto speso per l'istruzione. E' una delle voci più «sfruttate» in di-

chiarazione per arrivare a qualche sconto sulle tasse da pagare.

Le famiglie con figli in età scolare, per esempio, possono portare in detrazione nella misura del 19% le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno. Tra queste spese ci sono anche quelle per la mensa che è uno dei costi che si aggiungono alle tante spese che pesano sul bilancio familiare. —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sono stati anche prorogati alcuni bonus per la casa. Tra gli aiuti alle famiglie con figli in età scolare anche il costo della mensa



Peso: 45%

SCADENZARIO DI LUGLIO 2019

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
7 Domenica	MODELLO 730 - Adempimento Modello 730
15 Lunedì	IVA - Adempimento Registrazione dei corrispettivi
15 Lunedì	IVA - Adempimento Registrazione fatture riepilogative
15 Lunedì	IVA - Adempimento Trasmissione corrispettivi I.G.D.
15 Lunedì	L. 398/1991 - Adempimenti contabili Associazioni e pro-loco
16 Martedì	INPS GESTIONE DIPENDENTI - Versamento Contributi assistenziali e previdenziali
16 Martedì	INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento Contributi gestione separata
16 Martedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'iva mensile
16 Martedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'iva relativa al secondo mese precedente
16 Martedì	IVA (ENTI PUBBLICI) - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
16 Martedì	IVA - Versamento - IVA anno 2018
16 Martedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
16 Martedì	RAVVEDIMENTO - Imu
16 Martedì	TOBIN TAX - Versamento Tobin Tax
20 Sabato	CONAI - Denuncia CONAI
20 Sabato	CONAI - Denuncia CONAI
20 Sabato	IVA - Commercio elettronico trimestrale
20 Sabato	IVA - Versamento Iva Commercio elettronico
23 Martedì	MODELLO 730 - Adempimento Modello 730
25 Giovedì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
25 Giovedì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (trimestrali)
30 Martedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenute
31 Mercoledì	C.C.I.A.A. - Versamento Diritto annuale
31 Mercoledì	IVA - Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12
31 Mercoledì	IVA - Richiesta rimborso
31 Mercoledì	MODELLO UNICO PF E SP E MODELLO IRAP - Versamento imposte da Modello Unico PF e SP e Modello Irap
31 Mercoledì	MODELLO UNICO SC - Versamenti imposte da Modello Unico SC Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare
31 Mercoledì	ROTTAMAZIONE TER - Versamento imposte
31 Mercoledì	ESTEROMETRO - Comunicazione operazioni con soggetti esteri



Peso: 33%

FISCO

Non profit e imposte locali: le indicazioni della Cassazione in un'ordinanza del 22/5

Salute, esenzioni fiscali estese *Fra gli agevolati anche l'ente di protezione ambientale*

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Rientrano nel concetto di attività sanitarie, ai fini dell'esenzione dalle imposte locali, anche quelle svolte dagli enti che si occupano di controlli di acque, alimenti, bevande e ambienti di lavoro. Sono attività finalizzate alla tutela ambientale, ma funzionali alla tutela della salute. Quindi, hanno diritto alle agevolazioni fiscali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 13811 del 22 maggio 2019.

Per i giudici di piazza Cavour, la commissione tributaria regionale ha correttamente «fatto rientrare nel concetto di «attività sanitaria», di cui al dlgs n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), anche l'attività di un ente come l'Arpat, istituita dalla regione Toscana in base alla legge n. 61 del 1994». Questo ente, infatti, per norma di legge è «deputato all'esercizio di funzioni pubbliche e di interesse generale, direttamente finanziate dal Fondo sanitario nazionale, consistenti in attività di supporto tecnico-scientifico per controlli di acque, alimenti, bevande, ambienti di lavoro, di ricovero e cura, di stima di rischi ambientali». Secondo la Cassazione, si tratta «di attività finalizzate alla tutela ambientale non come valore in sé, ma come luogo di vita delle persone e quindi funzionale alla tutela della salute».

Le regole. Gli immobili degli enti non profit, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) sopra citato, sono esonerati dal pagamento dell'Ici, dell'Imu e della Tasi solo se sugli stessi vengono svolte, oltre all'attività sanitaria, attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali.

Nell'ambito delle attività sanitarie la Suprema corte fa rientrare anche quelle desti-

nate alla difesa ambientale, in quanto finalizzate a tutelare in senso ampio la salute.

Va ricordato che in seguito alle modifiche normative che sono intervenute sulla materia, è stata riconosciuta anche l'esenzione parziale Imu e Tasi per questi enti. Questo beneficio, però, non può valere per l'Ici. Per quest'ultimo tributo, in effetti, era richiesta la destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non commerciali.

L'evoluzione della norma che riconosce i benefici fiscali per una parte dell'immobile non può avere effetti retroattivi. Ancorché si tratti della stessa norma che disciplina l'agevolazione, non può essere riconosciuta l'esenzione parziale Ici, come avviene per Imu e Tasi, se parte dell'immobile è stata destinata a un'attività tra quelle elencate dal citato articolo 7. La disciplina Imu, che si applica anche alla Tasi, dà invece diritto all'esenzione anche qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista. L'agevolazione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto e la rendita produce effetti a partire dal 2013. Nel caso in cui non sia possibile accertarla autonomamente, il beneficio fiscale spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione.

Requisiti e convenzioni. Le attività devono essere svolte con modalità non commerciali. Spesso per le attività sanitarie il servizio viene svolto in convenzione con una struttura pubblica. Ciononostante non si applica l'agevolazione ai fabbricati posseduti da enti non profit nei quali si svolge l'attività sanitaria, solo

perché accreditati o convenzionati. Non rileva neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività. Sempre la Cassazione (ordinanza 10754/2017) ha precisato che gli enti interessati sono soggetti al pagamento se non svolgono l'attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. Peraltro, l'esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. La convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali), dunque, non esclude la logica del profitto e non conferma che l'obiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare (ordinanza 3528/2018).

I requisiti sono in parte collegati alle tipologie di attività svolte negli immobili. Condizione essenziale per fruire dell'esenzione è che per lo svolgimento delle suddette attività vengano richieste rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Per esempio le attività didattiche, che sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione, si ritengono effettuate con modalità non commerciali solo se vengono



Peso: 68%



rispettate le seguenti condizioni: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) viene applicata la contrattazione collettiva al personale docente e non docente. Le attività ricettive, invece, devono avere una funzione

strumentale, funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale. E devono essere tenute distinte da quelle svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare, è necessario lo svolgimento di attività di assistenza o protezione sociale, educazione e formazione, turismo sociale.

— © Riproduzione riservata —

In sintesi

Norme di riferimento	Articolo 7, comma 1, lettera i), decreto legislativo 504/1992; articolo 91-bis, dl 1/2012; decreto ministeriale 200/2012; decreto ministeriale del 26 giugno 2014; decreto ministeriale del 23 settembre 2014
Requisito soggettivo per l'esenzione	Immobile posseduto e utilizzato da un ente non commerciale
Requisito oggettivo	Immobile destinato allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali
Attività esenti	Sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, di assistenza e beneficenza
Tipologia esenzione Imu e Tasi	Totale o parziale, con utilizzazione mista dell'immobile

Il possesso di fatto non conta

Requisito essenziale per fruire dell'esenzione è il possesso qualificato da parte dell'ente non profit. Per l'esenzione dalle imposte locali non è sufficiente il possesso di fatto. Altrimenti l'agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell'esenzione. L'esenzione esige l'identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l'utilizzatore dell'immobile. Al riguardo,

la Corte costituzionale (ordinanze 429/2006 e 19/2007) ha stabilito che per fruire dell'esenzione l'ente non commerciale deve non solo utilizzare, ma anche possedere direttamente l'immobile. Quindi, è richiesta una duplice condizione: l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e l'esclusiva loro destinazione a attività peculiari che non siano produttive di reddito. Si ritiene che l'agevolazione non possa essere riconosciuta nel caso di utilizzazione indiretta.



Peso: 68%

**IMPRESA***La Ctr Lazio (sent. 2225/2018) pone un ulteriore tassello in materia di responsabilità*

L'amministratore furbetto paga la sanzione di tasca propria

Pagine a cura
di **GIUSEPPE RIPA**
e **ALESSANDRO LATTANZI**

Risponde personalmente per le sanzioni amministrative, con tutto il suo patrimonio, l'amministratore di fatto che abbia costituito artificiosamente una società di capitali al solo fine di evadere le imposte. Questo è il filone giurisprudenziale cui, in ultimo, s'accoda la Ctr Lazio, con la sentenza n. 2225/2018.

I fatti di causa. A un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap e Iva, in quanto considerato amministratore di fatto di una società di capitali; la pretesa, a parere dell'Agenzia, doveva essere imputata esclusivamente a carico di quest'ultimo soggetto, poiché la società era stata costituita al solo fine di evadere le imposte.

Il contribuente proponeva ricorso affermando che, stante quanto disposto dall'art. 7, dl 269/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso, in quanto identificava il contribuente come amministratore di fatto, ma riteneva illegittima l'irrogazione delle sanzioni a suo carico, proprio in virtù della succitata norma. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, sostenendo la sussistenza di una deroga alla norma de qua, laddove la società risulti un soggetto interposto, creato

esclusivamente al fine di evadere le imposte.

La massima Corte laziale accoglieva l'appello statuendo che, nel caso in cui una società sia costituita al solo scopo fraudolento di evadere le imposte, con esclusivo e personale vantaggio dell'amministratore di fatto, è quest'ultimo a rispondere in proprio delle violazioni commesse, essendone egli stesso l'autore e l'ideatore.

E invero, allineandosi a quanto affermato dalle varie pronunce susseguitesì nel tempo della Suprema Corte, la sentenza ha ribadito come il disposto di cui all'art. 7, dl 269/03, intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una

persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima. Laddove il costrutto societario sia solo una fictio juris per favorire l'operato fraudolento dell'amministratore di fatto, verrà a crearsi, in capo allo stesso soggetto, invece, la duplice figura di trasgressore-contribuente, con la doverosa conseguenza che le sanzioni amministrative faranno capo solo ed esclusivamente a detto ultimo soggetto.

Al fine di meglio chiarire l'operatività della norma in esame, appare doveroso effettuare un breve excursus sulla successione di norme che hanno interessato il tema della responsabilità

amministrativa derivante dalla violazione di norme tributarie.

Una delle maggiori novità della riforma delle sanzioni tributarie non penali del '97 era stata la valorizzazione dell'elemento soggettivo

dell'illecito amministrativo, ossia la strutturazione della personalizzazione dell'illecito stesso; cioè a dire che non ci si sarebbe più dovuti riferire all'elemento oggettivo dell'illecito, bensì al suo autore, giusto l'inciso del co. 2, art. 2, dlgs 472/97. Invero, il centro d'imputazione delle conseguenze giuridiche diveniva, pertanto, la persona fisica che aveva posto in essere il comportamento trasgressivo rispetto all'obbligo tributario. Seppur è vero che alla società veniva lasciata la facoltà di accollarsi il debito dell'amministratore, siccome strutturata, la riforma aveva fatto immediatamente emergere l'onerosità in capo agli amministratori i quali, sottoscrivendo ovvero compiendo gli atti illegittimi, ai sensi del co. 2, art. 11, venivano presuntivamente individuati quali trasgressori della norma.

Tuttavia, con l'inserimento dell'art. 7, dl 269/2003, il legislatore ha voluto introdurre il principio speciale secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio delle società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico di questi ultimi. La norma in esame, si è specificato nel tempo, deve essere letta nel senso di negare solo la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra l'autore materiale dell'illecito e il contribuente per l'adempimento di un'obbligazione sanzionatoria,



Peso: 89%

ma non di negare tout-court l'applicazione per le persone giuridiche del principio di personalità e i relativi risvolti a esso riconducibili.

Dacché, dalla modifica apportata è dipesa una netta distinzione: se la violazione è commessa nell'ambito di un soggetto con personalità giuridica, è su di esso che ricade la sanzione; mentre, se la violazione è commessa da un soggetto diverso, vale il principio di personalità.

È indubbio come la norma abbia creato immediatamente scalpore e perplessità, poiché, data la natura sostanziale e, quindi, la non retroattività, veniva a crearsi un doppio binario dato, da un lato, dalla responsabilità unica della società per le persone giuridiche e, dall'altro, dalla responsabilità personale per le ditte individuali e le società di persone. Anzi, come più volte è stato affermato anche dalla giurisprudenza, la norma di qua, non effettuando alcuna specificazione, poiché avente portata generale, esimeva dalla responsabilità personale, oltre agli amministratori di diritto, anche quelli di fatto. Vieppiù che la giurisprudenza non permetteva nemmeno di invocare la responsabilità di tali soggetti a titolo di concorso, ex art. 9, d.lgs. 472/97.

Dal pensiero giurisprudenziale formatosi sul punto, appariva come se il legislatore avesse creato involontariamente una causa di non punibilità (amministrativa) per tutti gli amministratori di società di capitali, anche quelli di fatto.

Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di lasciare uno spiraglio aperto alla configurazione della responsabilità personale dell'amministratore di fatto, attraverso proprio l'interpretazione del principio statuito dall'art. 7, dl. 269/2003, ossia la configurazione del rapporto fiscale proprio della società.

In sostanza, gli Ermellini

hanno affermato che la responsabilità esclusiva della persona giuridica deve trovare applicazione nel caso in cui la violazione della norma tributaria derivi dal rapporto fiscale proprio della società; ciò in quanto, l'amministratore, nell'esecuzione del suo mandato, ha agito in nome e per conto della società, nonché a suo favore; per contro, «ove sia dimostrato che la persona giuridica [...] sia stata costituita artificialmente, a fini illeciti, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate» (Cfr. Cassazione, sentenza n. 5924/2017).

Emerge, quindi, come la Suprema Corte, abbia voluto interpretare la norma de qua in base al suo senso letterale, poiché la responsabilità esclusiva della società risulterà applicabile solo e soltanto nel caso in cui le sanzioni saranno irrogate in virtù «del rapporto fiscale proprio» di quest'ultima. De lege lata, se il rapporto fiscale dovesse essere proprio dell'amministratore di fatto e non della società, in quanto quest'ultima non è altro che una persona giuridica creata artificialmente, per fini illeciti, dalla persona fisica nel suo esclusivo interesse, l'esimente di cui all'art. 7 non potrà essere applicata.

A parere di chi scrive, il ragionamento effettuato dalla Suprema Corte appare più che mai consono e aderente ai criteri di certezza, uguaglianza e proporzionalità del diritto, poiché laddove la norma in esame fosse estesa tout court, senza apportare alcuna distinzione, finirebbe per favorire la commissione di comportamenti frodatori, a tutto svantaggio dell'Eraio. Difatti, le società «cartiera», come da prassi, sono mere scatole vuote, senza beni (o beni di modico valore), né denaro liquido, con la conseguenza che la pretesa del fisco diverrebbe materialmente non riscuotibile.

E allora, per rimarcare ancor di più la necessaria non applicazione dell'art. 7 alle frodi poste in essere dagli amministratori di fatto, giova citare le sentenze nn. 19175 e 19716 del 28 agosto 2013, ove la Corte di cassazione, esaminando due distinti avvisi di accertamento, facenti capo, però, allo stesso soggetto, ha chiosato come l'impostazione dell'articolo qui esaminato «intenda regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima; nel caso di specie, invece, essendo l'amministratore di fatto esclusivo beneficiario delle violazioni contestate, non sussiste detta differenza, atteso che quest'ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica».

A ogni modo, sul punto, appare quanto mai opportuno un chiarimento del legislatore, atteso che, nonostante il corretto ragionamento esposto dalle sentenze sopra citate, sussistono sentenze di segno contrario, anche recenti. Invero, le sentenze nn. 25284/2017 e 9122/2014 della Suprema Corte hanno affermato come, l'art. 7 non operi alcun distinguo, tanto meno in capo agli amministratori di fatto; pertanto, la responsabilità delle sanzioni amministrative deve essere esclusivamente riferita alla società di capitali.

—© Riproduzione riservata—

Risponde personalmente per le sanzioni amministrative, con tutto il suo patrimonio, l'amministratore di fatto che abbia costituito artificialmente una società di capitali al solo fine di evadere le imposte



Peso: 89%

Responsabilità amministrativa tributaria

Colpisce la società di capitali nel caso in cui l'amministratore abbia agito nell'interesse della stessa, anche in presenza di un amministratore di fatto

Colpisce l'amministratore di fatto nel caso in cui egli abbia costituito la società di capitali per soli scopi frodatori

In caso di società di persone o ditte individuali, la responsabilità è personale



Peso: 89%

I consigli per trovare l'offerta di finanziamento più adatta alle proprie esigenze

Mutui casa, a ciascuno il suo

Dal tipo di tasso all'assicurazione: ecco cosa valutare

Pagina a cura
di IRENE GREGUOLI VENINI

Che sia per l'acquisto della prima o della seconda casa o per i lavori di ristrutturazione, accendere un mutuo è una scelta da fare con attenzione, visto che può durare anche 30 anni. Per trovare il finanziamento più adatto alle proprie esigenze è indispensabile tenere presente il bilancio familiare nel lungo periodo, ragionando sul reddito anche futuro, valutare il tipo di tasso, la sostenibilità della rata, la durata e tutti i costi confrontando diverse offerte.

Dalla banca alla rata, come orientarsi. Secondo una guida realizzata dall'Unione nazionale consumatori con la collaborazione di Gruppo MutuiOnline (sito che compara le diverse offerte), innanzitutto la scelta del mutuo deve tenere conto del proprio bilancio familiare sia presente che futuro. È bene quindi considerare che un tasso variabile permette di partire con una rata più bassa, ma espone al rischio di aumenti non facilmente preventivabili negli anni a venire; d'altro canto un tasso fisso è più costoso, ma offre una rata certa e sempre uguale. Inoltre, una durata breve fa risparmiare molti interessi, ma implica rate elevate, mentre allungando la durata, la rata si riduce e diventa meno pesante, ma cresce il totale degli interessi pagati.

È importante anche essere in grado di quantificare preventivamente che importo indicativo si potrebbe ottenere, in modo da tarare correttamente la ricerca dell'immobile. Su questo fronte è utile sapere che le banche valutano il rapporto tra la rata

e il reddito per decidere la cifra che sono disposte a concedere: indicativamente la rata non deve superare il 30-35% del reddito mensile degli intestatari (al netto di eventuali altri impegni finanziari già esistenti). Tutte le banche finanziano in genere fino all'80% del valore dell'immobile, anche se alcune arrivano anche al 95-100%, ma in questo caso il mutuo diventa molto più costoso e più difficile da ottenere.

Non è garantito però che la banca conceda fino all'80% del valore, quindi è meglio disporre di un capitale almeno leggermente superiore al restante 20%. Peraltro aumentando la percentuale di soldi che si mette come anticipo si ottengono tassi leggermente più bassi e si riduce l'importo della rata: chiaramente occorre valutare se e quanto denaro tenersi.

In tutto ciò non è detto che convenga rivolgersi alla propria banca: per questo è utile confrontare diverse offerte prima di scegliere l'istituto a cui rivolgersi, anche perché le differenze di tasso possono essere elevate e superare anche l'1%, con un maggior costo di 650-750 euro all'anno e un aumento degli interessi totali che può arrivare a oltre 20mila euro. Peraltro, visto che l'approvazione del mutuo dipende da procedure e parametri simili in ogni banca, l'essere già cliente non necessariamente facilita la concessione del finanziamento.

I costi. Uno dei principali fattori è il tasso di interesse (Tan), importante perché determina la rata e gli interessi del mutuo, che sono la componente principale di costo. Altre voci di spesa che pos-

sono incidere sul costo totale del mutuo (che viene misurato dal Taeg) sono per esempio l'istruttoria e la perizia, che variano molto da banca a banca: un mutuo con un Tan molto basso ma spese elevate può avere un Taeg più alto di un mutuo con un Tan più

elevato ma minori spese; per questo confrontare anche i Taeg è fondamentale per farsi un'idea più precisa della reale convenienza delle varie opzioni.

Un'altra questione è poi l'assicurazione: l'unica polizza obbligatoria per il mutuo è la cosiddetta «incendio e scoppio». Poi ci sono altre assicurazioni che di solito le banche propongono, per esempio per garantire il rimborso del mutuo in caso di morte, invalidità, infortuni o perdita del lavoro dell'intestatario: queste polizze possono essere molto care, ma proteggono da imprevisti gravi che potrebbero causare la necessità di un immediato rimborso della cifra residua.

A tutto ciò si aggiungono i costi legati all'atto notarile per la compravendita di un immobile: la remunerazione corrisposta al notaio per l'attività svolta è composta dall'onorario, le tasse e i contributi per l'archivio nazionale notarile, con Iva al 22%, dalle somme dovute



Peso: 86%

te a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto dell'intestatario del mutuo (le cosiddette visure), regolarmente documentate e in esenzione di Iva, e infine le imposte da corrispondere, per il tramite del notaio in qualità di sostituto d'imposta, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia del territorio, specifiche per gli atti di mutuo e di compravendita. La variabile a cui prestare attenzione nell'identificare il costo di un atto completo è l'onorario, che è il compenso del professionista, perché il resto delle spese sono in sostanza uguali.

Prima di rivolgersi a un notaio conviene chiedere un preventivo in forma scritta: è bene verificare che le voci siano divise tra onorario (con Iva esposta), anticipazioni e imposte; inoltre se ci sono preventivi troppo diversi tra loro, è consigliabile controllare che nel più basso il notaio non abbia ommesso di inserire le due altre voci di spesa. Per valutare la scelta del notaio, oltre alla disponibilità a fornire un preventivo professionale, è bene verificare che sia in

grado di trasmettere la relazione notarile preliminare alla banca entro un paio di settimane al massimo, visto che è propedeutica all'approvazione del finanziamento. Il notaio dovrebbe anche garantire l'uso di strumenti moderni di comunicazione con la banca, come portali digitali (lo standard di mercato si chiama «Pigna»), il che aiuta a snellire il processo e il rispetto di tutti gli adempimenti post-stipula.

Le agevolazioni fiscali. L'agevolazione più rilevante è la detrazione Irpef per i mutui di acquisto della prima casa: ogni anno si possono detrarre fino a 4mila euro di spese legate al mutuo, che comprendono gli interessi, diverse spese bancarie e quelle notarili. La detrazione è del 19% e può quindi arrivare a 760 euro all'anno, abbattendo così il costo effettivo del mutuo. Per la prima casa è inoltre prevista un'aliquota agevolata per l'imposta sostitutiva che si paga sull'importo erogato.

mente il mutuo o cambiare le condizioni. L'estinzione anticipata di mutui stipulati, dal 2 febbraio 2007 in poi, da persone fisiche per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale non è soggetta a penali. Bisogna però sapere che la gran parte degli interessi viene pagata nella prima metà di vita del mutuo, il che significa che via via che ci si avvicina alla scadenza il risparmio si riduce e potrebbe essere più conveniente continuare a rimborsare il finanziamento una rata per volta e mantenere la disponibilità del proprio capitale.

È anche possibile rinegoziare le condizioni con la banca, oppure si può optare per la surroga, applicabile solo per la prima casa, che permette di trasferire il mutuo da una banca a un'altra senza costi e modificando le condizioni, in modo da ottenere un tasso più basso, cambiare il tipo di tasso e anche la durata.

© Riproduzione riservata

Estinguere anticipata-

Consigli per scegliere il mutuo

Ragionare sul lungo periodo	È bene valutare il peso del mutuo sul bilancio familiare nel lungo periodo, considerando l'importo, la rata, la durata, il reddito e le spese anche future
Banche e mutui non sono tutti uguali	La propria banca non è necessariamente garanzia di migliori condizioni e semplicità di finanziamento: per trovare il mutuo più adatto alle proprie esigenze è utile paragonare diverse offerte
Tan e Taeg	Non fermarsi al tasso di interesse (Tan) o all'importo della rata per confrontare i diversi mutui, ma verificare tutti i costi del finanziamento e confrontare le offerte in base al Taeg
Valutare preventivamente l'importo	Indicativamente la rata non deve superare il 30-35% del reddito mensile degli intestatari
Tasso fisso o variabile	Un tasso variabile permette di partire con una rata più bassa, ma espone al rischio di aumenti futuri, mentre un tasso fisso è più costoso, ma offre una rata certa e sempre uguale
La durata	Una durata breve fa risparmiare molti interessi, ma implica rate elevate; con una durata maggiore la rata si riduce e diventa meno pesante, ma cresce il totale degli interessi
Quanto denaro impegnare	Valutare quanto capitale proprio impegnare e quanto chiedere come mutuo: con importi di mutuo più bassi si risparmiano interessi ma si rinuncia alla disponibilità di denaro



Peso: 86%



Il corretto approccio per stimare terreni e fabbricati dal punto di vista fiscale e contabile

Valore dell'area, lo scorporo precede l'ammortamento

Pagine a cura
di GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

L'individuazione del valore dell'area su cui insiste un fabbricato, da non ammortizzare, rappresenta in talune ipotesi ancora un problema. Sotto il profilo contabile, il documento Oic 16 stabilisce che: a) tutti i cespiti sono ammortizzati tranne quelli la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte; b) i terreni non sono oggetto di ammortamento, salvo ove abbiano un'utilità destinata a esaurirsi nel tempo (come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche); c) se il valore dei fabbricati «incorpora» anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va «scorporato» (anche per stime) per determinarne l'ammortamento. Ne consegue che il fabbricato deve essere sottoposto ad ammortamento separatamente dal valore del terreno su cui lo stesso insiste, anche nel caso in cui sia inserito in un più ampio complesso, come un condominio. Al riguardo, sul versante fiscale, la circolare 1/E/2007 ha precisato che lo scorporo del valore del terreno deve essere effettuato anche sugli immobili «non cielo-terra». Già dalla versione del 2014, il documento Oic 16 prevedeva chiaramente che «nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di sti-

me». Così, sebbene la prassi contabile fosse chiara, alcuni contribuenti hanno erroneamente continuato ad applicare la «deroga» allo scorporo fino a quel punto prevista dalla vecchia versione del principio contabile. Per individuare il valore contabile dei fabbricati è possibile seguire due diversi approcci. Nel caso in cui l'area sia stata autonomamente acquistata in epoca antecedente alla costruzione del fabbricato, per il relativo valore occorre fare riferimento al costo di acquisto; in tal caso, il valore ammortizzabile sarà pari al solo costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato. Detto principio trova applicazione anche nel caso di fabbricati edificati su un'area già utilizzata per la costruzione o che risulta libera a seguito della «demolizione» del fabbricato che la occupava. In tal caso, i fabbricati edificati successivamente saranno ammortizzabili per un importo pari al costo di edificazione sostenuto. Nel caso in cui, invece, terreno e fabbricato siano stati acquistati congiuntamente, ai fini della corretta determinazione del valore dell'area è possibile ricorrere, alternativemente, a una «perizia» capace di stimare in modo attendibile il valore del terreno ovvero ad «altri criteri» di valutazione (quali, per esempio, i valori individuati dalle deliberazioni dei comuni ai fini della tassazione Imu). In mancanza di elementi capaci di condurre a una stima attendibile del valore del ter-

reno è possibile utilizzare, ove credibili, le misure forfetarie stabilite dalla norma fiscale. Resta fermo, come precisato nell'Oic 16, che il contribuente, nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, riporti in Nota integrativa il metodo ed i coefficienti utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene oggetto di ammortamento separato. Dal punto di vista computistico, il valore del terreno è determinato come differenza «residua» dopo aver scorporato il valore del fabbricato. In particolare, come sottolineato dal documento della fondazione commercialisti del 28/02/2015, contabilizzato un fabbricato che insiste su un terreno per un importo pari a 1.000, stimato il valore del fabbricato pari a 800, il valore del terreno risulta come differenza tra il prezzo di acquisto complessivo del bene e il valore stimato del fabbricato. Tale regola, tuttavia, rappresenta un'approssimazione di carattere pratico. Qualora, infatti, vi sia una perizia che stimi il valore del solo terreno, la stessa, evidentemente, dovrà essere tenuta in conto per la separazione dei valori, con delle possibili complicazioni di carattere fiscale nella individuazione del quantum non ammortizzabile.





Richiamo all'ordine contabile per i ritardatari

Cambiamento di principio contabile	Le società che non scorporavano il valore dei terreni dai fabbricati in base alle indicazioni dell'OIC 16 "ante 2014", in quanto fruivano di una apposita deroga concernente la presenza di costi di bonifica/ripristino di pari valore, sono tenute a modificare la propria impostazione contabile. Così, l'applicazione retroattiva del principio contabile, nel caso in cui l'operazione sia stata in precedenza contabilizzata correttamente, comporta la revisione del fondo di ammortamento fabbricati, con contropartita proventi straordinari da cambiamento principi contabili (secondo i dettami dell'OIC 29), e, contestualmente, la rilevazione di un fondo oneri per ripristino ambientale, con contropartita oneri straordinari. Tuttavia, ad oggi, considerata l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico, si ritiene che tali importi possano essere riportati nella voce A.5 ovvero in B.14.
Fondo di ripristino	È possibile riqualificare il fondo ammortamento nel fondo di ripristino ambientale. In sostanza, il fondo ammortamento viene convertito nel fondo ripristino ambientale, salvo poi dover verificare se lo stesso è congruo oppure è da rivedere nella stima sulla base delle disposizioni tecniche concernenti i fondi.
Correzione errore	Se una società - che ha in precedenza ammortizzato il valore del fabbricato, inclusivo del terreno - ritiene di dover "correggere" il proprio comportamento, non si ricade nell'ambito del cambiamento di principio contabile ma in quello della correzione di un errore. In tal caso, la società rettifica (in diminuzione) il valore del fondo ammortamento, per ripristinare il valore del terreno "pre-ammortamenti", ed imputa a sopravvenienza attiva la quota parte di ammortamento riferibile all'area. Ad oggi, considerata l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico, tali importi possano essere rilevati nella voce A.5 - "Altri ricavi" del conto economico.



Peso:65%

SENTENZE TRIBUTARIE

Locazione, fisco ko se la gratuità è certa

La scrittura privata, regolarmente registrata, integrativa di un contratto di locazione, che ne preveda la gratuità, e quindi la non debenza dei canoni limitatamente ad alcune mensilità, è elemento sufficiente a provare, anche in giudizio, la mancata percezione di quelle somme e quindi il non dovuto assoggettamento a imposizione. Sono i chiarimenti resi dalla Ctr del Lazio con sentenza n. 1997/2/2019, depositata il 3 aprile.

Al collegio regionale laziale pervenivano appello principale e incidentale, rispettivamente dell'ufficio e di una contribuente, quest'ultima risultata vittoriosa in primo grado a seguito della sentenza della Ctp Roma che aveva accolto il suo ricorso contro un accertamento con cui veniva recuperata l'Irpef su canoni di locazione di un locale commerciale asseritamente non dichiarati. I giudici provinciali avevano constatato dagli atti di causa che esisteva, annessa a quel contratto di locazione, una scrittura privata tra le parti, registrata, in virtù della quale i canoni non erano dovuti per alcune mensilità e ciò a fronte dell'impossibilità di quel periodo per il conduttore di godere dei locali per protrattisi lavori in corso sugli stessi. Tale circostanza, oggetto di accordo scritto tra le parti, risultava dirimente nel



Peso: 64%

giudizio di primo grado, per cui era incontestato che la contribuente locatrice non avesse percepito canoni per quelle mensilità. L'ufficio insisteva perciò con l'appello, nel quale invocava l'applicazione dell'art. 26 Tuir che dispone l'obbligo di dichiarare anche canoni di locazione non percepiti. La commissione regionale rigettava l'appello dell'ufficio e, per ciò che riguarda quello proposto dalla contribuente, riteneva lo stesso non fondato in merito ad una delle mensilità della locazione che, in effetti, non era coperta dalla concordata gratuità dei canoni. Ad ogni modo, nel respingere l'appello la Ctr ha condiviso la posizione dei primi giudici in merito all'apprezzamento della scrittura privata depositata in atti e regolarmente registrata dalla locatrice e dal conduttore in virtù della quale veniva inequivocabilmente sancita la gratuità dell'affitto per diverse delle mensilità poi oggetto del recupero impositivo. La non debenza dei relativi canoni era stata infatti prevista per iscritto a fronte del fatto che, per via dei lavori di adattamento ancora in corso nei locali, il conduttore non ne aveva potuto usufruire già dal principio. Su tali considerazioni si basava la conferma della sentenza della Ctr del Lazio, con compensazione delle spese.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Il primo giudice ha accolto parzialmente il ricorso, in quanto dagli atti di causa sarebbe risultato che, con una scrittura privata integrativa del suddetto contratto, sottoscritta in data 5 settembre 2009, le parti, a parziale modifica del contratto di locazione, avevano concordato la gratuità della stessa fino a tutto il mese di settembre 2009, per venire incontro alle esigenze del conduttore che non aveva potuto usufruire del locale commerciale a causa del protrarsi dei lavori di adattamento eseguiti nello stesso.

Pertanto, ad avviso del primo giudice, sarebbe risultato accertato che la ricorrente non aveva percepito alcun canone dai mesi da maggio a settembre compreso del 2009, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni contrattuali. Secondo il primo giudice, invece, la contribuente non avrebbe fornito prova sulla gratuità della locazione relativamente al mese di ottobre 2009. Pertanto, per il primo giudice, la pretesa dell'ufficio andava

circoscritta solo a tale mensilità.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'ufficio evidenziando come ai sensi dell'articolo 26 del Tuir i redditi derivanti dal contratto di locazione devono essere dichiarati anche se non percepiti.(...)

Entrambi i gravami sono infondati.

Infatti, riguardo all'appello dell'ufficio occorre evidenziare come il contratto di locazione stipulato dalla signora F. prevedeva, espressamente, la gratuità dell'affitto per i mesi da marzo ad agosto 2009, in considerazione del fatto che il conduttore non aveva potuto fruire del locale commerciale a causa del protrarsi dei lavori di adattamento eseguiti sullo stesso. Inoltre, con scrittura privata regolarmente registrata, le parti avevano previsto un'ulteriore mensilità gratuita relativa al mese di settembre 2009. Pertanto, avendo la contribuente dimostrato, sulla base di contratti regolarmente registrati, la non debenza dei canoni di locazione nel suindicato periodo, il

conseguente reddito non avrebbe potuto essere sottoposto ad imposizione. (...)

In merito, poi, alla presunta gratuità della locazione in questione anche con riferimento al mese di ottobre 2009, basata sulla scrittura privata stipulata fra le parti il 26 aprile 2013, occorre sottolineare come non i solo quest'ultima è di quattro anni successiva al periodo interessato ma si riferisce solo alla riduzione del canone di locazione dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010, senza prevedere alcuna gratuità per il mese di ottobre 2009.(...)

In definitiva, vanno respinti sia l'appello della contribuente che quello dell'ufficio, con compensazione delle spese di difesa delle parti, considerata la reciproca soccombenza.

P.Q.M. respinge entrambi gli appelli e compensa fra le parti le spese di difesa.



Peso:64%



SENTENZE TRIBUTARIE

Diritto di godimento, l'Ivie è esclusa

La titolarità di un mero diritto personale di godimento, fruibile in determinati periodi dell'anno, su immobili situati all'estero, rispetto ai quali non vi sia libertà di disposizione e sussistano limiti all'esercizio di quel diritto ad occuparli, non comporta assoggettamento ad imposta sul valore degli stessi, c.d. Ivie, non essendo la situazione assimilabile né all'usufrutto né alla multiproprietà. Sono le osservazioni della Ctp di Milano con sentenza n. 2374/07/2019, depositata il 27 maggio. La Commissione si è occupata del caso dell'erroneo versamento dell'Ivie, imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero da parte di persone fisiche residenti, per annualità relativamente alle quali procedeva a chiedere il rimborso della somma complessivamente versata di oltre 20 mila euro. Lo stesso deteneva una serie di certificati riconosciuti dal diritto anglosassone in virtù dei quali godeva del diritto esclusivo e indisponibile di occupazione, per diversi periodi dell'anno, di una unità immobiliare sita in un Club in Scozia. Tale circostanza l'aveva portato erroneamente a indicare quella unità nella dichiarazione dei redditi, quadro RW. Si vedeva così costretto a ricorrere avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito di istanza di rimborso deducendo che il tributo non fosse dovuto mancando la titolarità



Peso: 65%

del diritto di proprietà su quell'immobile estero ed essendo stata violata perciò la normativa di cui all'art. 19 commi 13-17 del dl 201/2011. L'ufficio riteneva corretto il proprio operato poiché, pur mancando l'effettivo diritto di proprietà, inquadrava la fattispecie, comportante un possesso con un potere effettivo sul bene dietro pagamento di un corrispettivo, nell'istituto analogo dell'usufrutto, ritenendo dovuta l'imposta dal contribuente, ritenuto esatto soggetto passivo. In giudizio, quest'ultimo produceva la documentazione relativa a quei contratti di common law, cosiddetti «Pittormie Certificate», in base ai quali i giudici appuravano come fosse evidente e circoscrivibile la situazione di godimento dagli stessi derivanti e quindi spettante il diritto al rimborso. La Ctp, al contrario di quanto sostenuto dall'ufficio che tentava anche di ricondurre la fattispecie alla multiproprietà, non rilevava alcun diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento cui fosse ricollegabile l'assoggettamento all'Ivie, ma solo un mero diritto personale di godimento senza libertà di disposizione del bene e sensibilmente ridimensionato dalle limitazioni d'uso emergenti dall'atto costitutivo del club in cui si trovava l'immobile dato in godimento.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Il ricorrente, acquirente di diversi certificati denominati Pittormie Certificate, che gli hanno conferito il diritto esclusivo ed indisponibile di occupare un'unità immobiliare e godere delle strutture del Residence anche due settimane per anno (...) aveva inserito erroneamente nelle dichiarazioni dei redditi degli anni sopraindicati – quadri RM ed RW – (...) anche il valore della unità immobiliare sita all'interno del Residence, con un Ivie non dovuta per ciascun anno e di cui aveva chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38 Dpr 602/73, negato dall'Agenzia. (...)

Più precisamente, con riferimento agli immobili situati nei paesi di common law, il ricorrente contesta l'orientamento dell'Ufficio che distinguendo tra un diritto di proprietà fondiaria assoluta «freehold» e un diritto al possesso dei beni immobili «leasehold» disgiunto dalla proprietà (...) avrebbe considerato tale istituto analogo all'usufrutto, individuando nei titolari di questi diritti la soggettività passiva

del tributo, con conseguente obbligo al pagamento dell'imposta.(...)

La Commissione esaminata gli atti dichiara fondato il diritto al rimborso. (...)

Invero la documentazione prodotta in atti, tra cui parte dei «Pittormie Certificate» e l'atto costitutivo del Residence (...) danno conto delle ragioni, giuridicamente fondate, in forza delle quali non si configura in capo alla ricorrente né un diritto di proprietà né altro diritto reale di godimento cui ricollegare la soggezione al tributo Ivie, bensì solo un diritto personale di godimento.

Nella fattispecie, è comprovato il diritto di occupare in determinati periodi dell'anno un'unità immobiliare, concessa in mero godimento ai soci, al pari delle strutture e dei servizi a disposizione all'interno del complesso residenziale, senza che venga loro attribuita libertà di disposizione nel come e quando utilizzarla. (...)

Le limitazioni nell'uso dell'u.i. emergenti dall'atto costitutivo del Club,

come il numero totale degli ospiti aggiuntivi occupanti l'unità immobiliare, oltre al socio e previsto nella discrezionalità o gradimento dei Soci Fondatori; la regolamentazione del potere di godimento della cosa, pena la sospensione del Socio in caso di violazione; l'utilizzo dell'appartamento esclusivamente come alloggio per il tempo libero, escludendone diversa destinazione, o la incedibilità del Certificato se non tramite i Soci Fondatori al prezzo e secondo le modalità stabiliti dagli stessi, escludono per il ricorrente l'accezione di titolare di un diritto reale di godimento configurando di contro, secondo il ns. ordinamento giuridico, un semplice diritto personale di godimento. Difetta pertanto il presupposto impositivo dell'Ivie per il quale il contribuente non avrebbe dovuto versare alcuna somma, con conseguente diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di imposta sulle unità immobiliari oggetto dei Certificati negli anni indicati.(...)



Peso: 65%



SENTENZE TRIBUTARIE

Irap, ammontare compensi irrilevante

Nella verifica della sussistenza del presupposto Irap su di un lavoratore autonomo rileva esclusivamente la serie di elementi che permettono di attribuirvi una struttura organizzativa che accresca e fornisca valore aggiunto all'attività, essendo invece del tutto irrilevante l'ammontare dei compensi dal professionista percepiti. Sono i principi in base ai quali la Ctp di Foggia ha emesso la sentenza n. 333/04/2019, depositata lo scorso 17 aprile, soffermandosi su quello che il contribuente, architetto, sosteneva fosse stato l'indebito versamento dell'Irap da lui effettuato per gli anni 2010, 2011 e 2012, chiesto pertanto a rimborso. Su tale apposita istanza, tuttavia, si formava il silenzio rifiuto dell'amministrazione che lo stesso provvedeva ad impugnare, allegando al ricorso tutta la documentazione utile a sostenere l'inesistenza, in capo allo stesso, di un'autonoma organizzazione tassabile. Al contrario, invece, l'ufficio, costituitosi, riteneva che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte era evidente la sussistenza del presupposto impositivo.

La Commissione foggiana si è a questo punto rifatta ai principi espressi dalla Cassazione sul caso dell'imposta sulle attività produttive relativa a lavoratori autonomi evidenziando come l'imposta non sia dovuta laddove il professionista si sia avvalso



Peso: 65%

di mezzi, sia personali che materiali, che tuttavia costituiscano mero ausilio alla sua attività e non un potenziamento o accrescimento della capacità produttiva della stessa (cfr. Cass. 3672/2007). Inoltre, ed è questo il dato che risultava decisivo nel caso di specie, come interpretato ai fini Irap dalla stessa Suprema Corte (Cass. 26144/2008), non costituisce dato rilevante ai fini della verifica del presupposto l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista. L'imposta in parola, ai sensi dell'art. 2 del dlgs 446/1997, conferma il suo carattere di imposta reale: il suo presupposto infatti non è influenzato dal reddito percepito, essendo invece un complesso autonomo e distinto, di cui il contribuente si avvale, che sia in grado di fornirgli un valore aggiunto, ossia quel quid pluris che altrimenti l'attività personale del lavoratore non avrebbe. Sulla scorta di tali principi i giudici provinciali di Foggia evidenziavano come i compensi pur desumibili dalle produzioni documentali di parte fossero del tutto compatibili con un'attività di lavoro autonomo esercitata solo con l'apporto proprio del professionista e senza alcuna rilevante autonoma organizzazione, pertanto accertavano il diritto di quest'ultimo al rimborso.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Il ricorso è fondato. (...) Per Cass. 16 febbraio 2007 n. 3672 «si ha esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta ad Irap ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 446/1997 quando l'attività abituale e autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi e accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale simile a quello di cui abitualmente dispongono anche i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap». Per Cass. 25 settembre 2013 n. 22020 «l'automatizzata sottoposizione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale

secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore cd. Aggiuntivo ai fini della produzione del reddito tale da escludere che l'Irap divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo; vi sono infatti ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore «impersonale ed aggiuntivo» alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)». Per la Suprema Corte, poi, l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto di imposta, in ragione del carattere reale dell'Irap, espressamente predicato dall'art. 1, comma 2, Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, atteso che il presupposto dell'Irap non è il reddito, ma è l'esercizio abituale di un lavoro

autonomo con l'ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare, come sottolinea la Corte Costituzionale (sentenza n. 156/2001), «valore aggiunto» rispetto alla mera attività personale del contribuente (Cass. 30 ottobre 2008 n. 26144).

Applicando detti principi al caso di specie, ritiene questa Ctp che manchi per l'Arch. G., relativamente agli anni di imposta in questione, il presupposto impositivo dell'Irap, costituito dalla «autonoma organizzazione». E invero dall'esame dei documenti fiscali presentati si evincono dei compensi professionali acquisiti negli anni in questione che non sono certamente rilevanti (...). Detti compensi sono del tutto compatibili con una attività professionale svolta prevalentemente con il proprio lavoro e senza una autonoma e particolare organizzazione.(...)



Peso: 65%



SENTENZE TRIBUTARIE

Infragrappo, congruità batte accertamento

Supera l'accertamento la conformità dei prezzi praticati tra società del medesimo gruppo laddove non solo la contribuente dimostri che i valori indicati nel documento nazionale siano quelli oggetto di corretta comparazione, ma si rilevi altresì che le stesse operazioni infragrappo erano state realizzate tra società localizzate in regimi fiscali ordinari e non privilegiati. Sono le osservazioni rese dalla Ctp di Milano con la sentenza n 1866/2019 emessa dalla sezione 18 e depositata il 6 maggio.

Ricorreva avverso un avviso di accertamento Ires una Srl operante nel settore del commercio di prodotti chimici, che produceva e rivendeva sia in Italia che all'estero. L'atto impositivo derivava da una previa richiesta di documenti rivolta dall'ufficio delle entrate il quale aveva chiesto alla società il Documento Nazionale sui prezzi di trasferimento. Nello scambio di beni e servizi fra imprese dello stesso gruppo, tale documento assume particolare rilievo ai fini della verifica della congruità e della corretta determinazione dei prezzi praticati, essendo finalizzato a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei



Peso: 65%

prezzi di trasferimento relativi alle transazioni infragruppo. Nonostante il metodo comparatistico utilizzato dall'ufficio su quei valori fosse lo stesso di quello adottato dalla parte, veniva riscontrata la non congruità di quei prezzi. Da ciò l'accertamento. Una delle variabili in base alle quali si verificava lo scostamento tra quanto rilevato dall'ufficio e quanto rilevato dalla parte era l'aver considerato il mercato Ue invece che quello italiano per l'analisi delle vendite in Italia, fatto contestato dall'ufficio. Diversamente, i giudici ritenevano ciò legittimo dal momento che per beni simili possono operare in Italia sia soggetti italiani, sia soggetti esteri e sia soggetti italiani che si siano previamente approvvigionati all'estero. Venivano inoltre ritenuti dall'ufficio non comparabili alcuni prezzi di vendita sulla circostanza che riguardassero prodotti e servizi diversi tra le varie società del gruppo, ma anche tale aspetto veniva confutato dalle deduzioni della ricorrente che dimostravano il contrario. In ultimo, nel caso di specie nemmeno poteva rintracciarsi un agire tale delle società da voler tendere al mero risparmio fiscale dal momento che le stesse operazioni infragruppo venivano realizzate tra società localizzate in paesi a fiscalità ordinaria, con applicazione di aliquote omogenee a quelle praticate in Italia, per cui anche tale aspetto deponeva per la congruità dei prezzi.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con atto introduttivo (...) la A. Srl. ut supra ricorreva avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo ad Ires anno di imposta 2013, per euro 272.838,00 oltre interessi. Esponeva che svolgeva attività di produzione e commercio, anche per conto terzi in Italia e all'estero, di prodotti chimici, interenti l'industria chimica, materie plastiche ed elastomeri, dei relativi semilavorati e manufatti.(...)

Che l'atto impugnato seguiva alla richiesta da parte dell'Ufficio del Documento Nazionale sui prezzi di trasferimento. Che l'ufficio contestava le conclusioni di tale documento circa la congruità dei prezzi praticati nella distribuzione dei prodotti chimici realizzati dalle altre società del gruppo A., da cui l'accertamento; che sia la ricorrente che l'Ufficio utilizzavano il metodo Tnm (...) ma che mentre per la ricorrente con comparazione di 31 soggetti il reddito netto

risultava conforme, per l'ufficio (...) non risultava conforme. (...)

La Commissione osserva: (...) Per il punto 2) che nel territorio italiano possono operare per beni simili non solo soggetti italiani, ma anche esteri e che comunque anche soggetti italiani che vendono in Italia possono approvvigionarsi di materie prime all'estero.

Sul punto 3) che il fatturato della Società nel 2013 era di ben 310 milioni circa per cui era praticamente non rilevante utilizzare il limite di 10 milioni invece che di 2 milioni.

Sul punto 4) che la società ha contestato analiticamente e in maniera convincente la esclusione delle società come non comparabili effettuata dall'Ufficio. Che ha evidenziato analiticamente, ed in maniera condivisibile, le criticità nella indicazione delle comparazioni effettuate dall'Ufficio. Va inoltre osservato che le operazioni infragruppo sono state

effettuate fra società localizzate in paesi con fiscalità ordinaria, sostanzialmente omogenea (31,4% in Italia e 33,3% in Francia) «dove le aliquote di tassazione sono così vicine da rendere difficoltosa l'individuazione del vantaggio fiscale di cui beneficerebbe eventualmente il gruppo nel suo insieme» (Cfr Ctr Lombardia n. 1058/2019).

In conclusione, i rilievi effettuati dall'Ufficio non sono tali da inficiare congruità del documento nazionale depositato dalla ricorrente dimostrativo della congruità dei prezzi infragruppo. Per quanto sopra detto e ritenuto fondato il motivo particolare attinente al procedimento 105/2019, relativo alla irrilevanza dell'eventuale aumento della base imponibile ai fini Irap, resta assorbito. I due ricorsi riuniti vanno pertanto accolti. (...)



Peso:65%



Maturità

Via all'esame delle novità per 520mila da mercoledì

Bruno e Tucci a pagina 6



Primo Piano

L'esame di Stato 2019

Si parte dopodomani con lo scritto di italiano per 520mila studenti: la scelta tra 7 tracce di 3 tipi. Giovedì la temuta seconda prova mista: al classico sarà di greco e latino

Maturità al via, conto da 130 milioni

**Eugenio Bruno
Claudio Tucci**

Ancora 48 ore e mezzo milione di maturandi italiani conoscerà il proprio destino. Alle 8,30 di dopodomani mattina, con l'apertura del plico telematico per la prova di italiano, prenderà il via l'esame di Stato 2019. Nella sua nuova veste che è stata disegnata dal governo Gentiloni e cucita addosso agli studenti dall'esecutivo Conte. Il restyling si annuncia profondo come dimostra la scelta di avviare nei mesi scorsi una doppia simulazione nazionale: gli scritti passano da tre a due e il secondo diventa misto, scompare il "quizzone", all'orale non si può portare la tesina. Senza alcuna novità però sulla composizione delle commissioni e, dunque, sui costi dell'intera macchina organizzativa. Che dovrebbero aggirarsi anche stavolta sui 130 milioni di euro più le spese vive per carta e cancelleria che le scuole determineranno ex post.

I numeri della maturità 2019

Il dato definitivo sugli ammessi verrà reso noto nelle prossime ore quando tutti gli istituti avranno comunicato al ministero dell'Istruzione i risultati degli scrutini. Quello provvisorio supera di poco

quota 520mila, di cui quasi 18mila "privatisti". Per la prima volta si siederanno all'esame finale anche alunni con l'insufficienza in una disciplina (previa delibera motivata del consiglio di classe), mentre Invalsi e alternanza continueranno a non pesare, almeno quest'anno, sull'ammissione dei ragazzi (i percorsi scuola-lavoro rientrano all'orale sotto forma di elaborato multimediale o di relazione illustrata dal candidato). A giudicarli ci saranno 13.161 commissioni, composte da tre membri interni e tre esterni oltre al presidente, sempre esterno.

Gli scritti

Dopodomani gli studenti si troveranno di fronte sette tracce divise in tre tipologie di prove (anziché quattro) in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La tipologia



Peso: 1-2%, 6-36%

A riguarda l'analisi del testo e gli autori salgono da uno a due per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Con la tipologia B si propone ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto chiedendone l'interpretazione seguita da una riflessione personale. La tipologia C è il vero e proprio tema e può essere accompagnata da un breve testo di appoggio. Diverse polemiche ha scatenato la scelta di eliminare il tema storico che come tale non ci sarà più (anche se la materia diventa trasversale alle tracce), ma lo scorso anno l'ha scelto appena l'1,1% dei ragazzi. Giovedì 20 giugno scatterà la seconda prova, quella d'indirizzo, della durata, in media, di sei ore (durate superiori sono previste solo per alcuni indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale). Al classico debutta la prova mista di latino e greco (i dizionari vanno portati entrambi, uno servirà per la traduzione, l'altro per l'analisi e il commento del secondo testo) anche se la traduzione vera e propria interessa solo la prima. Allo scientifico, tocca a matematica e fisica, in proporzione al peso nelle ore di lezione. Al linguistico oggetto della seconda prova sono la prima e la terza lingua caratterizzanti il percorso di studi (per la prima lingua si richiederà un livello B2, per la terza sarà sufficiente il B1).

L'orale

Il nuovo orale rappresenta forse lo step più temuto dagli studenti. Che non potranno contare più sul conforto della tesina. Sarà la commissione a predisporre le buste con il materiale di partenza e che

ciascun candidato potrà scegliere fra tre (sui dettagli della prova si veda l'altro articolo pubblicato qui sotto), sulla base delle indicazioni (vincolanti) fornite dal consiglio di classe nel documento predisposto entro il 15 maggio.

La votazione

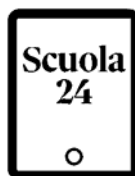
Il punteggio finale rimane in centesimi. Si parte dal credito scolastico, fino a 40 punti (si sale rispetto ai precedenti 25). La commissione deciderà sui restanti 60: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l'esame resta 60 punti. La commissione d'esame può integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, se il candidato ha ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di almeno 50. Per la "lode" come sempre occorre l'unanimità.

LA GUIDA DEL SOLE 24ORE

Il vademecum La bussola per le prove in e-book



- Esempi di tracce, prove risolte, consigli per l'orale: alle principali novità della maturità 2019 Il Sole 24 Ore ha dedicato una guida di 104 pagine, disponibile in formato e-book al prezzo di 3,59 euro. www.ilssole24ore.com/guide



Sul quotidiano digitale di oggi ampio spazio all'esame di maturità: dai consigli dello psicologo, alle istruzioni per l'orale fino ai dubbi degli studenti per la scelta post diploma.

www.scuola24.ilssole24ore.com

IL CALENDARIO

19 giugno

Prova di italiano

Appuntamento alle 8.30 con la prova di italiano che sarà uguale per tutti i tipi di scuole. Identica anche la durata massima: 6 ore. A disposizione 7 tracce di tre tipi. Ammesso l'utilizzo del dizionario di italiano.

20 giugno

Secondo scritto

Anche stavolta si parte alle 8.30. La prova sarà diversa da indirizzo a indirizzo. L'attesa maggiore si registra al liceo classico per la prova mista latino/greco e allo scientifico per il compito di matematica e fisica. In alcuni casi la durata sarà di 8 ore



Peso: 1-2%, 6-36%

Mezzo milione tra i banchi

COSTO DELL'ESAME DI STATO

Rimborso per i commissari. Dati in euro

125,6	127,2	131,5
Milioni	Milioni	Milioni
Anno scolastico 2015/16	Anno scolastico 2016/17	Anno scolastico 2017/18

LA MATURITÀ 2019

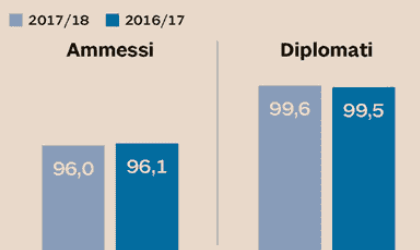
Platea interessata

13,1	26,1	520,2*
Mila	Mila	Mila
Commissioni d'esame	Classi coinvolte	Candidati

Note: (*) Il dato definitivo potrebbe essere diverso perché non tutte le scuole hanno comunicato il numero di studenti ammessi

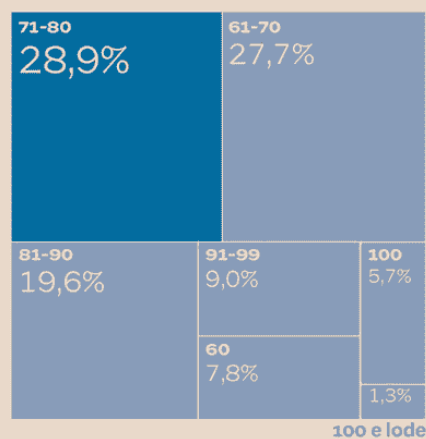
AMMESSI E DIPLOMATI DEGLI SCORSI ANNI

All'esame di Stato. Valori percentuali



VOTO DEL DIPLOMA

Anno scolastico 2017/2018. Valori percentuali



Fonte: Elaborazioni Il Sole 24 Ore del Lunedì su dati Miur



Peso: 1-2%, 6-36%



MAURIZIO LANDINI

«PER IL SUD GOVERNO INESISTENTE»

Il leader Cgil: «Manifestiamo
a Reggio Calabria per gli investimenti»

di **Rosanna Lampugnani** II & III

«SUL MEZZOGIORNO IL GRANDE ASSENTE È IL GOVERNO»

di **Rosanna Lampugnani**

Il Sud per l'Italia: è il titolo della manifestazione che sabato faranno Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria. Intanto presso il ministero dello Sviluppo economico sono aperti 158 tavoli di crisi, molti dei quali riguardano imprese meridionali.

Maurizio Landini, leader Cgil, quale diagnosi fa per l'economia del Sud?

«Le disuguaglianze sono cresciute, così la disoccupazione giovanile e infatti il numero dei ragazzi che vanno all'estero racconta bene il dramma che si sta vivendo. La crisi del Sud nasce dalla desertificazione industriale, dall'inadeguata rete infrastrutturale, dal divario tra le zone interne ed

esterne, nonostante vi siano competenze straordinarie in settori chiave come l'aerospazio. Manca una visione complessiva se ancora si parla di questione meridionale e non del Sud come elemento indispensabile per superare il ritardo del Paese e poter contribuire a costruire un'Europa sociale. Inoltre il Sud, incuneato nel Mediterraneo, paga l'incapacità di



Peso:1-9%,2-54%

coniugare adeguatamente cultura e turismo».

E la cabina di regia per la reindustrializzazione?

«Sta funzionando poco e male, si ragiona caso per caso. L'Italia nel Mediterraneo è un naturale polo logistico, ma si è proceduto con la creazione di tante Zes senza fare sistema; ci sono tante crisi diverse, ma non c'è una visione d'insieme per affrontarle; non si affronta con sguardo ampio il peso della criminalità organizzata, questione dirimente anche per il Nord».

I sindacati temono il nuovo codice degli appalti: perché?

«Far partire gli investimenti sospendendo certe leggi è pericoloso, anche per il messaggio che si lancia. In quel provvedimento poi non si bada alla qualità, si fanno proliferare i subappalti che possono aumentare fino al 40% e all'interno di consorzi d'impresa anche oltre. Tutto ciò nonostante Raffaele Cantone e l'Anac denuncino il peso della criminalità organizzata sulle attività economiche e il pericolo che gli appalti diventino il loro passe-partout per il controllo delle imprese, come già tante volte è accaduto anche al Nord».

Recentemente lei ha paventato per il sistema Fca il pericolo dello «spezzatino»: per gli impianti di Melfi e Pomigliano d'Arco cosa comporterebbe?

«La Fiat, così come noi l'abbiamo conosciuta, non esiste più. La Ferrari è stata scorporata, la Magneti Marelli è stata venduta, Cnh fa parte di un'altra società, mentre le sedi legale e fiscale sono in Olanda e a Londra. Tutto questo a fronte di una produzione nazionale nel 2018 inferiore alle 500mila vetture, di cui marchi Fiat sono quasi solo Panda e 500. Il resto è Maserati, Alfa Romeo, Jeep. In questo contesto, con i ritardi accumulati sul fronte dell'auto elettrica, sull'uso del digitale, diventa essenziale il ricorso alle alleanze. Ci provò già Marchionne con General Motors. Hanno ritentato per ora con scarso successo con Renault. In tutto il mondo nel settore mobilità il ruolo dello Stato è

fondamentale: lo insegnano le vicende di Germania, Francia, Giappone, Cina e paradossalmente anche gli Usa di Obama e di Trump. In Italia l'esecutivo è il grande assente. Dal 2010 i governi non si sono impegnati in una discussione sulle politiche industriali, lasciando libera Fiat di procedere come voleva. Ora, senza accordi, è fondato il rischio che chi ha il controllo, cioè la famiglia Agnelli-Elkann, anziché investire preferisca concentrare l'attività altrove, come indica la vendita di Marelli i cui proventi sono stati impegnati in dividendi e non in investimenti».

È un «j'accuse» al governo?

«Da molti anni denunciavamo l'assenza di politiche industriali, meglio: di politiche per il sistema economico nel suo insieme. Si pensi all'edilizia, con imprese sull'orlo del fallimento nonostante commesse pubbliche importanti; all'assenza di incentivi per le filiere del "made in Italy"; al turismo e potrei continuare. Quando parlo di Stato e di politiche industriali penso anche al ruolo che potrebbe svolgere Cdp; alla istituzione di un'agenzia per lo sviluppo con una visione integrata su ricerca e innovazione; a incentivi per le imprese che interessino tutto il Paese, ma in maniera essenziale il Mezzogiorno. Se applicata con coerenza una politica di investimenti anche pubblici, di indirizzo e di attenzione alla qualità del lavoro, il sistema Paese ne beneficerebbe, la precarietà e le disuguaglianze si ridurrebbero».

Nel 2010 la Fiom disse no all'accordo per Pomigliano: come giudica oggi quella decisione?

«Quell'accordo determinò l'uscita di FCA dal contratto nazionale di lavoro e l'allora governo Berlusconi arrivò addirittura a promulgare un provvedimento, tuttora in vigore, che consente, unico Paese al mondo, di derogare alle leggi vigenti con un



Peso:1-9%,2-54%



semplice contratto tra privati. Per fortuna quel modello non è diventato prassi. Anzi, anche grazie agli accordi interconfederali e all'azione importante delle categorie, il valore dei contratti nazionali è stato riaffer-

mato. Quell'uscita dal contratto nazionale resta un errore e per quanto ci riguarda va superato».

La vicenda della Fiat di Pomigliano spaccò i metalmeccanici, accentuò le divisioni sindacali. La manifestazione di sabato a Reggio Calabria punta anche alla ricostruzione dell'unità?

«Sono questioni diverse che non vanno mischiate. Gli stessi metalmeccanici, che in Fca hanno visioni diverse, venerdì scorso hanno scioperato unitariamente. Per quanto riguarda il 22 giugno, Cgil, Cisl e

Uil saranno a Reggio Calabria per gli investimenti e per il Sud in una grande e importante manifestazione».

Perché Reggio Calabria?

«Torniamo a Reggio Calabria, approdo di un viaggio iniziato il 9 febbraio a piazza San Giovanni a Roma, dove ponemmo alcuni temi centrali per il Paese: dalla scuola alla lotta all'evasione fiscale, dalla difesa dei pensionati, alle assunzioni nel pubblico impiego. Dagli investimenti a una nuova politica del lavoro. Le confederazioni, che in questi mesi hanno riempito le piazze, a Reggio Calabria vogliono rivendicare l'unità del Paese e l'importanza del Mezzogiorno, per la ripresa dell'Italia e per il suo ruolo in Europa. Tutti fattori essenziali per la crescita dell'Italia e il

benessere degli italiani».

Si parla molto di unità a che punto siete?

«Se si parla di unità sindacale è perché ce n'è stata poca fino ad oggi. Unità non significa somma di sigle, ma unità del mondo del lavoro, indispensabile per un sistema di relazioni sindacali in grado di esprimersi appieno. È una novità, dopo anni, la capacità dei sindacati confederali di avanzare proposte di merito con l'obiettivo di mettere al centro il lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 22 giugno, Cgil, Cisl e Uil saranno a Reggio Calabria a manifestare per gli investimenti e per il Sud

**Se si parla di unità sindacale è perché ce n'è stata poca
Unità non significa somma di sigle, ma del mondo del lavoro**

Al Mise sono aperti 158 tavoli di crisi. Di seguito l'elenco di quelli che interessano il Mezzogiorno.
In PUGLIA: Ilva, Natuzzi, Bosh, Om, Carrelli, Marcegaglia, Build tech, Ledvance, Canepa, Mercatone
In CAMPANIA: Whirpool, IIA, Firema, La Doria, Novalegno, Troifan
In BASILICATA: Ferrosud, Natuzzi
In CALABRIA: Semitec
In SICILIA: Sirti, Blutec, Tecnis, Myrmex, Micro-Stmichelectronics



Peso:1-9%,2-54%



CONFINDUSTRIA

Sezione: SETTORI E IMPRESE

QN ECONOMIA E LAVORO

Dir. Resp.: Giuseppe Di Blasio

Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 17/06/19

Edizione del: 17/06/19

Estratto da pag.: 1-3

Foglio: 1/4



Peso: 1-59%, 2-98%, 3-43%



Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

180-116-080

Illumia sfida i colossi di luce e gas «Nuovi servizi con il mercato libero»

Marco Bernardi, presidente di Illumia, punta al traguardo dei 500mila clienti nel 2023 forte di un bilancio brillante e di una strategia basata su canali diretti, operazioni mirate e nuovi servizi. «Aspettiamo luglio 2020 per la liberalizzazione di un settore frenato dalla mancanza di consapevolezza dei clienti sulle opportunità di risparmio»

Antonio Del Prete

■ BOLOGNA

SE LA CORRENTE è contraria le alternative sono due: rallentare o aumentare la frequenza della remata. Il che viene più semplice quando le braccia sono forti, si sa dove andare e come arrivarci. È il caso di Illumia, che di energia se ne intende. L'operatore elettrico bolognese, guidato dal presidente Marco Bernardi, dal fratello Matteo (ad) e dalla sorella Giulia (Hr manager), punta al traguardo dei 500mila clienti nel 2023 forte di un bilancio brillante e di una strategia chiara, basata su canali diretti, operazioni mirate e nuovi servizi.

Marco Bernardi, come valuta i risultati del 2018?

«I dati sono in linea con le aspettative e in continuità con l'ottimo anno precedente. I volumi di gas venduti sono quasi raddoppiati e anche l'energia cresce del 10%. Il bilancio del Gruppo Tremagi, redatto secondo i principi contabili internazionali Ias, vede un fatturato di oltre 900 milioni di euro e un incremento del patrimonio netto fino a 46 milioni di euro. Bene anche le due società controllate: Illumia raggiunge i 20,9 milioni di Ebitda; Wekiwi ha ormai superato la fase di start up e comincia a produrre utile, con un Ebitda di 533mila euro».

Il tema dello sviluppo sostenibile è tornato di grande attualità. Quale strategia adottate sul fronte delle rinnovabili?

«Stiamo lavorando agli accordi Ppa (Power Purchase Agreement), cioè ai contratti di lungo termine che hanno ad oggetto energia prodotta da fonti rinnovabili e prezzi bloccati».

Qual è lo stato dell'arte del mercato libero dell'energia?

«Siamo speranzosi: il mercato di maggior tutela è il vero argine alla liberalizzazione di un settore frenato dalla mancanza di consapevolezza dei clienti finali riguardo

alle opportunità di risparmio. La data per il passaggio al mercato libero, inizialmente fissata a luglio 2019, è stata poi procrastinata a luglio 2020. Il sottosegretario Crippa ha recentemente confermato l'intenzione di tenere fede a questo impegno. Lo apprezziamo, ma bisogna passare dalle intenzioni ai fatti».

Cosa proponete?

«Occorre innanzitutto creare un albo venditori selezionati che aiuti i consumatori a orientarsi tra i moltissimi operatori in campo. Allo stesso tempo sarebbe opportuna la 'messa in sicurezza' delle fasce di popolazione in difficoltà con un'erogazione automatica del bonus. Infine, se si vuole un mercato veramente concorrenziale, occorre introdurre un tetto anti-trust».

La questione degli oneri di sistema che gravano sulla bolletta è sempre calda. Qual è la vostra posizione in merito?

«Siamo contrari agli oneri che non c'entrano nulla con la fornitura di energia, come il canone Rai o il contributo per il salvataggio di Alitalia paventato di recente. La vanità di un fatturato incrementato da voci che non sono del nostro core business non ci interessa. Inoltre, queste voci impediscono al consumatore di percepire realmente i vantaggi del mercato libero».

Come si muove Illumia in questo contesto?

«Senza attendismi: siamo cresciuti costantemente attraverso operazioni di M&A (fusioni o acquisizioni, ndr) e partnership commerciali, una all'anno negli ultimi sette, e sviluppando i canali diretti di vendita».

Perché operazioni straordinarie?

«È necessario e anche opportuno. Laddove c'è la possibilità di trovare expertise e nuovi segmenti di

clientela dobbiamo ampliare i servizi e competere con i nostri concorrenti».

Intendete offrire nuovi servizi?

«Sì, nel 2019 abbiamo già annunciato la partnership con Oper Fiber. Entro fine anno proporremo un servizio integrato luce, gas e internet, che comporterà vantaggi significativi per il cliente».

Puntate molto su welfare aziendale e crescita dei dipendenti. Ci sono novità in cantiere?

«Sì, quest'anno abbiamo investito mezzo milione di euro in welfare aziendale, che vuol dire educazione dei figli, sanità, viaggi e altro ancora. Vogliamo continuare, i feedback sono positivi. L'ultima novità, ora in sperimentazione, è lo smart working: circa il 25% dei dipendenti, con priorità per mamme e pendolari, potrà lavorare da casa o comunque fuori dall'ufficio un giorno alla settimana. È il modo con il quale rendiamo concreta la fiducia e la gratitudine che nutriamo per i nostri collaboratori».

A giudicare dalle tante attività dedicate al territorio, verrebbe da dire che la fiducia va oltre il perimetro aziendale.

«Ogni cosa che cresce deve avere l'ambizione di uscire dai propri confini, ma senza staccarsi del tutto. E infatti ai nostri collaboratori che chiediamo come destinare il nostro tesoretto cha-





rità, che dispone del 2% dell'utile netto, più di 400.000 euro negli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda le sponsorship, cerchiamo opportunità di visibilità che abbiano le seguenti caratteristiche: coerenza con i valori aziendali, vicinan-

za con il territorio e respiro nazionale. Sono da leggere così le sponsorizzazioni allo staff di Cesare Cremonini durante l'ultimo tour e al Bologna Fc».

OFFERTE PER CASA E AZIENDA

Sopra, il presidente di Illumia Marco Bernardi (a destra), con il fratello Matteo (amministratore delegato) e la sorella Giulia (Hr manager). Al centro un gruppo di dipendenti e la sede di Bologna

«Laddove c'è la possibilità di trovare expertise e nuovi segmenti di clientela dobbiamo ampliare i servizi e competere con i concorrenti. Entro fine anno proporremo un pacchetto integrato luce, gas e internet, che comporterà vantaggi significativi per il cliente»

MARCO
BERNARDI
Presidente
Illumia

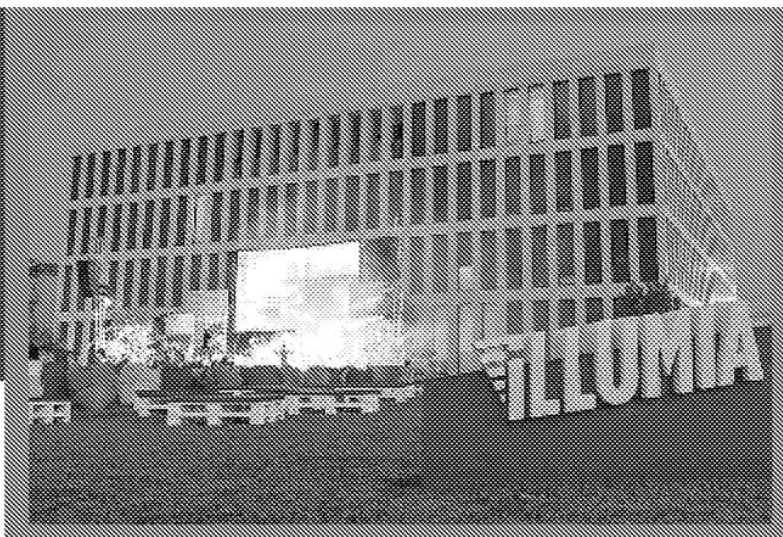
Il contest 'You dream, we believe' dedicato alle startup del settore

Illumia ha scelto di investire per il secondo anno nel contest 'You dream, we believe'. L'obiettivo è individuare prodotti e servizi d'avanguardia in grado di rendere più smart, efficiente e tangibile l'energia





I NUMERI



Il bilancio di Tremagi

Il bilancio del Gruppo Tremagi, redatto secondo i principi IAS, vede un fatturato di oltre 900 milioni di euro e un incremento del patrimonio netto fino a 46 milioni di euro

Le società controllate

Illumia ha raggiunto nel 2018 i 20,9 milioni di Ebitda; Wekiwi ha ormai superato la fase di start up e comincia a produrre utili, con un Ebitda di 533mila euro

Un 2018 in forte crescita

Nel 2018 i volumi di gas venduti sono quasi raddoppiati e l'energia è cresciuta del 10%. Illumia punta ai 500mila clienti nel 2023, grazie al libero mercato che scatterà nel luglio 2020





Passione, coraggio e fiducia «Siamo pieni di energia positiva E la condividiamo in azienda»

BOLOGNA

V

INCERE e convincere. Il motto del Milan berlusconiano, quello dei trionfi e del bel giuoco, ben si attaglia alla strategia di Illumia, campione sia in termini di risultati che di benessere aziendale.

Lo dimostra il Welfare Champion 2019, ossia il riconoscimento ottenuto nell'ambito della quarta edizione del Rapporto Welfare Index Pmi. Il family business bolognese, infatti, si è classificato al primo posto nella categoria 'Commercio e Servizi'.

Sullo sfondo c'è l'impegno dell'azienda a rendere disponibili luoghi e prestazioni che rispondono alle esigenze del dipendente. Spazi relax come l'Illumia Garden, le sale break e la game room, ad esempio. Ma anche facilities: lavasecco a domicilio,

autolavaggio, servizio consegna pacchi in sede, spesa a domicilio. Poi c'è il credito welfare erogato a scopo di rimborso per spese sanitarie, scolastiche e non solo, cui si somma il bonus di 1.000 euro per ogni figlio che nasce. Un sostegno concreto che fa il paio con una retribuzione variabile più alta del 40% rispetto alle altre aziende che operano nel settore energetico.

È QUESTO, infatti, l'esito dello studio svolto dall'Osservatorio JobPricing, specializzato in analisi e politiche retributive. Per essere chiari: tutti i dipendenti assunti, in caso di raggiungimento dell'obiettivo di Ebit, ambiscono a un bonus che può arrivare al 17% della retribuzione annuale lorda (Ral). «Per ottenere la performance – spiega il presidente di Illumia, Marco Bernardi – c'è bisogno di far emergere il contributo unico e irripetibile di ciascuno».

E ciascuno è valutato in base agli obiettivi di produttività aziendale e ai valori corporate. Quali? La conoscenza, cioè il costante miglioramento delle competenze; il coraggio, ossia la capacità di mettersi in gioco; la gratuità, che si traduce in passione; la bellezza, vale a dire l'attenzione per il dettaglio; la velocità, che si concretizza in senso delle priorità e dell'efficienza; infine la fiducia, intesa come un atteggiamento positivo nelle relazioni interne ed esterne. Perché il risultato conta, ma, affinché si ripeta nel tempo, conta anche e soprattutto come lo si ottiene.

Antonio Del Prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per ottenere la performance c'è bisogno di far emergere il contributo unico e irripetibile di ogni lavoratore». E ciascuno è valutato in base agli obiettivi di produttività e ai valori corporate

I NUMERI



Il bilancio di Tremagi

Il bilancio del Gruppo Tremagi, redatto secondo i principi Ias, vede un fatturato di oltre 900 milioni di euro e un incremento del patrimonio netto fino a 46 milioni di euro

Le società controllate

Illumia ha raggiunto nel 2018 i 20,9 milioni di Ebitda; Wekiwi ha ormai superato la fase di start up e comincia a produrre utili, con un Ebitda di 533mila euro

Un 2018 in forte crescita

Nel 2018 i volumi di gas venduti sono quasi raddoppiati e l'energia è cresciuta del 10%. Illumia punta ai 500mila clienti nel 2023, grazie al libero mercato che scatterà nel luglio 2020



Peso: 72%



La storia

Fondata nel 2006 a Bologna con il nome di DSE (Don't Stop Energy), Illumia è presente su tutto il territorio nazionale e fa capo alla Holding Tremagi, specializzata in servizi e progetti energetici e tecnico impiantistici



Il business

A marzo del 2013 DSE ha cambiato nome e ha scelto un nuovo marchio, diventando Illumia Spa. L'azienda conta oltre 300mila clienti e si occupa della vendita di energia e di gas, trading, illuminazione a Led e consulenza mercato energia e gas



Peso: 72%



Lo scenario

Idrogeno dai rifiuti e robot nel mare modello "plastic free" per le industrie

D al robot capace di ripulire i fondali marini da plastiche e microplastiche alle tubazioni per la protezione dei cavi elettrici ad alta tensione e lo scarico di acque reflue realizzate con materiali plastici riciclati. Fino all'utilizzo di questi ultimi per creare seggiolini da stadio e lastre isolanti capaci di ridurre i consumi energetici delle abitazioni. Il tema della salute dell'ambiente è oggi sempre più al centro dell'attenzione e del dibattito pubblico grazie anche alla mobilitazione internazionale targata Greta Thunberg. L'allarme riguarda in particolare la plastica, materiale altamente inquinante che rappresenta ormai una vera e propria emergenza. Tanto da aver reso, secondo una ricerca Ipsos, il "plastic free" uno dei trend del momento.

I TIMORI

Ben l'80% degli italiani dichiara infatti di temere un disastro ambientale incombente e a sorpresa nessuno si tira fuori dalle fila dei responsabili. Il 74% pensa infatti di aver contribuito personalmente alla creazione delle isole di rifiuti che giacciono negli oceani. Inoltre, per il 50% l'allarme plastica è un problema molto serio e oltre uno su tre ritiene che siano le aziende a dover offrire risposte concrete per la riduzione dell'uso di questo materiale nelle confezioni dei prodotti venduti. Anche se per il 77% queste ultime non stanno facendo abbastanza per la sostenibilità. L'emergenza ecologica, evidenzia l'analisi, non viene dunque più percepita come priorità solo per una élite, ma come un problema vissuto dalla gran parte delle persone che se ne fanno carico attraverso un'acquisizione di conoscenza qualificata.

LA CONDIVISIONE

Un problema in cui, oltre ai com-

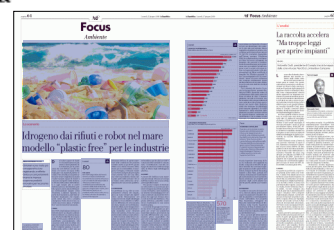
portamenti virtuosi del singolo, gioca un ruolo sempre più significativo anche l'innovazione nel campo del riciclo degli imballaggi in plastica. Il cui obiettivo è rafforzare la diffusione di un'economia circolare, basata cioè sull'eliminazione dei rifiuti, sul re-design di servizi e prodotti, sulla condivisione e sulla durabilità come elementi chiave del sistema. Temi che sono stati al centro della seconda edizione delle Giornate della Ricerca tenutesi nei giorni scorsi a Pisa promossa da Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna. Un'analisi per stimolare la ricerca, innovare e arricchire le proposte nel campo del riutilizzo anche alla luce dell'evoluzione delle normative comunitarie. Contribuendo così allo sviluppo di soluzioni condivise lungo tutta la filiera degli imballaggi in plastica.

GLI ESEMPI

A favore del riutilizzo sono numerosi gli esempi virtuosi nel campo dell'innovazione che si sono sviluppati negli ultimi anni.

Tra questi, Corepla ed Eni hanno sottoscritto un accordo per produrre idrogeno dai rifiuti in plastica non riciclabili. Come il plasmix, un insieme di imballaggi post-consumo costituito da plastiche eterogenee che oggi non trovano sbocco nel mercato del riutilizzo e che, grazie all'intesa, potrebbe essere invece trasformato in una nuova materia prima.

La società del gruppo Eni Versalis sta invece sviluppando un progetto per creare dal polistirene (materiale plastico proveniente da



Peso: 66%



CONFINDUSTRIA

Sezione: ASSOCIAZIONI CONFINDUSTRIA

la Repubblica

AFFARI&FINANZA

Rassegna del: 17/06/19

Edizione del: 17/06/19

Estratto da pag.: 67

Foglio: 2/4

raccolta differenziata) una nuova materia prima espandibile che può essere impiegata nella produzione di lastre isolanti in ambito edilizio capaci di ridurre i consumi energetici delle abitazioni. Mentre sempre Corepla, insieme a Confinda (Associazione Italiana Distribuzione Automatica) e a Unionplast (Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche - Federazione Gomma Plastica), ha dato il via al progetto RiVending il cui obiettivo è creare una raccolta dedicata di bicchieri e palette utilizzati nei distributori automatici per riciclarli e riportarli a nuova vita. Partita da Parma con la partecipazione di alcune importanti aziende del territorio per una prima sperimentazione, l'iniziativa amplierà adesso il suo raggio d'azione a tutta la città emiliana e ad altre importanti aziende. Si deve invece alla società Equipolymers il lancio di Viridis 25, un nuovo tipo di Pet (plastica prodotta con il petrolio o il metano) per uso alimentare che contiene

la più alta percentuale finora raggiunta di materia riciclata e che a regime potrà intercettare più del 3% del Pet riciclabile disponibile nell'Unione europea. Idrotherm 2000, in collaborazione con il gruppo Hera, ha invece sviluppato un progetto che prevede la realizzazione di una tubazione per la protezione dei cavi elettrici ad alta tensione e per lo scarico di acque reflue con materiali plastici riciclati, provenienti da filiera certificata a marchio Psv (Plastica seconda Vita). Con un risparmio di Co2, considerati i metri di nuove tubazioni che vengono mediamente posati da Hera nell'arco di un anno, stimato per la sola rete elettrica in 126,6 tonnellate.

Tra i pionieri del riciclo c'è anche la toscana Revet, azienda fondata nel 1986 e divenuta centro di conferimento della gran parte dei flussi di rifiuti di vetro e materie plastiche raccolti in Toscana, che ha investito oltre cinque milioni di euro nella Revet Recycling specializzata nel riciclo delle plastiche miste che derivano da imballaggi post-consumo (plasmix), da scarti industriali e dalla selezione delle plastiche presenti nei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Tra le ultime novità l'azienda, in collaborazione con la

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha realizzato dei seggiolini da stadio composti al 30-40% da plastica riciclata che verranno impiegati nel palazzo dello sport di Pontedera. Sempre la Revet Recycling insieme a Idea Plast, azienda che realizza soluzioni per trasformare gli scarti plastici in nuovi prodotti, hanno promosso un progetto per generare dagli scarti plastici dei parchi giochi pubblici per bambini.

AUTOMAZIONE

Va infine in soccorso del mare Silver 2, robot di ultima generazione capace di analizzare e ripulire i fondali da plastiche e microplastiche creato nell'ambito del progetto Blue Resolution, sviluppato da Marcello Calisti dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il sistema sarà il primo esempio di monitoraggio robotico della microplastica nel bacino del Mediterraneo.

Dove, secondo gli ultimi dati del Wwf, ogni anno vengono scaricate oltre 570 mila tonnellate di questo materiale. Un volume che ha visto una crescita costante negli ultimi anni e che, secondo le previsioni, porterà entro il 2025 a un quadruplicamento dell'inquinamento in quest'area.

In numeri



80

PER CENTO

Ben l'80% degli italiani dichiara di temere un disastro ambientale imminente e a sorpresa nessuno si tira fuori dalle fila dei responsabili. Il 74% pensa infatti di aver contribuito personalmente alla creazione delle isole di rifiuti che giacciono negli oceani. Inoltre, per il 50% l'allarme plastica è un problema molto serio e oltre uno su tre ritiene che siano le aziende a dover offrire risposte

Gli italiani sono molto più consapevoli e si sta registrando un effetto Greta sui comportamenti. Intanto le imprese scoprono prodotti innovativi per l'economia circolare

570

MILA TONNELLATE

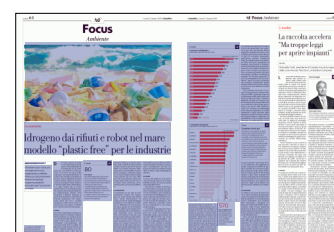
Nel Mediterraneo, secondo gli ultimi dati del Wwf, ogni anno vengono scaricate oltre 570 mila tonnellate di plastica

Focus



ECONOMIA CIRCOLARE

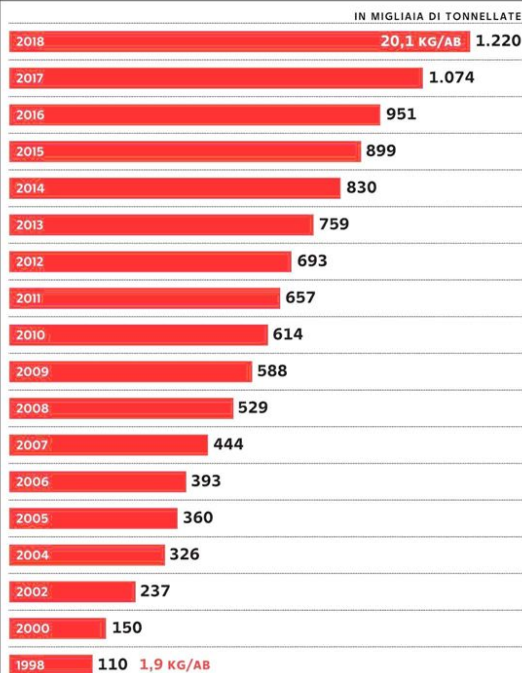
Si punta a un'economia circolare, basata cioè sull'eliminazione dei rifiuti, sul re-design di servizi e prodotti, sulla condivisione e sulla durabilità come elementi chiave del sistema. Temi che sono stati al centro della seconda edizione delle Giornate della Ricerca tenutasi nei giorni scorsi a Pisa promossa da Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna



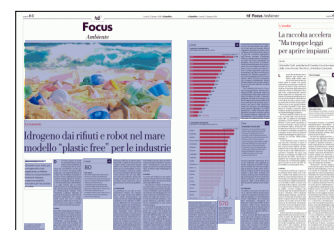
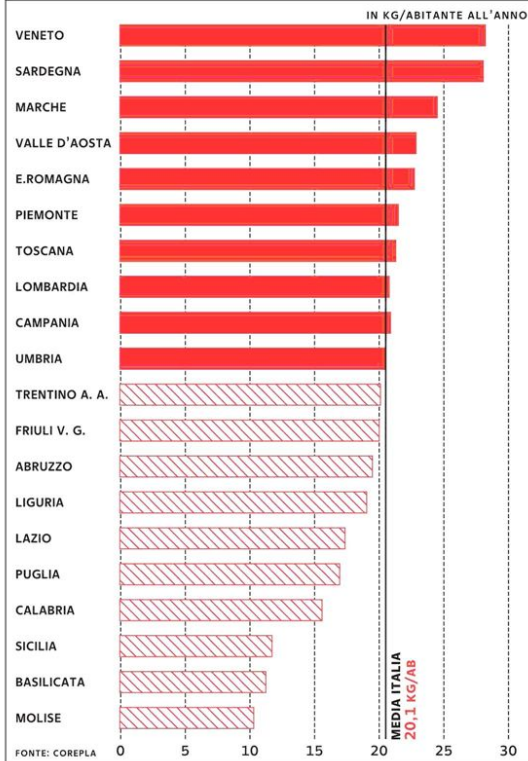
Peso: 66%

Inumeri

**LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA IN ITALIA**



**L'ANDAMENTO PER REGIONE
DELLA RACCOLTA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA**



Peso: 66%